



Raccomandata

*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI
AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

Roma - 8 OTT. 1994/9

All'Avvocatura Generale dello
Stato
Via dei Portoghesi 12

ROMA

Divisione VII - U.O. III
Prot. N° 19942 AllegatiRisposta al Foglio del
Dir. Lex N°

OGGETTO: Richiesta parere

E' pervenuta a questa Direzione Generale da parte del Dr. Alberto Ronchey ex Ministro per i Beni Culturali e Ambientali la richiesta, di rimborso della somma di f. 7.211.600=; spese sostenute per la propria difesa in relazione al procedimento n° 49/93 (allegato 1) avanti il collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, definito con decreto di archiviazione emesso in data 21.7.1994.

La scrivente, già con nota prot. 8756 del 29.4.1994, nel trasmettere copia di un primo decreto di archiviazione emesso in data 4.2.1994 nei confronti del Dr. Alberto Ronchey, ha chiesto a codesta Avvocatura Generale se tale spesa poteva essere rimborsata all'interessato.

In attesa del citato parere questa Direzione Generale è venuta a conoscenza della decisione del Consiglio di Stato n° 498/94 (allegato 2, Comune di Filacciano c/l'ex Sindaco del Comune stesso), nella quale alla pagina 10 si legge ".....il rimborso delle spese legali appare giustificato solo in relazione a quella parte della parcella che si riferisce ai procedimenti penali conclusi con l'assoluzione dell'imputato con formula piena e non anche rispetto a quell'altra parte attinente ai costi sostenuti per gli altri procedimenti che tale esito non hanno avuto."

A parere della scrivente nel caso prospettato, ricorrono i presupposti evidenziati nella decisione del Consiglio di Stato, che permetterebbero la liquidazione delle spese sostenute dal Dr. Alberto Ronchey.

Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE

RS/



ALLEGATO 1

COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI

presso il TRIBUNALE di ROMA

R.G. 49/93 Coll.
R.G. 13418/93 P.M.

Il COLLEGIO così composto:

PRESIDENTE	dott. Ivo GRECO
GIUDICE	dott. Maria Rosaria EUFORBIO
GIUDICE	dott. Maria Rosaria BRUNETTI

ha emesso il seguente

D E C R E T O

Con denuncia al Procuratore della Repubblica di Roma in data 21.7.1993, il CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'Ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti) lamentava che, da oltre 50 anni, parte del comprensorio archeologico delle Terme di Caracalla era interessato da un fenomeno di progressivo degrado, provocato dagli insediamenti ivi installati dal Teatro dell'Opera di Roma; che, in particolare, si era realizzato, da parte dell'EATO (Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma), titolare della concessione per lo svolgimento in loco di manifestazioni culturali, un costante abuso dell'area, utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni non confacenti alle esigenze di decoro del complesso ed esposta ad una sistematica opera di distruzione; che tali effetti

negativi avevano indotto il Ministero competente a revocare, in data 16.9.92, l'autorizzazione in oggetto, con provvedimento successivamente confermato dal Consiglio di Stato; che in particolare tale ultimo organo, con ordinanza adottata in via d'urgenza (n. 363/93), aveva riconosciuto come preminente su ogni altra necessità quella di "assicurare una reale e costante tutela di conservazione del bene pubblico", tenendo conto, nel contempo del ricorso a "soluzioni alternative"; che, ciò nondimeno, mentre con D.M. 13.4.93 il Ministro dei Beni Culturali Ronchey aveva rinnovato per ulteriori dieci anni la concessione in area attigua, aveva poi emesso anche il D.M. in data 17.5.93, con il quale, in accoglimento delle sollecitazioni provenienti dal Commissario Prefettizio del Comune di Roma, che paventava possibili disagi economici a carico dell'Ente, si consentiva ancora per l'anno in corso 1993 l'utilizzo del sito tradizionale e ciò in pregiudizio della collettività.

In ordine a tali circostanze il denunciante sollecitava lo svolgimento di approfondite indagini da parte del magistrato inquirente apparendo palese la commissione, da parte del Ministro Ronchey, del reato di abuso d'ufficio.

Difatti a fronte della decisione del Ministro di impedire definitivamente l'utilizzo dell'area delle Terme ed il connesso fenomeno di progressivo, costante ed inarrestabile deterioramento - decisione ribadita con l'emanazione del D.M. 13.4.93, con repentino mutamento di rotta, in data 17.5.93 il Ministro aveva concesso nuovamente

in uso la medesima area, così realizzando un comportamento obiettivamente e consapevolmente illegittimo, inteso a favorire l'Ente Teatro di Roma.

Rilevava il Codacons che l'improvviso ripensamento posto alla base di tale decisione, non risultava altrimenti spiegabile dal momento che, esclusa la sussistenza di qualsivoglia ragione di interesse o rilevanza pubblica, la stessa concatenazione degli avvenimenti evidenziava che le sole motivazioni della svolta risiedevano nell'intento di evitare danni economici all'Ente.

Iniziato per i fatti di cui sopra procedimento penale in ordine al reato ex art. 323 C.P. nei confronti del Ministro Ronchey nonché di Sisinni Francesco, La Regina Adriano, Voci Alessandro, Barbera Lucio e Carraro Franco, il Procuratore della Repubblica in data 9.10.1993 trasmetteva a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 6 L. Cost. 16.1.89 n. 1, gli atti relativi alla posizione del Ministro, disponendo, nel contempo, lo stralcio quanto alla posizione degli altri indagati predetti, per i quali non riteneva sussistere la competenza di questo Collegio.

Svolte le opportune indagini ed espletata, altresì, con la procedura dell'incidente probatorio una perizia tecnica sullo stato dei luoghi, gli atti venivano rimessi al P.M., il quale, in data 4.7.94, formulava richiesta di archiviazione del procedimento ex art. 8 L. Cost. n. 1/89 così precisando peraltro la versione definitiva del capo di imputazione:

" reato p. e p. dall'art. 323 co. 1° e 2° C.P. perchè in

qualità di Ministro Segretario di Stato per i Beni Culturali dopo l'emissione di precedente D.M. (mai revocato) dello stesso M.B.C. del 16.9.1992 contenente la revoca del Nulla Osta all' E.A.T.O. (Ente Autonomo Teatro dell'Opera) per l'uso delle Terme di Caracalla (a decorrere dal 1.10.1992) e contenente l'ordine di restituzione integrale di tutta l'area archeologica ai fini della tutela del complesso monumentale; dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 29.3.1993 confermativa in grado d'appello della revoca del predetto Nulla Osta (per "assicurare reale e costante tutela di conservazione e decoro del bene archeologico"); dopo la prospettazione ministeriale di asserite " soluzioni alternative" per " garantire il corretto uso del bene"; nonostante la inadempienza da parte dell'E.A.T.O. in ordine al versamento all'Esercizio delle somme dovute a titolo di canone di concessione e di indennizzo dovute ai sensi dell'art.3 L.30.6.65 nr. 340 per gli anni 1992 e precedenti (pare oltre lire 834.000.000); abusando della sua funzione e dei conseguenti poteri, sottoscriveva ed emanava il D.M. 17.5.1993 con il quale veniva nuovamente concesso l'uso dello stesso spazio delle Terme predette per lo svolgimento della stagione lirica estiva del 1993 all'E.A.T.O.; al fine di procurare all'E.A.T.O. il vantaggio patrimoniale di non perdere l'ordinario introito della stagione lirica estiva del 1993; il vantaggio patrimoniale dell'omesso versamento delle somme dovute all'erario di cui sopra e inoltre il vantaggio patrimoniale dell'erogazione di



un contributo straordinario del Comune di Roma per f. 6.000.000.000 e per f. 1.600.000.000 (variazione di bilancio deliberata dalla Giunta il 16.4.1993, poi ratificata dal Commissario Prefettizio), concesso per il "trasferimento degli impianti e degli allestimenti per lo svolgimento della stagione lirica alle Terme di Caracalla" nell'estate 1993, vantaggio divenuto ingiusto per la mancata esecuzione del trasferimento stesso."

Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover sommariamente ripercorrere, per una migliore comprensione dei fatti, le fasi salienti della vicenda che fa da sfondo al presente procedimento.

- L'utilizzo, per finalità, lato sensu, culturali, di parte del complesso archeologico delle Terme di Caracalla mediante la concessione in uso dell'area al Teatro dell'Opera (allora Teatro Reale dell'Opera) risale ad epoca fascista, e precisamente al 1937-38, allorché, nel quadro delle celebrazioni dei fasti imperiali, interpretate essenzialmente come strumento di propaganda del regime, vennero realizzate, all'interno del comprensorio monumentale, alcune strutture stabili, di notevoli proporzioni, adibite allo svolgimento, nello scenario delle antiche rovine, della stagione lirica estiva.

Tale destinazione d'uso si protraeva nel tempo, attraverso reiterati provvedimenti concessori, tanto da rendere le manifestazioni in oggetto un tradizionale appuntamento per il pubblico oltre che una forte attrattiva

turistica, di risonanza internazionale. Tuttavia, la crescente attenzione alla problematica della tutela del patrimonio artistico ed archeologico e la più avvertita sensibilità verso i temi della salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, fattesi strada nell'ultimo decennio, richiamavano i vari organi competenti alla necessità di elaborare progetti alternativi, maggiormente rispettosi della rilevanza del complesso monumentale. Ciò per la esigenza di garantirne, ad un tempo, l'integrità e la più larga fruizione da parte del pubblico, profili questi fortemente condizionati dalla presenza in loco di strutture e materiali che impedivano i necessari interventi di conservazione e restauro nonché l'accesso da parte dei visitatori.

In tale ottica, veniva realizzato nel 1986 un progetto di massima concernente l'installazione di strutture mobili sull'area centrale del complesso monumentale, e precisamente sulla zona a prato delle Terme di Caracalla, in cui non si rilevano presenze archeologiche, area che avrebbe dovuto sostituire quella sino a quel momento occupata dall'EATO.

Rimasto inattuato il progetto di cui sopra - benché non ne fossero state poste in discussione la validità ed attualità - ancora in data 28.4.1992 l'allora Ministro pro tempore Andreotti a fronte della richiesta, formulata dal Soprintendente al Teatro dell'Opera, volta ad ottenere la concessione del comprensorio archeologico delle Terme per lo svolgimento della stagione lirica estiva, (richiesta motivata dall'asserita impossibilità di realizzare in tempi

brevi il progetto medesimo) concedeva, in via del tutto eccezionale, il proprio nulla-osta all'uso di parte delle Terme per la durata di un triennio, a partire dall'imminente stagione lirica estiva 1992;

Peraltro, la perdurante inottemperanza, da parte del Teatro dell'Opera, alle prescrizioni impartite per la tutela del bene, induceva la Soprintendenza archeologica a sollecitare, in data 12.9.92, la revoca della concessione triennale: misura, questa, adottata dal Ministro in carica Ronchey con provvedimento del 16.9.92.

Con tale provvedimento il Ministro considerata l'opportunità, pure evidenziata dalla Soprintendenza, di consentire comunque le manifestazioni già programmate dall'Ente ed attesa "l'esigenza di non ulteriormente procrastinare il recupero, anche attraverso urgenti interventi di restauro, di quelle parti delle Terme (Frigidarium e Calidarium) allo stato attuale occupate dalle strutture del teatro", disponeva la revoca del nulla osta con effetto dal 1° ottobre 1992, con l'obbligo per il Comune di Roma-Soprintendenza del Teatro dell'Opera di restituire l'area occupata alla Soprintendenza Archeologica di Roma, libera da ogni attrezzatura mobile e immobile ivi installata, entro tre mesi a decorrere dalla suddetta data del 1° ottobre 1992.

Avverso il decreto di revoca proponeva ricorso l'EATO, in favore del quale il TAR del Lazio, con ordinanza resa in data 16.12.92, disponeva in via cautelare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Appellata dal Ministero la decisione del TAR, in data 19.3.93 il Consiglio di Stato, "considerato che, nella valutazione degli opposti interessi, appare prevalente, nelle more della decisione di merito, quello di cui è portatore il Ministero per i beni culturali e ambientali in ordine alla necessità da esso affermata di assicurare una reale e costante tutela di conservazione e decoro del bene archeologico, tenuto anche conto che -come si rileva dall'atto di appello- il Ministero stesso offre la propria disponibilità per soluzioni alternative che, a differenza dell'attuale, diano effettive garanzie di rispetto delle esigenze culturali", deliberava l'accoglimento del gravame.

L'esigenza, da tempo avvertita e non ancora realizzata, di dare concretezza a quella "soluzione alternativa" richiamata dallo stesso Consiglio di Stato, nei successivi sviluppi della vicenda, veniva posta alla base della decisione del Ministro Ronchey che istituiva un gruppo di lavoro "incaricato di esaminare il progetto di allestimento delle attrezzature teatrali da realizzare nell'area centrale delle Terme di Caracalla". Il gruppo di lavoro avrebbe dovuto presentare le proprie proposte conclusive entro il 6 aprile, e cioè in tempo utile per l'allestimento della successiva stagione estiva.

Fu così elaborato un Protocollo preliminare d'intesa, che in data 3.4.93, fu sottoscritto dal Ministero, dal Comune di Roma e dall'E.A.T.O.. Con lo stesso si conveniva, tra l'altro, il trasferimento a spese del Comune e

dell'E.A.T.O. degli impianti per lo svolgimento della stagione lirica, in altra area all'interno delle Terme, con autorizzazione al mantenimento degli impianti per dieci anni; contestualmente, il Comune si impegnavano a progettare, entro cinque anni, il trasferimento degli impianti del Teatro in altro sito, fuori del complesso archeologico delle Terme di Caracalla, e ad attuare tale progetto nel termine del decennio d'uso delle Terme stesse; il giudizio inter partes pendente in sede di giurisdizione amministrativa si intendeva, infine, abbandonato.

Sulla scorta di tali deliberazioni di massima, veniva emanato il D.M. del 13 aprile successivo, con il quale si concedeva all'EATO, in vista dello svolgimento della stagione lirica estiva, lo spazio individuato nel protocollo preliminare nell'ambito del complesso monumentale delle Terme di Caracalla. La concessione, valida per la durata di dieci anni, era subordinata all'allestimento del nuovo impianto teatrale nello spazio di cui sopra, da attuarsi fin dalla successiva stagione lirica estiva '93.

A copertura degli oneri finanziari connessi al trasferimento delle strutture teatrali, il Comune di Roma deliberava, a sua volta, in data 16.4.93, "la variazione di bilancio di f. 6 miliardi, finalizzati alla erogazione di un contributo straordinario al Teatro dell'Opera per la sistemazione degli impianti e degli allestimenti per lo svolgimento della stagione lirica estiva", fermo restando il contributo, già stanziato, di f. 1.600.000.000.

Tale era, dunque, lo stato delle cose, essenzialmente incentrato sull'ormai prossimo trasferimento degli impianti in altra area delle Terme, e sulla connessa restituzione degli spazi di maggior pregio monumentale, allorché, il 7 maggio 1993, il Commissario Prefettizio Prefetto Voci evidenziava al Ministro Ronchey "l'impossibilità di realizzare il nuovo impianto a decorrere già dalla prossima stagione estiva" e la conseguente "necessità di consentire, in via del tutto eccezionale e straordinaria, lo svolgimento della manifestazione lirica nel sito tradizionale". "anche in considerazione dei gravi danni che il mancato svolgimento della tradizionale e universalmente conosciuta e apprezzata stagione lirica romana comporterebbe al movimento turistico italiano e straniero nonché all'economia ed alla occupazione nella Città, in un momento, fra l'altro, particolarmente difficile per la Nazione".

Le sollecitazioni in tal modo fatte valere dal Commissario Prefettizio trovavano sostanziale accoglimento attraverso l'adozione, da parte del Ministro, del D.M. 17.5.93. Tale decreto, sia pure espressamente confermando il precedente D.M. 13.4.93, concedeva all'EATO, "per il solo svolgimento della stagione lirica estiva 1993, lo spazio attualmente occupato, che dovrà essere consegnato alla Soprintendenza Archeologica di Roma, libero da impianti e strutture, entro il 31 dicembre 1993". Stabiliva, altresì, che "il Comune di Roma, che ha deliberato il contributo di €

6 miliardi per il nuovo impianto..., si impegna a presentare il progetto esecutivo e il capitolato, a espletare la gara e ad affidare i lavori per l'esecuzione entro il 30 settembre 1993".

Così illustrati i momenti fondamentali del lungo e complesso iter amministrativo sul quale si innesta l'emanazione del decreto 17.5.93 - ritiene il Collegio di dover osservare quanto segue.

L'illecito penale in contestazione, (art. 323 C.P.) caratterizzato dall'antidoverosità della condotta del titolare del potere, si traduce, laddove, come nella specie, ci si trovi in presenza di una manifestazione tipica della potestà amministrativa, nella illegittimità dell'atto, secondo lo schema della tradizionale tripartizione dei vizi del provvedimento, individuati nell'incompetenza, nella violazione di legge e nell'eccesso di potere.

Orbene, non vi è dubbio, ad avviso del Collegio, che il decreto del 17.5.93, con il quale il Ministro Ronchey, con vistoso mutamento di rotta rispetto alle proprie precedenti determinazioni, concedeva nuovamente all'EATO, sia pure limitatamente al solo svolgimento della stagione lirica estiva 1993, l'uso dell'area delle Terme, risultasse affetto da sviamento di potere. L'atto risulta infatti ispirato da finalità sostanzialmente estranee alla sfera istituzionale propria dell'amministrazione dei beni culturali, e comunque confliggenti con l'obiettivo primario, meritoriamente perseguito dallo stesso Ministro Ronchey nelle fasi pregresse della vicenda in oggetto, di "assicurare -secondo

l'espressione del Consiglio di Stato- una reale e costante tutela di conservazione e decoro del bene archeologico".

Non è, d'altra parte, di ostacolo alla evidenziata illegittimità del provvedimento in parola, la circostanza, emersa dall'indagine peritale disposta dal Collegio, della non apprezzabile incidenza sul complesso archeologico del "degrado incrementale" derivante dallo svolgimento in loco della stagione teatrale 1993. Non rientra infatti fra gli elementi costitutivi del reato l'effettività della lesione all'interesse protetto dalla norma, essendo sufficiente la semplice messa in pericolo del bene da valutarsi con giudizio "ex ante".

L'illegittimità dell'atto, costituente espressione dell'esercizio del potere, è tuttavia condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della sussistenza del reato, per il cui perfezionarsi è necessario il concorso degli ulteriori requisiti, di ordine oggettivo e soggettivo, contemplati dalla norma incriminatrice.

Nel delineare la nuova figura del delitto di abuso d'ufficio, il legislatore del 1990, in ciò innovando in modo significativo la previgente fattispecie ex art. 324 C.P., ha introdotto il requisito dell'ingiustizia del vantaggio da realizzarsi mediante l'abuso di ufficio. Mentre, pertanto, per la configurabilità del delitto di interesse privato in atti d'ufficio, condizione necessaria e sufficiente era data dall'inserimento, nello schema procedimentale volto alla formazione dell'atto, di una prospettiva di privato vantaggio

- sicché la stessa eventuale coincidenza tra la finalità privata del soggetto e l'interesse pubblico non valeva ad escludere di per sé la sussistenza del reato - tale specifico connotato deve invece ricorrere, in concreto, ai fini della sussistenza dell'attuale fattispecie delittuosa.

Quanto al contenuto specifico della nozione di "ingiusto vantaggio", non può che richiamare la tradizionale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di "ingiusto profitto", figura questa ricorrente nel codice penale, ed in particolare prevista negli artt. 640 (truffa), 628 (rapina), 629 (estorsioni) ed in numerose altre ipotesi delittuose.

In tale prospettiva, il significato dell'attributo "ingiusto", risiede nella illiceità, vale a dire nella contrarietà al diritto, del vantaggio perseguito dall'agente. Più precisamente, esso consiste nell'oggettivo carattere indebito del vantaggio medesimo: sicché, in ultime analisi, esule dall'attuale formulazione della norma ogni meccanica sovrapposizione tra la condotta di strumentalizzazione dell'ufficio per finalità di vantaggio privato e l'abuso penalmente rilevante, per la cui sussistenza deve necessariamente concorrere il requisito dell'ingiustizia della finalità privata perseguita.

Ciò posto, ritiene il Collegio che manchi, nella specie in esame, l'elemento dell'ingiustizia del vantaggio in concreto perseguito dal Ministro Ronchey con azione del decreto 17.5.93 incriminato.

infatti, va premesso che tale nozione, per quanto

score esposto, dev'essere interpretato in termini rigorosi, quale utilità non dovuta, in quanto non spettante al soggetto.

Venendo ora alla specifica formulazione del capo d'imputazione, va osservato come tale carattere incedito e contrario al diritto non sia certo ravvisabile nell'asserite finalità di "promuovere all'EATO il vantaggio patrimoniale di non perdere l'originario introito della stagione lirica estiva del 1993". Si tratta evidentemente della controprestazione spettante all'Ente a fronte della realizzazione degli spettacoli teatrali.

Quanto al "vantaggio patrimoniale dell'oneroso versamento delle somme dovute all'erario a titolo di canone di concessione e di indennizzo, per gli anni 1992 e precedenti" che, secondo la costruzione accusatoria, sarebbe stato posto a base dell'emanazione del decreto non è dato rinvenire alcun rapporto di strumentalità tra l'adozione del provvedimento ed il mancato pagamento delle somme in oggetto da parte dell'EATO, restando comunque inmutata la posizione debitoria di quest'ultimo.

Quanto, infine, all'ulteriore "vantaggio patrimoniale dell'erogazione di un contributo straordinario del Comune di Roma per L. 6.000.000.000 e per L. 1.600.000.000 (variazione di bilancio deliberata dalla Giunta il 16.4.93, poi ratificata dal Commissario Prefettizio), concesso per il trasferimento degli impianti e degli allestimenti", va osservato in primo luogo che il contributo straordinario di L.

6 miliardi, in quanto connesso al trasferimento delle strutture teatrali in altra zona, appare interessabile con la scelta, adottata dal Ministro, che invece, almeno temporaneamente, consentiva il mantenimento delle strutture "in loco": in secondo luogo, è rilevato che l'utilizzo da parte dell'EATO del contributo di L. 1.600.000.000, peraltro già stanziato e distribuito dagli organi contestati, quale sostegno finanziario per la svolgimento delle stagioni liriche 1973, difetta perimenti del risultato dell'inchiesta, nell'occasione essere illustrate.

Sulla base delle argomentazioni esposte, il Collegio è incaricato dal valutare le considerazioni svolte dal P.M. in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo che escluderebbe il resto contestato.

Alla stregua di quanto esposto, si incarica nel confronti del Ministro Ronchey l'archiviazione del procedimento.

P. Q. M.

Visto 2.. 9 Legge Costituzionale 16.1.1989 n. 1

in conformità delle richieste del P.M. dichiara non doverci promuovere l'azione penale, ordinando la trasmissione degli atti all'archivio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica in Roma agli effetti di cui 2.. 9 comma IV° della richiamata legge Costituzionale.

Così deciso in Roma addì 21.7.1994.

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Livia Salmeri

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

47 LUG. 1994

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Livia Salmeri

Avv. EZIO ZAINO

PATROCINANTE IN CARRAZIONE

00195 ROMA - V.LE ANGELICO, 105

TEL. E FAX 37517270

COD. FISC. ZNA ZEL 20M10 G8780

PART. IVA 02055310581

Roma, 29 settembre 1994

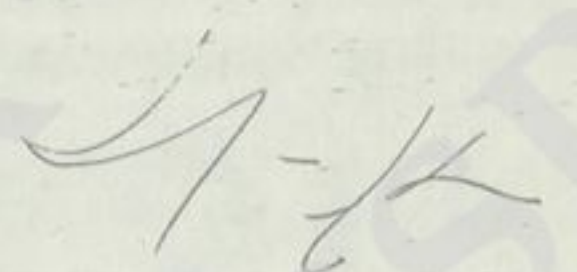
PARCELLA N. 63

Egregio Signor
Dr. Alberto Ronchey
Piazza Adriana, 20
R O M A

Oggetto: Parcella relativa alla difesa del Dr. Alberto Ronchey
Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali nel pro-
cedimento n. 49/93 avanti il Collegio per i reati mi-
nisteriali presso il Tribunale di Roma definito con
decreto di archiviazione emesso in data 21.7.94.

- Corrispondenza telefonica.....L.	400.000
- Sessioni col Ministro fuori studio sessioni con l'incaricato sessioni con i giudici.....L.	1.500.000
- Assistenza interrogatorio.....L.	160.000
- Accessi agli uffici.....L.	800.000
- Esami di atti.....L.	600.000
- Onorari.....L.	2.500.000
	L. 5.960.000
- Cass. Prev. 2%.....L.	119.200
- I.V.A. 19%.....L.	1.132.400
- Netto da pagare.....L.	7.211.600

Con i miei migliori saluti.



Rome

1 ottobre 1994

L. 724500 f

Banca
d'America
e d'Italia



3104-7
03201-1

Gruppo Deutsche Bank ROMA Agenzia A - Via Cola di Rienzo, 83

A vista pagate per questo assegno bancario 524460980-04

lire settemilioni duecentocinquanta mila e cento

per ll'ant Ezio Lano

150321

Alberto Lano

firma

0524460980# 310403201A

REPUBBLICA ITALIANA

N. 498 REG.DEC

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 442 REG.RIC

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(V Sezione) ha pronunciato la seguente

ANNO 1990

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Comune di
FILACCIANO, in persona del Sindaco p.t.
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Athena
LORIZIO, con domicilio eletto in Roma, Via di Villa
Ada 57 presso la stessa;

contro

[redacted] rappresentato e difeso
dall'Avv. [redacted] con domicilio eletto
in Via Filippo NICOLAI, n. 87 - Roma - presso lo
stesso difensore;

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio - Sezione Seconda - 13/89;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di
[redacted]

Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 26 marzo 1993, il Consigliere Klaus DUBIS e uditi l'avv. Lorzio per l'appellante Comune e l'avv. Messina per l'appellato.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

~~Oggetto. Ricorso n. 442/90 - Udienza 26 marzo~~

~~1993~~

FATTO

Il Comune di Filacciano, con delibera consiliare n. 28 del 09.03.1985, ha rimborsato al sig. , allora sindaco, le spese legali sostenute per una serie di imputazioni di reati per fatti commessi in qualità di sindaco.

Caduta l'Amministrazione comunale, la nuova Amministrazione ha proceduto all'annullamento della delibera 28/85 di rimborso delle spese legali ed ha invitato il  alla restituzione della somma percepita (Lire 7.589.000*) con il provvedimento dell'08.03.1986 n. 17, impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio dall'interessato.

Il T.A.R. con sentenza n.13 del 03.01.1989 ha accolto il ricorso del  e, per l'effetto, ha annullato la suddetta delibera n. 17 del 1986.

Avverso tale decisione il Comune di Filacciano ha proposto appello a questo Consiglio di Stato con ricorso notificato il 27.01.1990 deducendo:

1) Erroneamente il T.A.R. ha ritenuto che "poichè il giudizio penale instaurato nei confronti del ricorrente si è concluso con l'assoluzione con formula piena, come si evince dal dispositivo della S.C.", legittimamente il Consiglio comunale avrebbe deliberato il rimborso delle spese legali a favore dello stesso.

Oltre al processo penale conclusosi con l'assoluzione con formula piena, il [REDACTED] ha avuto altre sei imputazioni conclusesi in parte per amnistia, in parte per prescrizione ed in parte con assoluzione per insufficienza di prove.

E poichè la parcella del difensore Avv. Palange presentata al Comune per il rimborso indicava espressamente "tutti e sette i procedimenti riuniti", non vi è dubbio che il rimborso spese deliberate dal Consiglio comunale riguardava l'intera parcella e quindi anche le prestazioni professionali relative alle imputazioni per le quali il [REDACTED] aveva accettato l'amnistia e si era avvalso della prescrizione

2) Erroneamente il T.A.R.; ai fini dell'annullamento della delibera impugnata, ha ritenuto assorbente il vizio di difetto di motivazione sul pubblico interesse all'annullamento di un'atto già eseguito e soprattutto per non avere il Consiglio comunale verificato le conseguenze cui avrebbe portato l'annullamento dell'atto e se fosse più rispondente al pubblico interesse il mantenere la situazione illegittima denunciata ovvero la sua rimozione.

Nella specie deve ritenersi prevalente, rispetto all'interesse del privato, l'interesse pubblico a mantenere la situazione di difesa e tutela degli interessi civici e comunali messi in pericolo dalla precedente Amministrazione.

Si è costituito in giudizio l'appellato Sig.  eccependo l'inammissibilità dell'appello sotto i profili che saranno esaminati in diritto, e concludendo per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del gravame.

L'appellato, con memoria 13.3.93, ha diffusamente esplicitato le proprie difese sia in rito che nel merito ed ha infine riproposto il terzo motivo del ricorso originario (attinente alla

mancata motivazione della impugnata delibera del CO.RE.CO.) dichiarato assorbito dal T.A.R..

Alla pubblica udienza del 26 marzo 1993 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello per inosservanza della disposizione di cui all'art. 6 del regolamento R.D. n. 642 del 17.08.1907 e per incertezza assoluta sulla persona che ^{per} il comune ricorre in appello (art. 17 regolamento citato).

L'eccezione si articola in diversi profili:

a) sostiene l'appellato che l'art. 6 n.1 del regolamento citato prescrive che l'atto di impugnazione deve "contenere il nome e il cognome" della persona che propone la impugnazione. Nella specie, il nome e il cognome dell'appellante non sarebbero indicati in nessuna parte dell'atto e ne rimarrebbe la assoluta incertezza.

L'eccezione va respinta, in quanto a proporre l'appello non è una persona fisica, bensì l'ente pubblico e cioè il Comune di Filacciano, come tale chiaramente indicato nel ricorso.

b) L'atto di appello porta la data del 12 gennaio 1990, mentre la delega è di 11 giorni dopo, cioè del 23 gennaio 1990. Considerato che il ricorso risulta firmato dal solo Avvocato e considerato altresì che l'art. 6 del regolamento citato prescrive che la data della procura speciale sia menzionata nel ricorso, quando questo non sia sottoscritto anche dal ricorrente, la data della delega -osserva l'appellato- dovrebbe essere precedente o uguale a quella del ricorso e giammai successiva.

Ritiene il Collegio che l'eccezione formulata nei termini che precedono va respinta, in quanto non coglie il significato di quanto disposto dalle disposizioni regolamentari richiamate.

Queste, invero, nel prescrivere che la data della procura deve risultare dal ricorso (quando l'atto non sia firmato anche dalla parte) si ispirano ovviamente ad esigenze di certezza in ordine al conferimento della procura stessa, esigenze che devono ritenersi pienamente soddisfatte nel momento in cui la procura (munita di data) sia posta a margine del ricorso.

A nulla poi rileva la data apposta in calce al ricorso.

Infatti, l'esercizio dell'azione, su delega del ricorrente, inizia solamente con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, per cui è rispetto alla data di notifica (27 gennaio 1990) che la delega deve essere anteriore o, quantomeno, contemporanea: delega rilasciata, nella specie, il 23 gennaio 1990.

c) Ulteriore motivo di incertezza discenderebbe dalla circostanza che la firma della delega è assolutamente illegibile.

La tesi è priva di consistenza, dal momento che la firma risulta ritualmente autenticata.

d) Eccepisce, infine, l'appellato che nella copia fotostatica dell'appello consegnata per notifica manca la firma ^{di} autentica.

Sul punto non è necessario esprimersi atteso che lo stesso appellato ammette che la circostanza non avrebbe importanza se non fosse nel complesso delle circostanze sovraesposte, e dal momento che la infondatezza di queste ultime è già stata ritenuta con le considerazioni più sopra svolte.

Sgomberato il campo dalle eccezioni di carattere preliminare, si può passare all'esame del merito della questione dedotta in giudizio.

Nel merito l'appello è parzialmente fondato.

Ai fini del decidere può tornare utile elencare, qui di seguito, i procedimenti penali instaurati nei confronti del Traversetti in relazione alla sua attività di sindaco, quali risultano dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1239 del 27.12.1982 (documento n. 12 del Comune):

a) imputazione per omissione di atti d'ufficio: assoluzione per amnistia - non impugnata;

b) imputazione per interesse privato in atti di ufficio: condanna da parte della corte di appello - assoluzione da parte della Corte di Cassazione perchè il fatto non costituisce reato;

c) imputazione per peculato continuato: assoluzione da parte del Tribunale perchè il fatto non sussiste - assoluzione da parte della Corte di appello;

d) imputazione per interesse privato in atti di ufficio: assoluzione da parte del Tribunale per prescrizione - appello del Traversetti respinto;

e) idem d);

f) imputazione per interesse privato in atti di ufficio: assoluzione per insufficienza di prove da parte del Tribunale - appello del [REDACTED] per chiedere la formula piena o, in subordine,

l'applicazione della prescrizione - reiezione della Corte di appello;

Dall'elencazione che precede, risulta che il Traversetti è andato assolto con formula piena solo in due casi, mentre gli altri quattro procedimenti si sono conclusi uno con l'amnistia (non appellato), due per prescrizione ed uno per insufficienza di prove.

Va ulteriormente posto in rilievo, sul piano dei fatti, che la parcella forense (di complessive Lire 7.589.000*), interamente liquidata al Traversetti, riguarda complessivamente sette procedimenti penali a carico del medesimo e, quindi, non solamente quelli per i quali il [REDACTED] è andato assolto con formula piena.

Sulla scorta delle precisazioni di fatto che precedono, appare fondata la prima censura dedotta nell'atto di appello che evidenzia l'errore in cui sono caduti i primi giudici laddove affermano che il giudizio penale instaurato nei confronti del ricorrente si sarebbe concluso con l'assoluzione con formula piena, ricollegando a tale circostanza il venir meno di uno dei presupposti su cui si basa l'atto impugnato.

Si aggiunga che, in presenza di più procedimenti penali con esiti, come si è visto, differenziati, il rimborso delle spese legali appare giustificato solo in relazione a quella parte della parcella che si riferisce ai procedimenti penali conclusisi con l'assoluzione dell'imputato con formula piena e non anche rispetto a quell'altra parte attinente ai costi sostenuti per gli altri procedimenti che tale esito non hanno avuto.

Limitatamente a quest'ultima parte, pertanto, deve ritenersi legittimo, nei suoi risvolti contenutistici, l'autoannullamento, da parte dell'amministrazione, del rimborso concesso.

Resta da vedere
~~Vice~~ la questione attinente al difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Ritiene il Collegio di non poter condividere le conclusioni al riguardo fornite dai primi giudici, laddove gli stessi hanno ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato sotto il profilo assorbente del difetto di motivazione in ordine all'interesse pubblico all'autoannullamento del rimborso spese. La Pubblica Amministrazione, a dire dei primi giudici, avrebbe dovuto darsi carico di verificare se l'interesse pubblico era meglio perseguibile

rimuovendo gli effetti giuridici consolidati ed assestati, sulla base del precedente provvedimento illegittimamente adottato, ovvero mantenendo l'assetto raggiunto, sia pure contrastante con l'ordinamento giuridico.

Tali valutazioni, sempre a dire dei primi giudici, erano tanto più necessarie nel caso di specie, tenuto conto dell'obiettivo pregiudizio di chi è tenuto a restituire somme di denaro percepite in buona fede sulla base di un provvedimento efficace, peraltro destinate alla copertura di spese realmente effettuate.

Osserva il Collegio che, proprio nel caso di specie, l'interesse del privato non è suscettibile di essere valutato alla stessa stregua dell'interesse di un cittadino che sia estraneo alla Pubblica Amministrazione e che in buona fede abbia beneficiato di un provvedimento (parzialmente) illegittimo.

Se nei confronti del cittadino, terzo rispetto alla pubblica Amministrazione, l'autoannullamento del provvedimento illegittimo necessita di una attenta valutazione degli interessi contrapposti, quello pubblico alla rimozione dell'atto e quello privato alla sua conservazione, con estrinsecazione

dei motivi che fanno ritenere prevalente l'interesse pubblico, altrettanto non si può dire allorquando il beneficiario del provvedimento sia un membro (ancorchè nel frattempo decaduto) dell'Amministrazione che tale atto illegittimo ha posto in essere (e che ha, per di più, partecipato alla formazione dell'atto stesso).

In tale caso viene in discussione la stessa credibilità dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dell'esercizio delle funzioni ad essa affidate; discussione che, peraltro, non è limitata agli amministratori che hanno posto in essere l'atto, ma che si ripercuote anche sugli amministratori successivi, posto che l'ordinamento offre a questi ultimi la possibilità, nelle forme dell'autotutela, di porre rimedio all'operato illegittimo precedentemente perpetrato.

Sicchè l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto, di cui illegittimamente abbia beneficiato un membro dell'Amministrazione, deve ritenersi, perciò stesso, prevalente rispetto all'interesse dell'amministratore (o ex-amministratore) alla conservazione dei benefici illegittimamente ottenuti, senza che soccorra la

necessità di una particolare estrinsecazione dei motivi di detta prevalenza.

Il secondo motivo di appello che deduce nei termini è quindi meritevole di accoglimento.

Resta da esaminare il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarato assorbito dai primi giudici e riproposto in questa sede dal Traversetti per tuziorismo.

Con tale motivo si deduce eccesso di potere per difetto di motivazione riguardo al provvedimento del CO.RE.CO. di data 28.07.1986 verbale n. 168, di controllo positivo sul provvedimento impugnato.

Il provvedimento del CO.RE.CO. (non conosciuto nel suo integrale contenuto) che ha reso esecutiva la delibera impugnata non sarebbe, a dire del ricorrente originario, motivato.

Pur non vertendosi in tema di controllo negativo, per il quale soltanto, sostiene sempre il ricorrente, la legge esige la motivazione, nella specie il difetto di motivazione del controllo positivo assumerebbe rilevanza giuridica, dal momento che esso ricorrente ha presentato all'organo di controllo un esposto circa la delibera impugnata^e dal momento che lo stesso organo

di controllo ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione comunale.

Il denunciato difetto di motivazione, precisa sempre il ricorrente, viene prospettato, soprattutto, come lamentela inerente alla esecutività della delibera consiliare impugnata.

Osserva il Collegio che, con il motivo in esame, il ricorrente si limita a denunciare, peraltro in maniera meramente ipotetica, un presunto difetto di motivazione dell'atto positivo di controllo. Il ricorrente però non indica come la censura possa incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato; sicchè, una eventuale pronuncia sulla censura stessa sarebbe inutiliter data.

Per tale aspetto il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

L'appello va pertanto accolto nei limiti sopra illustrati e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento impugnato va parzialmente annullato.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie in parte l'appello n. 442/90 proposto dal Comune di Filacciano avverso la sentenza epigrafata e, per l'effetto, in riforma della sentenza stessa, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione;

Spese compensate;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa;

Così deciso in Roma dalla Sezione V del Consiglio di Stato riunitasi in Camera di Consiglio il giorno 26 marzo 1993 con l'intervento dei seguenti magistrati:

Buscema Vincenzo	Presidente
La Medica Domenico	Consigliere
Dubis Klaus	Consigliere Estensore
Piscitello Calogero	Consigliere
Turco Paolo	Consigliere

In originale firmato:

Buscema Vincenzo

Dubis Klaus

Provenziani Franca



COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
presso il TRIBUNALE di ROMA

R.G. 49/93 Coll.
R.G. 13418/93 P.M.

Il COLLEGIO così composto:

PRESIDENTE dott. Ivo GRECO
GIUDICE dott. Maria Rosaria EUFORBIO
GIUDICE dott. Maria Rosaria BRUNETTI

ha emesso il seguente

D E C R E T O

Con denuncia al Procuratore della Repubblica di Roma in data 21.7.1993, il CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'Ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti) lamentava che, da oltre 50 anni, parte del comprensorio archeologico delle Terme di Caracalla era interessato da un fenomeno di progressivo degrado, provocato dagli insediamenti ivi installati dal Teatro dell'Opera di Roma; che, in particolare, si era realizzato, da parte dell'EATO (Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma), titolare della concessione per lo svolgimento in loco di manifestazioni culturali, un costante abuso dell'area, utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni non confacenti alle esigenze di decoro del complesso ed esposta ad una sistematica opera di distruzione; che tali effetti

negativi avevano indotto il Ministero competente a revocare, in data 16.9.92, l'autorizzazione in oggetto, con provvedimento successivamente confermato dal Consiglio di Stato; che in particolare tale ultimo organo, con ordinanza adottata in via d'urgenza (n. 363/93), aveva riconosciuto come preminente su ogni altra necessità quella di "assicurare una reale e costante tutela di conservazione del bene pubblico", tenendo conto, nel contempo del ricorso a "soluzioni alternative"; che, ciò nondimeno, mentre con D.M. 13.4.93 il Ministro dei Beni Culturali Ronchey aveva rinnovato per ulteriori dieci anni la concessione in area attigua, aveva poi emesso anche il D.M. in data 17.5.93, con il quale, in accoglimento delle sollecitazioni provenienti dal Commissario Prefettizio del Comune di Roma, che paventava possibili disagi economici a carico dell'Ente, si consentiva ancora per l'anno in corso 1993 l'utilizzo del sito tradizionale e ciò in pregiudizio della collettività.

In ordine a tali circostanze il denunciante sollecitava lo svolgimento di approfondite indagini da parte del magistrato inquirente apparendo palese la commissione, da parte del Ministro Ronchey, del reato di abuso d'ufficio.

Difatti a fronte della decisione del Ministro di impedire definitivamente l'utilizzo dell'area delle Terme ed il connesso fenomeno di progressivo, costante ed inarrestabile deterioramento - decisione ribadita con l'emanazione del D.M. 13.4.93, con repentino mutamento di rotta, in data 17.5.93 il Ministro aveva concesso nuovamente

in uso la medesima area, così realizzando un comportamento obiettivamente e consapevolmente illegittimo, inteso a favorire l'Ente Teatro di Roma.

Rilevava il Codacons che l'improvviso ripensamento posto alla base di tale decisione, non risultava altrimenti spiegabile dal momento che, esclusa la sussistenza di qualsivoglia ragione di interesse o rilevanza pubblica, la stessa concatenazione degli avvenimenti evidenziava che le sole motivazioni della svolta risiedevano nell'intento di evitare danni economici all'Ente.

Iniziato per i fatti di cui sopra procedimento penale in ordine al reato ex art. 323 C.P. nei confronti del Ministro Ronchey nonché di Sisinni Francesco, La Regina Adriano, Voci Alessandro, Barbera Lucio e Carraro Franco, il Procuratore della Repubblica in data 9.10.1993 trasmetteva a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 6 L. Cost. 16.1.89 n. 1, gli atti relativi alla posizione del Ministro, disponendo, nel contempo, lo stralcio quanto alla posizione degli altri indagati predetti, per i quali non riteneva sussistere la competenza di questo Collegio.

Svolte le opportune indagini ed espletata, altresì, con la procedura dell'incidente probatorio una perizia tecnica sullo stato dei luoghi, gli atti venivano rimessi al P.M., il quale, in data 4.7.94, formulava richiesta di archiviazione del procedimento ex art. 8 L. Cost. n. 1/89 così precisando peraltro la versione definitiva del capo di imputazione:

" reato p. e p. dall'art. 323 co. 1° e 2° C.P. perchè in

qualità di Ministro Segretario di Stato per i Beni Culturali dopo l'emissione di precedente D.M. (mai revocato) dello stesso M.B.C. del 16.9.1992 contenente la revoca del Nulla Osta all' E.A.T.O. (Ente Autonomo Teatro dell'Opera) per l'uso delle Terme di Caracalla (a decorrere dal 1.10.1992) e contenente l'ordine di restituzione integrale di tutta l'area archeologica ai fini della tutela del complesso monumentale; dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 29.3.1993 confermativa in grado d'appello della revoca del predetto Nulla Osta (per "assicurare reale e costante tutela di conservazione e decoro del bene archeologico"); dopo la prospettazione ministeriale di asserite " soluzioni alternative" per " garantire il corretto uso del bene"; nonostante la inadempienza da parte dell'E.A.T.O. in ordine al versamento all'Esercizio delle somme dovute a titolo di canone di concessione e di indennizzo dovute ai sensi dell'art.3 L.30,6.65 nr. 340 per gli anni 1992 e precedenti (pare oltre lire 834.000.000); abusando della sua funzione e dei conseguenti poteri, sottoscriveva ed emanava il D.M. 17.5.1993 con il quale veniva nuovamente concesso l'uso dello stesso spazio delle Terme predette per lo svolgimento della stagione lirica estiva del 1993 all'E.A.T.O.; al fine di procurare all'E.A.T.O. il vantaggio patrimoniale di non perdere l'ordinario introito della stagione lirica estiva del 1993; il vantaggio patrimoniale dell'omesso versamento delle somme dovute all'erario di cui sopra e inoltre il vantaggio patrimoniale dell'erogazione di



un contributo straordinario del Comune di Roma per £. 6.000.000.000 e per £. 1.600.000.000 (variazione di bilancio deliberata dalla Giunta il 16.4.1993, poi ratificata dal Commissario Prefettizio), concesso per il "trasferimento degli impianti e degli allestimenti per lo svolgimento della stagione lirica alle Terme di Caracalla" nell'estate 1993, vantaggio divenuto ingiusto per la mancata esecuzione del trasferimento stesso."

Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover sommariamente ripercorrere, per una migliore comprensione dei fatti, le fasi salienti della vicenda che fa da sfondo al presente procedimento.

L'utilizzo, per finalità, lato sensu, culturali, di parte del complesso archeologico delle Terme di Caracalla mediante la concessione in uso dell'area al Teatro dell'Opera (allora Teatro Reale dell'Opera) risale ad epoca fascista, e precisamente al 1937-38, allorché, nel quadro delle celebrazioni dei fasti imperiali, interpretate essenzialmente come strumento di propaganda del regime, vennero realizzate, all'interno del comprensorio monumentale, alcune strutture stabili, di notevoli proporzioni, adibite allo svolgimento, nello scenario delle antiche rovine, della stagione lirica estiva.

Tale destinazione d'uso si protraeva nel tempo, attraverso reiterati provvedimenti concessori, tanto da rendere le manifestazioni in oggetto un tradizionale appuntamento per il pubblico oltre che una forte attrattiva

turistica, di risonanza internazionale. Tuttavia, la crescente attenzione alla problematica della tutela del patrimonio artistico ed archeologico e la più avvertita sensibilità verso i temi della salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, fattesi strada nell'ultimo decennio, richiamavano i vari organi competenti alla necessità di elaborare progetti alternativi, maggiormente rispettosi della rilevanza del complesso monumentale. Ciò per la esigenza di garantirne, ad un tempo, l'integrità e la più larga fruizione da parte del pubblico, profili questi fortemente condizionati dalla presenza in loco di strutture e materiali che impedivano i necessari interventi di conservazione e restauro nonché l'accesso da parte dei visitatori.

In tale ottica, veniva realizzato nel 1986 un progetto di massima concernente l'installazione di strutture mobili sull'area centrale del complesso monumentale, e precisamente sulla zona a prato delle Terme di Caracalla, in cui non si rilevano presenze archeologiche, area che avrebbe dovuto sostituire quella sino a quel momento occupata dall'EATO.

Rimasto inattuato il progetto di cui sopra - benché non ne fossero state poste in discussione la validità ed attualità - ancora in data 28.4.1992 l'allora Ministro pro tempore Andreotti a fronte della richiesta, formulata dal Soprintendente al Teatro dell'Opera, volta ad ottenere la concessione del comprensorio archeologico delle Terme per lo svolgimento della stagione lirica estiva, (richiesta motivata dall'asserita impossibilità di realizzare in tempi

brevi il progetto medesimo) concedeva, in via del tutto eccezionale, il proprio nulla-osta all'uso di parte delle Terme per la durata di un triennio, a partire dall'imminente stagione lirica estiva 1992;

Peraltro, la perdurante inottemperanza, da parte del Teatro dell'Opera, alle prescrizioni impartite per la tutela del bene, induceva la Soprintendenza archeologica a sollecitare, in data 12.9.92, la revoca della concessione triennale: misura, questa, adottata dal Ministro in carica Ronchey con provvedimento del 16.9.92.

Con tale provvedimento il Ministro considerata l'opportunità, pure evidenziata dalla Soprintendenza, di consentire comunque le manifestazioni già programmate dall'Ente ed attesa "l'esigenza di non ulteriormente procrastinare il recupero, anche attraverso urgenti interventi di restauro, di quelle parti delle Terme (Frigidarium e Calidarium) allo stato attuale occupate dalle strutture del teatro", disponeva la revoca del nulla osta con effetto dal 1° ottobre 1992, con l'obbligo per il Comune di Roma-Soprintendenza del Teatro dell'Opera di restituire l'area occupata alla Soprintendenza Archeologica di Roma, libera da ogni attrezzatura mobile e immobile ivi installata, entro tre mesi a decorrere dalla suddetta data del 1° ottobre 1992.

Avverso il decreto di revoca proponeva ricorso l'EATO, in favore del quale il TAR del Lazio, con ordinanza resa in data 16.12.92, disponeva in via cautelare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Appellata dal Ministero la decisione del TAR, in data 19.3.93 il Consiglio di Stato, "considerato che, nella valutazione degli opposti interessi, appare prevalente, nelle more della decisione di merito, quello di cui è portatore il Ministero per i beni culturali e ambientali in ordine alla necessità da esso affermata di assicurare una reale e costante tutela di conservazione e decoro del bene archeologico, tenuto anche conto che -come si rileva dall'atto di appello- il Ministero stesso offre la propria disponibilità per soluzioni alternative che, a differenza dell'attuale, diano effettive garanzie di rispetto delle esigenze culturali", deliberava l'accoglimento del gravame.

L'esigenza, da tempo avvertita e non ancora realizzata, di dare concretezza a quella "soluzione alternativa" richiamata dallo stesso Consiglio di Stato, nei successivi sviluppi della vicenda, veniva posta alla base della decisione del Ministro Ronchey che istituiva un gruppo di lavoro "incaricato di esaminare il progetto di allestimento delle attrezzature teatrali da realizzare nell'area centrale delle Terme di Caracalla". Il gruppo di lavoro avrebbe dovuto presentare le proprie proposte conclusive entro il 6 aprile, e cioè in tempo utile per l'allestimento della successiva stagione estiva.

Fu così elaborato un Protocollo preliminare d'intesa, che in data 3.4.93, fu sottoscritto dal Ministero, dal Comune di Roma e dall'E.A.T.O.. Con lo stesso si conveniva, tra l'altro, il trasferimento a spese del Comune e

dell'E.A.T.O. degli impianti per lo svolgimento della stagione lirica, in altra area all'interno delle Terme, con autorizzazione al mantenimento degli impianti per dieci anni; contestualmente, il Comune si impegnavo a progettare, entro cinque anni, il trasferimento degli impianti del Teatro in altro sito, fuori del complesso archeologico delle Terme di Caracalla, e ad attuare tale progetto nel termine del decennio d'uso delle Terme stesse; il giudizio inter partes pendente in sede di giurisdizione amministrativa si intendeva, infine, abbandonato.

Sulla scorta di tali deliberazioni di massima, veniva emanato il D.M. del 13 aprile successivo, con il quale si concedeva all'EATO, in vista dello svolgimento della stagione lirica estiva, lo spazio individuato nel protocollo preliminare nell'ambito del complesso monumentale delle Terme di Caracalla. La concessione, valida per la durata di dieci anni, era subordinata all'allestimento del nuovo impianto teatrale nello spazio di cui sopra, da attuarsi fin dalla successiva stagione lirica estiva '93.

A copertura degli oneri finanziari connessi al trasferimento delle strutture teatrali, il Comune di Roma deliberava, a sua volta, in data 16.4.93, "la variazione di bilancio di f. 6 miliardi, finalizzati alla erogazione di un contributo straordinario al Teatro dell'Opera per la sistemazione degli impianti e degli allestimenti per lo svolgimento della stagione lirica estiva", fermo restando il contributo, già stanziato, di f. 1.600.000.000.

Tale era, dunque, lo stato delle cose, essenzialmente incentrato sull'ormai prossimo trasferimento degli impianti in altra area delle Terme, e sulla connessa restituzione degli spazi di maggior pregio monumentale, allorché, il 7 maggio 1993, il Commissario Prefettizio Prefetto Voci evidenziava al Ministro Ronchey "l'impossibilità di realizzare il nuovo impianto a decorrere già dalla prossima stagione estiva" e la conseguente "necessità di consentire, in via del tutto eccezionale e straordinaria, lo svolgimento della manifestazione lirica nel sito tradizionale", "anche in considerazione dei gravi danni che il mancato svolgimento della tradizionale e universalmente conosciuta e apprezzata stagione lirica romana comporterebbe al movimento turistico italiano e straniero nonché all'economia ed alla occupazione nella Città, in un momento, fra l'altro, particolarmente difficile per la Nazione".

Le sollecitazioni in tal modo fatte valere dal Commissario Prefettizio trovavano sostanziale accoglimento attraverso l'adozione, da parte del Ministro, del D.M. 17.5.93. Tale decreto, sia pure espressamente confermando il precedente D.M. 13.4.93, concedeva all'EATO, "per il solo svolgimento della stagione lirica estiva 1993, lo spazio attualmente occupato, che dovrà essere consegnato alla Soprintendenza Archeologica di Roma, libero da impianti e strutture, entro il 31 dicembre 1993". Stabiliva, altresì, che "il Comune di Roma, che ha deliberato il contributo di £

6 miliardi per il nuovo impianto..., si impegna a presentare il progetto esecutivo e il capitolato, a espletare la gara e ad affidare i lavori per l'esecuzione entro il 30 settembre 1993".

Così illustrati i momenti fondamentali del lungo e complesso iter amministrativo sul quale si innesta l'emanazione del decreto 17.5.93 - ritiene il Collegio di dover osservare quanto segue.

L'illecito penale in contestazione, (art. 323 C.P.) caratterizzato dall'antidoverosità della condotta del titolare del potere, si traduce, laddove, come nella specie, ci si trovi in presenza di una manifestazione tipica della potestà amministrativa, nella illegittimità dell'atto, secondo lo schema della tradizionale tripartizione dei vizi del provvedimento, individuati nell'incompetenza, nella violazione di legge e nell'eccesso di potere.

Orbene, non vi è dubbio, ad avviso del Collegio, che il decreto del 17.5.93, con il quale il Ministro Ronchey, con vistoso mutamento di rotta rispetto alle proprie precedenti determinazioni, concedeva nuovamente all'EATO, sia pure limitatamente al solo svolgimento della stagione lirica estiva 1993, l'uso dell'area delle Terme, risultasse affetto da sviamento di potere. L'atto risulta infatti ispirato da finalità sostanzialmente estranee alla sfera istituzionale propria dell'amministrazione dei beni culturali, e comunque confliggenti con l'obiettivo primario, meritoriamente perseguito dallo stesso Ministro Ronchey nelle fasi pregresse della vicenda in oggetto, di "assicurare -secondo

l'espressione del Consiglio di Stato- una reale e costante tutela di conservazione e decoro del bene archeologico".

Non è, d'altra parte, di ostacolo alla evidenziata illegittimità del provvedimento in parola, la circostanza, emersa dall'indagine peritale disposta dal Collegio, della non apprezzabile incidenza sul complesso archeologico del "degrado incrementale" derivante dallo svolgimento in loco della stagione teatrale 1993. Non rientra infatti fra gli elementi costitutivi del reato l'effettività della lesione all'interesse protetto dalla norma, essendo sufficiente la semplice messa in pericolo del bene da valutarsi con giudizio "ex ante".

L'illegittimità dell'atto, costituente espressione dell'esercizio del potere, è tuttavia condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della sussistenza del reato, per il cui perfezionarsi è necessario il concorso degli ulteriori requisiti, di ordine oggettivo e soggettivo, contemplati dalla norma incriminatrice.

Nel delineare la nuova figura del delitto di abuso d'ufficio, il legislatore del 1990, in ciò innovando in modo significativo la previgente fattispecie ex art. 324 C.P., ha introdotto il requisito dell'ingiustizia del vantaggio da realizzarsi mediante l'abuso di ufficio. Mentre, pertanto, per la configurabilità del delitto di interesse privato in atti d'ufficio, condizione necessaria e sufficiente era data dall'inserimento, nello schema procedimentale volto alla formazione dell'atto, di una prospettiva di privato vantaggio

- sicché la stessa eventuale coincidenza tra la finalità privata del soggetto e l'interesse pubblico non valeva ad escludere di per sé la sussistenza del reato- tale specifico connotato deve invece ricorrere, in concreto, ai fini della sussistenza dell'attuale fattispecie delittuosa.

Quanto al contenuto specifico della nozione di "ingiusto vantaggio", non può che richiamarsi la tradizionale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di "ingiusto profitto", figura questa ricorrente nel codice penale, ed in particolare prevista negli artt. 640 (truffa), 628 (rapina), 629 (estorsione) ed in numerose altre ipotesi delittuose.

In tale prospettiva, il significato dell'attributo "ingiusto", risiede nella illiceità, vale a dire nella contrarietà al diritto, del vantaggio perseguito dall'agente. Più precisamente, esso consiste nell'oggettivo carattere indebito del vantaggio medesimo: sicché, in ultima analisi, esula dall'attuale formulazione della norma ogni meccanica sovrapposizione tra la condotta di strumentalizzazione dell'ufficio per finalità di vantaggio privato e l'abuso penalmente rilevante, per la cui sussistenza deve necessariamente concorrere il requisito dell'ingiustizia della finalità privata perseguita.

Ciò posto, ritiene il Collegio che manchi, nella fattispecie in esame, l'elemento dell'ingiustizia del vantaggio in concreto perseguito dal Ministro Ronchey con l'emanazione del decreto 17.5.93 incriminato.

Ed infatti, va premesso che tale nozione, per quanto

sopra esposto, dev'essere interpretata in termini rigorosi, quale utilità non dovuta, in assoluto non spettante al soggetto.

Venendo ora alla specifica formulazione del capo d'imputazione, va osservato come tale carattere indebito e contrario al diritto non sia certo ravvisabile nell'asserita finalità di "procurare all'EATO il vantaggio patrimoniale di non perdere l'ordinario introito della stagione lirica estiva del 1993". Si tratta evidentemente della controprestazione spettante all'Ente a fronte della realizzazione degli spettacoli teatrali.

Quanto al "vantaggio patrimoniale dell'omesso versamento delle somme dovute all'erario a titolo di canone di concessione e di indennizzo, per gli anni 1992 e precedenti" che, secondo la costruzione accusatoria, sarebbe stato posto a base dell'emanazione del decreto non è dato rinvenire alcun rapporto di strumentalità tra l'adozione del provvedimento ed il mancato pagamento delle somme in oggetto da parte dell'EATO, restando comunque imputata la posizione debitoria di quest'ultimo.

Quanto, infine, all'ulteriore "vantaggio patrimoniale dell'erogazione di un contributo straordinario del Comune di Roma per f. 6.000.000.000 e per f. 1.600.000.000 (variazione di bilancio deliberata dalla Giunta il 16.4.93, poi ratificata dal Commissario Prefettizio), concesso per il trasferimento degli impianti e degli allestimenti", va osservato in primo luogo che il contributo straordinario di f

6 miliardi, in quanto connesso al trasferimento delle strutture teatrali in altra zona, appare incompatibile con la scelta, adottata dal Ministro, che invece, almeno temporaneamente, consentiva il mantenimento delle strutture "in loco": in secondo luogo, va rilevato che l'utilizzo da parte dell'EATO del contributo di L. 1.600.000.000, peraltro già stanziato e ratificato dagli organi competenti, quale sostegno finanziario per lo svolgimento della stagione lirica 1993, difetta parimenti del requisito dell'ingiustizia, nell'accezione sopra illustrata.

Sulla base delle argomentazioni esposte, il Collegio è esonerato dal valutare le considerazioni svolte dal P.M. in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo che escluderebbe il reato contestato.

Alla stregua di quanto esposto, si impone nei confronti del Ministro Ronchey l'archiviazione del procedimento.

P. Q. M.

Visto 2.. 8 Legge Costituzionale 16.1.1989 n. 1

in conformità delle richieste del P.M. dichiara non doverci promuovere l'azione penale, ordinando la trasmissione degli atti all'archivio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica in Roma agli effetti di cui 2.. 8 comma IV° della richiamata legge Costituzionale.

Così deciso in Roma addì 21.7.1994.

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Livia Salmeri

IL PRESIDENTE

I GIUDICI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 21 LUG. 1994

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Livia Salmeri



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI





SINTESI CARACALLA

Fra le contraddittorie notizie di questi giorni, non risultano chiari tutti i passaggi della vicenda di Caracalla. Perchè mai, nella vicenda di Caracalla, il decreto di revoca della concessione al Teatro dell'Opera di Roma (settembre '92) fu seguito da quello della deroga provvisoria (maggio '93), dopo otto mesi? I fatti sono semplici. Il Teatro dell'Opera, ricorrendo al TAR, ottenne la sospensiva del primo decreto (dicembre '92). Quando il Consiglio di Stato su ricorso del Ministero si è pronunciato contro la sospensiva (marzo '93), dichiarando prevalente ma non esclusivo l'interesse della tutela archeologica e indicando l'opportunità d'una soluzione alternativa fuori dall'area monumentale più a rischio, è stato necessario trattare con la controparte un protocollo d'intesa sull'immediato trasferimento degli impianti teatrali e adottare il conseguente decreto (aprile '93). Ma poi, un altro mese circa s'è perso a causa della crisi capitolina. Quando il Commissario prefettizio, Alessandro Voci, ha sostituito il Sindaco, Franco Carraro, erano esauriti i tempi tecnici per stipulare i contratti necessari a trasferire impianti e strutture fuori dell'area archeologica a rischio (almeno trenta giorni soltanto per l'approvazione del progetto e l'affidamento dei lavori mediante gara pubblica). Ma contrastando chi voleva imporre l'ennesimo fatto compiuto, con le maestranze del Teatro dell'Opera già impegnate e le agenzie turistiche allarmate in un periodo di particolari difficoltà economiche, prima del terzo decreto (maggio '93) sono state chieste e ottenute notevoli misure per garantire la serietà dell'operazione. Anzitutto, impegno finanziario del Comune a garanzia del trasferimento delle strutture subito dopo l'estate, con termine ultimo il 31 dicembre '93. Inoltre, immediato alleggerimento degli impianti. Infine, assunzione da parte del Comune e del Teatro dell'Opera delle responsabilità per ogni eventuale danno, sia dinanzi alla Corte dei Conti sia in ogni altra sede giudiziaria.

Ora, considerando le inadempienze del Teatro dell'Opera sulla rimozione dei materiali entro il 31 dicembre '93, con decreto del 25 febbraio '94 ~~in corso di registrazione alla Corte dei Conti~~ sono stati revocati tutti i provvedimenti autorizzatori dell'aprile '93.

17 marzo

registrato dalla

L'Unione per la tutela del Centro Storico di Roma ha votato al termine di un'assemblea straordinaria la seguente mozione, cui sono pervenute numerose adesioni.

"I cittadini di Roma e - reputiamo - tutti coloro che sono attenti alla cosa comune sono rimasti stupiti e turbati nell'apprendere che il Ministro dei Beni Culturali, Alberto Ronchey, è stato sottoposto a inquisizione penale.

Era, infatti, ben nota l'attività intensamente e produttivamente svolta da Ronchey - malgrado il concorso dei consueti ostacoli burocratici - per contrastare il crescente degrado del patrimonio artistico e per realizzare soluzioni volte a tutelarlo in modo adeguato. Altrettanto noti sono i termini della questione "Terme di Caracalla": il Ministro ha inteso preservare un interesse pubblico di rilevanza prioritaria decretando il divieto di spettacoli lirici nei ruderi delle Terme e salvaguardare un interesse, sempre pubblico, ancorché di minore livello, consentendo in via eccezionale e comunque finale, su richiesta del Comune di Roma e considerate le notevoli opere già organizzate e le spese già erogate, lo svolgimento della stagione lirica 1993.

Per questi provvedimenti è stata ora configurata a suo carico una ipotesi di reato, abuso di ufficio, totalmente inconsistente, non avendo il Ministro voluto arrecare a nessuno danni o ingiusti vantaggi; mentre è parimenti evidente trattarsi di un legittimo uso della discrezionalità amministrativa, qui esercitata con saggezza ed equilibrio, tenuto cioè esclusivamente conto, nei suoi vari aspetti, dell'interesse generale.

Gli scriventi - e molti altri con essi - si augurano che in tal senso voglia rapidamente decidere la Magistratura e intanto esprimono al Ministro Alberto Ronchey la loro convinta solidarietà, invitandolo a proseguire serenamente la sua azione di governo, della quale l'opinione pubblica avverte chiaramente il disinteresse e l'utilità.

In chius.
aut. del R. C.

Gli scriventi:

Adolfo Gatti - Gianni Battistoni - Vincenzo Capuano - Gianni Letta -
Paolo Bulgari - Anna Matteoni - Mario Tellini - Renzo Piano - Salvatore
Accardo - Resi Accardo - Carlo Cesarini da Senigallia - Maria Bona
Tambini - Ferruccio Lombardi - Marco Cordero di Montezemolo -
Giovanni Rebecchini - Marco Palomba - Emidio Santarelli - Carlo Righini
- Rodolfo Di Dato - Suso Cecchi D'Amico - Lina Wertmüller - Enrico Job
- Luigi Magni - Age - Renzo Vespignani - Bruno Caruso - Stefano
Caruso - Marcello Angeletti - Berardino Libonati - Cristina Cucci - Carlo
Massoni - Alessandro Travaglini - Enrico Vanzina - Federica Burger -
Toni Porcella - Pino Viale - Giandomenico Magrone - Nana Cecchi -
Silvia D'Amico Bendicò - Furio Scarpelli - Lorenza Trucchi - Rossella
Falck - Gabriella Parisi - Giannio Parisi - Luigi Cancrini - Egidio Viggiani
- Gian Chiarion Casoni - Alberto Righini - Francesco Rosi - Carla
Martino - Judith Caracciolo di Castagneto - Alberto Alberti - Maritj
Rodriguez Fabiani - Stani Parisi - Claudia Parisi - Gaetano Negroni -
Guido Giorgini - Luciana Pavesi Bozzini.

FEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE

Prot. 001465

Roma, 26 luglio 1993

Siguer uniu. oho

all. Belong,
The pure
of all
dispute
negative
position

Nella profonda convinzione di aver fruito dell'autorizzazione da Lei concessa all'uso dello Stadio del Tennis, per i Campionati Internazionali del maggio scorso, nel più scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni e con la massima attenzione per la salvaguardia della struttura in ogni suo aspetto, desidero assicurarle che il CONI e la Federazione Italiana Tennis si pongono a Sua disposizione per qualsiasi documentazione, accertamento, o verifica si rendessero necessari.

Formulo sentiti auguri affinché la vicenda si concluda al più presto, scagionandola pienamente da ogni addebito, e Le invio i migliori saluti.

Egregio Signore
Dott. Alberto Ronchey
Ministro dei Beni Culturali
Via del Collegio Romano 27
00186 ROMA

(Mario Pescante)

00194 ROMA FORO ITALICO TEL. (06) 3695...

1079



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

N. _____ di Prot.

Roma, 15.7.93
C.P. 00100

19 93

Risposta a nota del _____

N. _____

Allegati N. _____

I. C. R. - ROMA

OGGETTO: _____

AL DR. ALBERTO RONCHEY
MINISTRO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

R O M A

Ex art. 6, II c. L. Cost. 16 gennaio 1989 n. 1,
comunico che in data odierna ho trasmesso al
Tribunale di Roma - Collegio per i reati ministeriali
gli atti relativi all'eventuale reato p. e p.
dall'art. 323 C.P. commesso dalla S.V. quale ministro
per i beni culturali e ambientali. Potrà, pertanto,
presentare memorie o chiedere all'indicato collegio
di essere ascoltato.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Andrea Giordano, Sostituto

*Tr. Min. int.
decreti di
Anelli
4 feb. '94*

PAG.	ARTICOLI	CODICE	
104	322-323	C P	Libro Secondo Dei delitti in particolare

322. Istigazione alla corruzione. — Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole¹ soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di

un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319².

323. Abuso d'ufficio³. — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

¹ Questo comma è stato così modificato con l'art. 3 della L. 7 febbraio 1992, n. 181, recante «Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione».

² Così sostituito il testo di questo articolo con l'art. 12 della L. 26 aprile 1990, n. 68, recante «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».

³ A questo articolo fanno riferimento il primo comma dell'art. 2637 c.c., il primo comma dell'art. 228, L. fall.; e il primo comma dell'art. 40 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, recante «Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni»; e l'art. 144 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. Vedi, anche, la L. 31 maggio 1975, n. 191, e la L. 24 dicembre 1986, n. 958; la L. 15 dicembre 1971, n. 1222; la L. 15 dicembre 1972, n. 772, così come modificata con la L. 24 dicembre 1974, n. 695. La Corte costituzionale, con sentenza 19-31 luglio 1989, n. 470 (Gazz. uff. 9 agosto 1989, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 5, primo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti; b) l'illegittimità dell'art. 5, primo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. La stessa Corte, con sentenza 6-18 luglio 1989, n. 409 (Gazz. uff. 26 luglio 1989, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 8, secondo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2

della L. 24 dicembre 1974, n. 695, nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché quella di due anni; b) non fondate le altre questioni di legittimità relative all'art. 8, secondo, terzo e ultimo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1974, n. 695, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 103, ultimo comma, Cost.; c) non fondata la questione di legittimità dell'art. 27 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 16-19 dicembre 1991, n. 467 (Gazz. uff. 24 dicembre 1991, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare; b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, in riferimento agli artt. 3 e 19 Cost.

Vedi, anche il D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, e il D.P.R. 18 ottobre 1976, n. 1068. L'art. 78 della L. 1° aprile 1981, n. 121, così dispone:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare con profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni».

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni¹.

323-bis. Circostanza attenuante. — Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite².

324. Interesse privato in atti di ufficio. — [Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattromilioni] [c.p. 29, 31, 32; c.p.p. 30]³.

325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio. — Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione [c.p. 29, 31, 32; c.p.p. 30, 235]⁴.

326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio⁵, le quali debbano rimanere se-

¹ Così sostituito il testo di questo articolo con l'art. 13 della L. 26 aprile 1990, n. 86.

² Articolo aggiunto con l'art. 14 della L. 26 aprile 1990, n. 86.

³ Articolo abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86. La misura originaria della pena pecuniaria, fissata da lire 1.000 a lire 20.000, è stata così aggiornata ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 309 (Gazz. uff. 23 marzo 1988, n. 12 — Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 324 c.p., in relazione all'art. 357, n. 1 stesso codice, e con riferimento all'art. 3 Cost.

⁴ La misura originaria della pena pecuniaria, non inferiore a lire 5.000, già raddoppiata per effetto del D.Lgs. Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679 ed aumentata di otto volte per effetto dell'art. 7 del D.Lgs.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, risulta così aumentata di quaranta volte per effetto dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, e di cinque volte per effetto dell'art. 113 (in vigore dal 15 dicembre 1981) della L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata a pag. 1a del codice penale.

⁵ Vedi la L. 10 maggio 1978, n. 170. L'art. 12 della L. 1° aprile 1981, n. 121, così dispone:

«Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi». Vedi il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496, e la L. cost. 21 settembre 1988, n. 1. L'art. 21, L. 22 maggio 1978, n. 194, così dispone: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 326 c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di professionalità o di ufficio, rivela l'identità — o comunque divulga notizie idonee a rivelarla — di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge è punito a norma dell'art. 622 c.p.». La Corte costituzionale, con sentenza 7 maggio-

25 giugno 1981, n. 108 (Gazz. uff. 1° luglio 1981, n. 179), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità della L. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 29, secondo comma, 31 e 32 Cost.; e con sentenza 7 maggio 1981, n. 109 (Gazz. uff. 1° luglio 1981, n. 179), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità degli artt. 4 e 12, L. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento agli artt. 2 e 31 Cost.; b) non fondata ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 12 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.; c) non fondata la questione di legittimità dell'art. 12 della stessa legge, in riferimento all'art. 3 Cost. Vedi l'art. 6, L. 23 marzo 1988, n. 94, e l'art. 6, L. 17 maggio 1988, n. 172. Vedi, ora, la L. 23 dicembre 1992, n. 499, recante «Ricostruzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni». Vedi, anche, la L. 5 giugno 1989, n. 219, nonché il Regolamento per i procedimenti di accusa, approvato dal Senato della Repubblica il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei Deputati il 28 giugno 1989 (Gazz. uff. 3 luglio 1989, n. 153).

⁶ Vedi l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, (così come sostituito con l'art. 28, L. 7 agosto 1990, n. 241), il secondo comma dell'art. 6, L. 23 novembre 1979, n. 597 e l'art. 6, L. 22 maggio 1980, n. 204; la L. 4 settembre 1980, n. 542; la L. 23 settembre 1981, n. 527 e l'art. 39, D.P.R. 28 settembre 1981, n. 542, nonché la L. 6 gennaio 1982, n. 1 e la L. 9 aprile 1982, n. 154. Il termine previsto dall'art. 7, L. 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2, è stato prorogato con L. 4 giugno 1982, con L. 28 febbraio 1983, n. 57, e con L. 6 aprile 1984, n. 59. Vedi, anche, il D.L. 31 luglio 1987, n. 320, convertito con la L. 3 ottobre 1987, n. 401 e l'art. 25-novies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di proce-

COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
presso il TRIBUNALE di ROMA
Via Triboniano n. 3

R.G. 49/93 Coll.
R.G. P.M. 13418/93

INFORMAZIONE DI GARANZIA
- art. 369 c.p.p. -

All'on. Alberto RONCHEY
Via Tito Livio n. 162
R O M A

Si informa l'on. Alberto RONCHEY, nato a Roma il 27.9.1926, in quanto può avervi interesse quale persona sottoposta alle indagini;

C H E

qualora lo ritenga, potrà presentarsi dinanzi a questo Collegio sito in Via Triboniano n. 3, per il giorno 28.4.1994 alle ore 10.00 per essere ascoltato in merito ai fatti contestati, in relazione all'informazione di garanzia notificataLe in data 22.2.1994

A V V I S A

lo stesso che dovrà farsi assistere dal difensore di fiducia, avv. Zaino, al quale sarà data comunicazione ai sensi dell'art. 96 c.p.p.

Roma, 18 APR. 1994

IL COLLEGIO

dott. Ivo GRECO - Presidente

dott. M. Rosaria EUFORBIO - Giudice

dott. Guglielmo CARISTO - Giudice

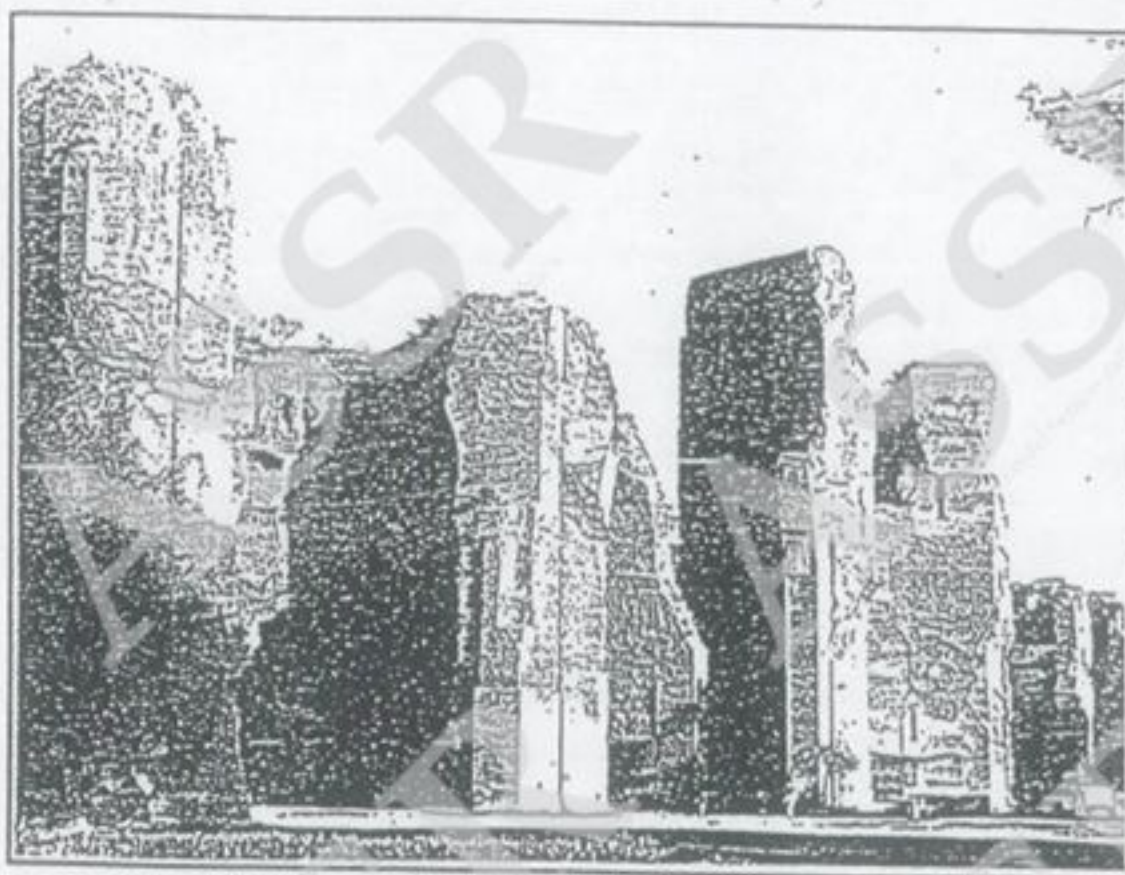


[Handwritten signatures of the members of the Collegio: Ivo Greco, M. Rosaria Euforbio, and Guglielmo Caristo.]

PERIZIA TECNICA DISPOSTA CON INCIDENTE PROBATORIO
DEL COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI PRESSO IL
TRIBUNALE DI ROMA CON PROVVEDIMENTO DEL 03.03.1994,
NEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI RONCHEY ALBERTO.

COLLEGIO PERITALE E' COMPOSTO DA:

- PROF. ING. REMO CALZONA, Università di Roma
- PROF. ING. DONATO M. FONTANA, Università di Roma
- PROF. ARCH. FRANCESCO GURRIERI, Università di Firenze.



Con provvedimento del 03.03.94 il Collegio per i Reati Ministeriali presso il Tribunale di Roma nominava i sottoscritti:

- Prof. Ing. Donato Maria Fontana
- Prof. Arch. Francesco Gurrieri
- Prof. Ing. Remo Calzona

nel procedimento nei confronti di RONCHEY Alberto, e poneva a detti consulenti i seguenti quesiti:

- 1) "descriva i luoghi di cui è causa allegando planimetria e documentazione fotografica;"
- 2) "acquisisca ogni documentazione ritenuta necessaria presso ogni Ufficio pubblico;"
- 3) "dicano se l'uso del complesso monumentale delle Terme di Caracalla per la Stagione Lirica 1993, abbia potuto produrre un degrado del monumento ad esso uso direttamente collegabile, illustrando la rilevanza e la natura dell'eventuale degrado."

In pari data i sottoscritti iniziavano le operazioni peritali nel Complesso Monumentale delle Terme di Caracalla, come da verbale allegato del 03.03.94.

Nel corso del sopralluogo furono osservati i luoghi ed i manufatti e reperti archeologici e scattate fotografie.

Il Collegio peritale, esaminati gli atti di causa ed

in particolare la perizia datata 08.12.1993 redatta dall'Archeologa Dott.a Licia Vlad Borrelli e depositata in data 12.12.1993, nonché bibliografia pertinente pubblicata, risponde ai quesiti posti:

1) Descriva i luoghi di cui è causa allegando planimetria e documentazione fotografica.

Si tratta, com'è noto delle "Terme di Caracalla" o "Antoniane", esteso complesso archeologico-architettonico fra i più significativi della Roma antica.

Iniziate da Settimio Severo furono aperte da Antonino Caracalla nel 217, rimanendo attive fino al VI secolo, quando furono danneggiate dall'invasione gotica.

L'intero impianto ha una vasta estensione, sinteticamente riconducibile a una forma quadrata di circa 330 metri di lato; sorte in prossimità della Via Appia si caratterizzano per la presenza del frigidarium, il tepidarium, palestre, un secondo tepidarium (o cella media), il calidarium (salone circolare), esedre, portici, giardini. La grande struttura laterizia ha forme architettoniche assai singolari e strutture davvero imponenti.

Il monumento archeologico è unanimamente considerato uno dei più significativi dell'antichità classica romana, presente e citato in tutte le guide di Roma: nella più diffusa e accreditata di queste (quella del Touring Club Italiano), a conclusione della descrizione, vi si legge testualmente (pag. 385, edizione 1962): "Durante l'estate si svolge fra le rovine delle Terme di Caracalla una stagione apprezzatissima, di spettacoli lirici: un'imponente gradinata lignea per gli spettatori e speciali attrezzature di palcoscenico permettono l'organizzazione di spettacoli ad alto livello".

In effetti, dalla visione dei "luoghi", si può sinteticamente dire che ad oggi permane un grande palcoscenico realizzato sull'impronta del calidarium e del tepidarium; ai lati del palcoscenico appare in continità un piano di calpestio, ragionevolmente occupato - è da credere - dai servizi complementari dello stesso palcoscenico, altresì insistenti sull'area propria o prossima del calidarium. Sembra essere stata smontata l'incastellatura che sorreggeva la parte posteriore del palcoscenico consentendovi l'accesso attraverso una rampa, il tutto insistente ancora su parte del calidarium ed

aree adiacenti. Altresì smontata è l'incastellatura (in tubolari metallici e tavolato in legno) che costituiva l'antistante grande platea per il pubblico.

Il Collegio conferma la descrizione fatta in occasione della ispezione dei luoghi: "L'area è ancora integralmente interessata dalle strutture portanti e dal piano in legno del palcoscenico, sul quale sono altresì presenti sei torri "reticolari" metalliche a definizione del boccascena e ad eminente uso delle attrezzature sceniche.

Tali strutture appaiono gravare sul suolo mediante muratura interposta, appositamente realizzata; mentre le torri hanno punti di ancoraggio nelle pareti in elevato. L'area contigua, a destra e a sinistra del palcoscenico è interessata da materiale vario di scena, prevalentemente. Altra parte dell'area, già interessata dalla platea e dalle strutture di accesso, appare libera da strutture. Nell'area, comunque, permangono testimonianze residuali di materiali ragionevolmente complementari alle strutture. Si dà atto che nella superficie parietale dell'insieme del palcoscenico ed area contigua sono presenti numerose staffature

riconducibili al fissaggio di cavi, cordami ed impiantistica in genere.

In effetti, nell'area permangono materiali accatastati, tavolame, materiale di sfrido provenienti dallo smontaggio; l'area non è ripulita e palese resta la trascuratezza umiliante dell'area, non essendosi proceduto ad alcuna pulizia. Del resto, la documentazione fotografica che si allega è di per sé significativa. Da un esame ravvicinato delle murature, pur notando fenomeni remoti di erosione del materiale edilizio (mattone cotto), pur osservando la presenza di staffature metalliche, si può affermare che queste ultime, per la presenza di ossidazioni o per la loro foggia, non sembrano riconducibili agli ultimissimi anni e, comunque, non all'anno 1993 (cioè l'ultimo).

2) Acquisisca (il Collegio) ogni documentazione ritenuta necessaria presso ogni ufficio pubblico.

La documentazione da noi ritenuta significativa (ritenendo di non appesantire inutilmente questa relazione peritale) è così costituita: a) Perizia redatta dall'Archeologa Licia Vlad Borrelli in data 12.12.1993; b) Planimetrie relative alla dislocazione del palcoscenico, della

platea e dei servizi nell'area archeologica interessata; c) Articolo dal titolo "Il Teatro lirico alle Terme di Caracalla nei suoi particolari costruttivi", a firma dell'Ing. G. Maccagno, apparso su "Capitolium", 1938, pagine 295 - 305. Sottolineiamo l'importanza di questa testimonianza scritta, in quanto riassuntiva della realizzazione dell'intervento ancor oggi in essere del cosiddetto "Teatro dei Ventimila", voluto nel 1938, appunto, in coincidenza con la Mostra Augustea della Romanità, in una stagione di evidente ostentazione di grandezza e di efficienza, ove determinante fu il concorso della Soprintendenza e della Direzione delle Antichità e Belle Arti. Si ricordi infatti che l'edificio era, ed è, sottoposto alla tutela della Legge 1 giugno 1939 N. 1089 (e prima della legge 20 giugno 1909 N. 364 e seguenti).

Nell'intervento del 1938 (articolo in "Capitolium") per ragioni di sicurezza, si consolidarono cunicoli e gallerie, volte e piedritti, scavati "20 mila metri cubi di terra e consolidati duemila metri quadrati di volte; il palcoscenico della superficie di circa metri quadrati milleottocento, è stato costruito a stilate di travi a traliccio leggero in

profilati di ferro collegati a mezzo di piastre e
bolloni ...; gli appoggi sono stati realizzati con
basi in calcestruzzo di tufo con superiore piastra
di ripartizione in conglomerato armato ..."; ed
ancora "potenti proiettori, locali di servizio al
palcoscenico, servizi igienici, cinquemila metri di
tubature d'acqua per servizi e venti bocche da
incendio, costruite - in mancanza di fognatura -
fosse settiche in muratura a dispersione ..., posti
di pronto soccorso, otto bar coperti, centrale
telefonica, cabina di trasformazione: seicentoventi
operai per complessive cinquantaquattromila giornate
lavorative".

Ciò dà sufficientemente conto - a parere dei Periti
- di quale dimensione caratterizzò il traumatico
intervento che, tuttavia sembrava rispondere ad
alcune raccomandazioni della "Carta del Restauro di
Atene" (1931), laddove si diceva testualmente che
"la Conferenza raccomanda di mantenere quanto sia
possibile, l'occupazione dei monumenti che ne
assicura la continuità vitale, purchè tuttavia la
moderna destinazione sia tale da rispettarne il
carattere storico e artistico" (punto II); concetto,
del resto, ripreso dalla "Carta Italiana del

Restauro" (1931).

Peraltro, in sé e per sé, l'attività teatrale del complesso termale di Caracalla non è stata e non è esclusa - almeno negli orientamenti - dal Ministero per i Beni Culturali e dalla sua Direzione Generale, se consideriamo che, con Documento del 7 aprile 1993, il Ministero BB.CC.AA. si sottoscriveva col Comune di Roma e con l'Ente Autonomo Teatro dell'Opera in un "Protocollo preliminare d'intesa" a consentire "al trasferimento degli impianti e degli allestimenti per lo svolgimento della stagione lirica del teatro dell'Opera in altra area all'interno delle Terme di Caracalla".

3) Dicano se l'uso del complesso monumentale delle Terme di Caracalla per la stagione lirica 1993, abbia potuto produrre un degrado del monumento ad esso uso direttamente collegabile, illustrando la rilevanza e la natura dell'eventuale degrado.

Per poter correttamente rispondere a questo quesito occorre consentire ad un richiamo concettuale sul "degrado del monumento". Il degrado consiste in una alterazione del testo monumentale dovuta a cause intrinseche od estrinseche al corpo di fabbrica, è generalmente variabile e progressivo nel tempo, può

interessare la compagine architettonica, la sua costituzione materiale, l'ambiente immediatamente circostante entro cui il monumento è inserito, concorrendo alla sua condizione di compiutezza e alla sua godibilità, leggibilità, comprensibilità. Col passare del tempo, possiamo parlare di "degrado incrementale".

Il degrado incrementale può essere considerato l'effetto cumulativo del Degrado materico (per la naturale inarrestabile evoluzione chimica, fisica e biologica), del Degrado antropico (conseguente alla presenza dell'uomo nell'ambito del territorio, prescindendo dalle azioni dirette sul manufatto monumentale), del Degrado dovuto all'uso (che afferisce ad interventi diretti sul manufatto).

I primi due tipi di degrado si svolgono ed hanno una evoluzione, di regola, su tempi molto lunghi e di conseguenza anche apprezzabile soltanto su tempi molto lunghi, salvo eventi eccezionali riconoscibili (terremoti, incendi, infestazioni biologiche, ecc.).

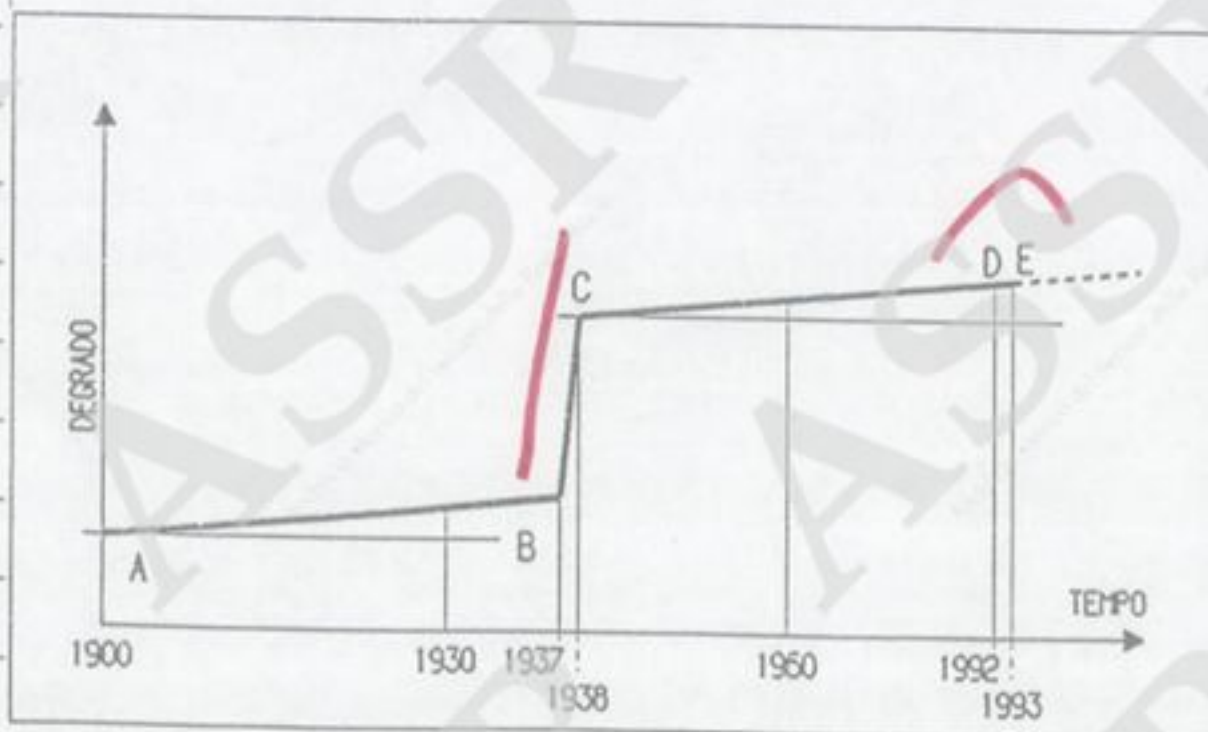
Il terzo tipo, accanto a tempi altrettanto lunghi (usura), è quello che più frequentemente si concretizza in azioni puntuali che, in tempi brevi, producono forti alterazioni.

Ne consegue la seguente relazione:

DEGRADO INCREMENTALE = DEGRADO MATERICO + DEGRADO
ANTROPICO + DEGRADO DOVUTO ALL'USO.

*presente
dell'uso*

Ora, per il caso in specie - le Terme di Caracalla -
potremmo più chiaramente rappresentare in un
diagramma cartesiano il comportamento del degrado,
assumendo una condizione di partenza prima
dell'intervento 1937-38, ponendo in ascissa il
fattore "tempo" e in ordinata l'entità del degrado:
rappresentando concettualmente l'andamento nel
nostro secolo avremmo il seguente diagramma:



Come si evince dalla rappresentazione in diagramma
il "degrado incrementale" ha andamento lineare

(debolmente crescente) fra i punti A-B (1900-1937), ha un notevole picco fra i punti B - C (in coincidenza con i lavori per la realizzazione del Teatro) e torna a stabilizzarsi nel suo andamento lineare fra i punti C - E (1938-1993).

L'intervallo di tempo che ci interessa è quello fra i punti D -E (relativo alla stagione teatrale 1993, oggetto del quesito): dal diagramma di rappresentazione è da dedurre che l'incremento del degrado afferente alla stagione 1993 non presenta nessun nuovo avvertibile trauma suppletivo.

Infatti, dall'esame dei luoghi non è emersa la presenza di danni occasionali aggiuntivi riconducibili all'anno 1993. D'altra parte la residua evoluzione lineare del degrado non manifesta nell'arco di tempo di un solo anno effetti in alcun modo rilevabili. |||

Certamente è da dedurre che il vero salto (traumatico) di "degrado incrementale" si ebbe con i lavori del 1938, ed è anche comprensibile come un contenimento dello stesso si sia voluto perseguire con la "revoca della concessione d'uso" all'E.A.T.O., capace di consentire la rimozione o la parziale riduzione di quegli effetti.

Si può quindi affermare che lo svolgimento della stagione teatrale 1993 non ha potuto provocare un degrado incrementale apprezzabile.

Resta semmai difficilmente comprensibile, anche se trattasi di nuovo potenziale degrado "annunciato" (e non ancora consumato), come si sia potuto sottoscrivere un "Protocollo preliminare d'intesa" (7 aprile 1993) raccolto poi in Decreto ministeriale (13 aprile 1993) tendente sì allo "smontaggio dell'attuale impianto e al ripristino integrale dell'area ora occupata entro il termine massimo di un anno", ma concedendo nuovamente per l'uso teatrale di un decennio altra area contigua all'attuale sempre nel compendio monumentale termale, comportando tutto ciò, inevitabilmente nuove attrezzature, nuovi impianti, nuovi appoggi, e dunque nuovo degrado incrementale.

Concludendo in risposta al quesito N. 3 si può affermare che l'uso del complesso monumentale delle Terme di Caracalla per la Stagione lirica 1993 non ha potuto provocare un degrado incrementale apprezzabile.

In ordine alla memoria CODACONS (del 14 Aprile 1994) trasmessa dalla cancelleria del Collegio per i reati

ministeriali, i Periti ne hanno preso visione, ritenendo tuttavia le argomentazioni ivi contenute pertinenti alla più generale problematica della gestione dei beni culturali del nostro Paese, e per quanto riguarda il caso delle Terme di Caracalla, riassorbite nelle risposte ai quesiti posti.

Con ciò il Collegio peritale ritiene di aver corrisposto a quanto richiestogli senza altro scopo che quello di far conoscere la verità sui fatti.

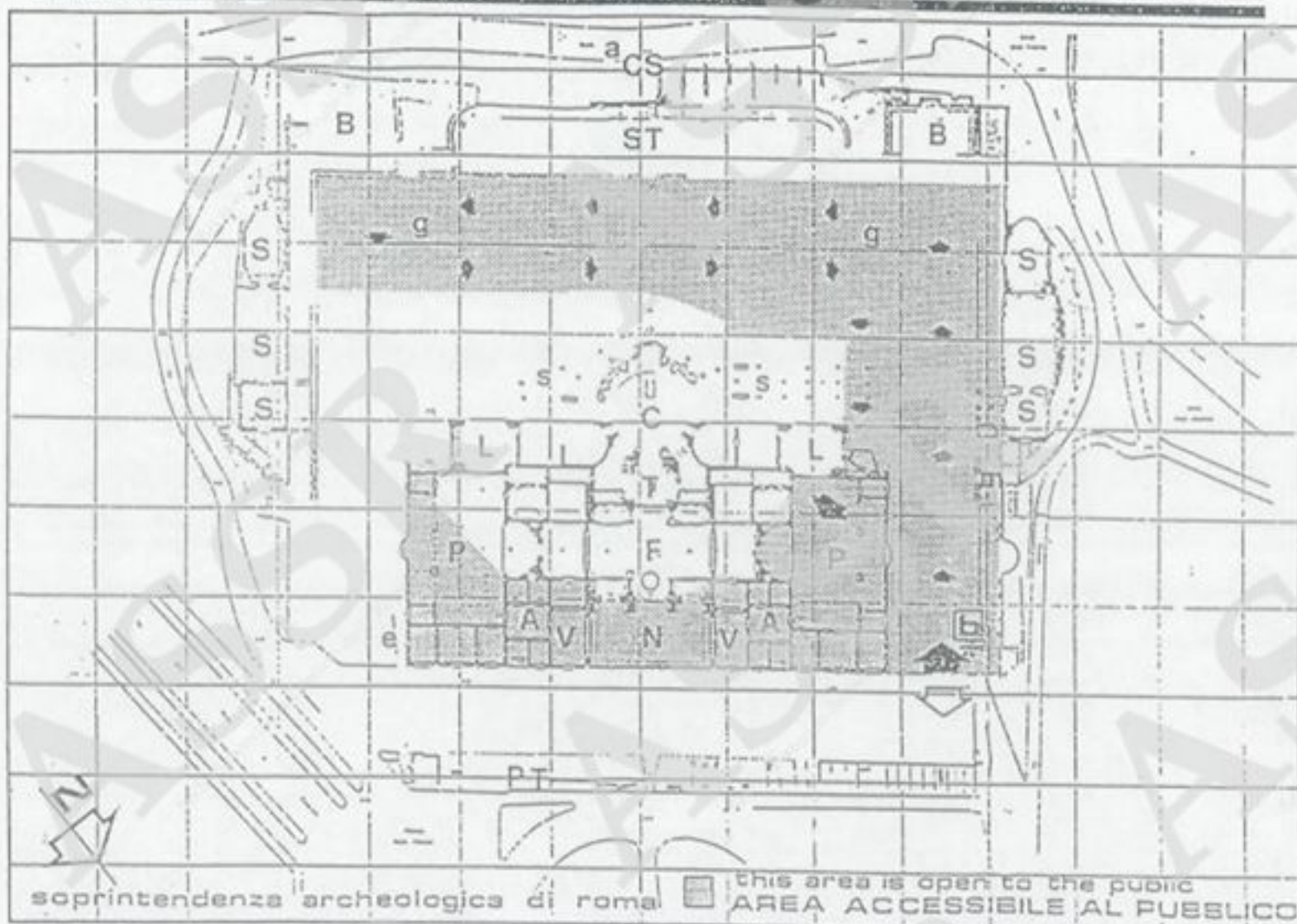
PROF. REMO CALZONA

PROF. DONATO M. FONTANA

PROF. FRANCESCO GURRIERI

Roma, 15 Aprile 1994

TERME DI CARACALLA



OMAGGIO FREE

ENTRATA ENTRANCE 40 USCITA EXIT BIGLIETTERIA TICKET SERVIZI SERVICES

CORPO CENTRALE

V
A
P
L
C
T
F
N

Vestibulum
Apodyterium
Palaestra
Laconicum
Calidarium
Tepidarium
Frigidarium
Natatio

Hall
Dressing Room
Exercise Room

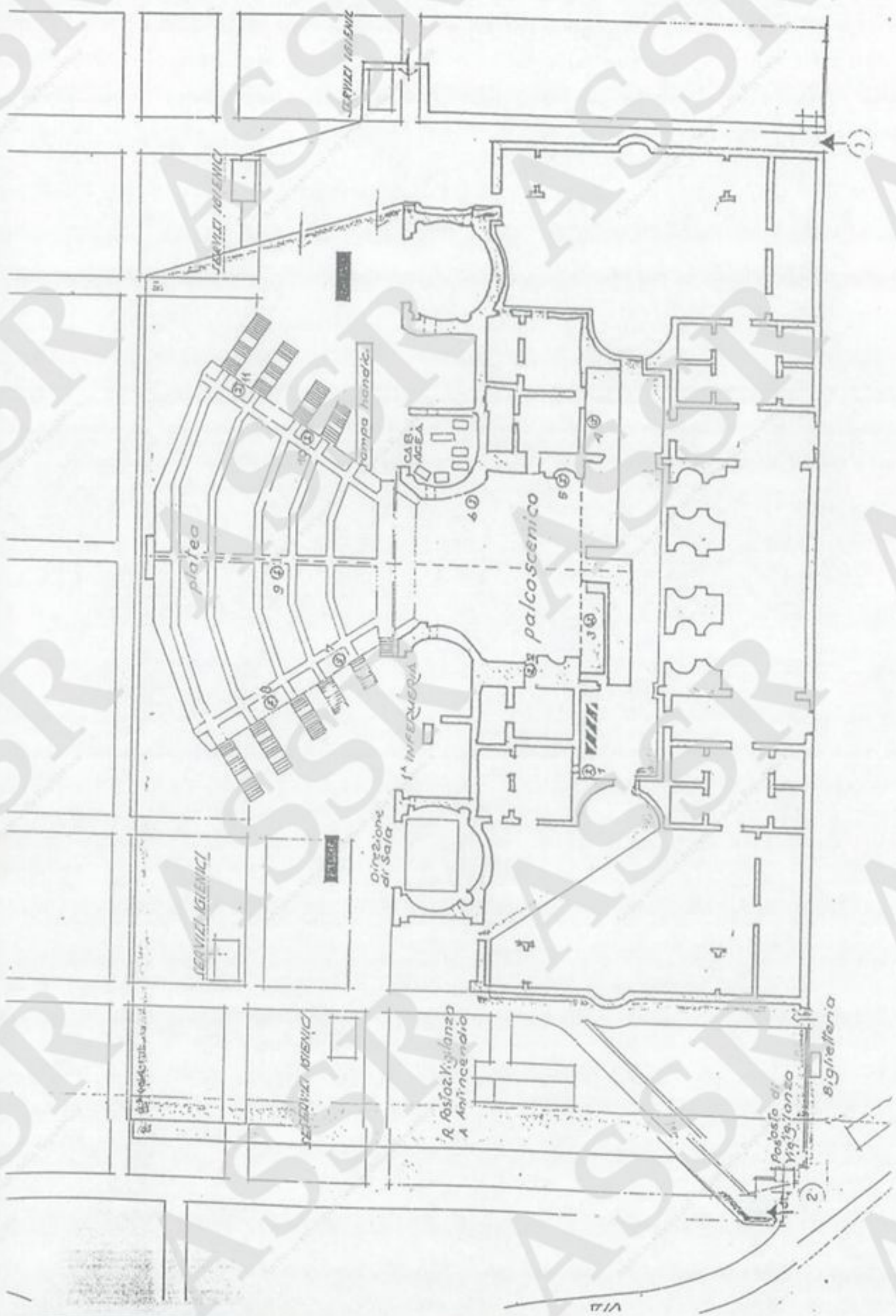
Swimming Pool

RECINTO ESTERNO

PT
S
B
ST
CS
a
s
e
m
g

Porticus
Aula
Bibliotheca
Stadium
Cisternae
Aquaeductus
Sotterranei
Domus
Mitraeum
Xystus

Porticoes
Room
Libraries
Stadium
Cisterns
Subterranean Passages
Roman House
Gardens





TEATRO DELL' OPERA DI ROMA

Roma, 31 marzo 1994

TEATRO DELL' OPERA ROMA
31.03.94 03688
PROTOCOLLO

Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali
Soprintendenza Archeologica
P.zza di S. Maria Nova, 53

e.p.c.

Al Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali
Gabinetto del Sig. Ministro
Via del Collegio Romano, 27

Al Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali - Ufficio Centrale
per i Beni A.A.A.A. e S.-Div.IV^a
Via di S. Michele, 22

Al Sindaco del Comune di Roma

Al Soprintendente ai Beni
Ambientali e Architettonici
di Roma
Via di S. Michele, 17

Dott. Pietro Giordano
Sostituto Procuratore
della Repubblica
c/o Tribunale Penale
Piazzale Clodio

Alla Procura della Repubblica
c/o la Pretura Circondariale
Piazzale Clodio

Al Comando di Polizia Giudiziaria
Piazza della Consolazione, 4

Al Ministero delle Finanze
Direzione Generale Demanio-Div.V^a
Via del Quirinale, 30

Alla USL RM1
Via Ariosto, 9

R O M A

TEATRO DELL'
OPERA
DI ROMA

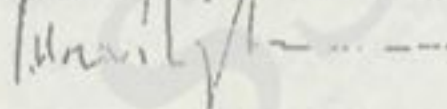
2.

OGGETTO: Terme di Caracalla - Tutela ai sensi della legge
1089/1939.

A seguito della nota n° 02807 del 15 corrente,
relativa all'oggetto, si comunica che le operazioni di sgombero
dell'area del comprensorio di Caracalla sono in stato avanzato
e si provvederà, quanto prima, alla conseguente pulizia
dell'area.

Si resta in attesa di notizie in ordine alla
costituzione di una apposita Commissione tecnica per un
approfondito studio di un progetto per lo smontaggio delle
strutture di palcoscenico.

IL SUB-COMMISSARIO
Vittorio Ripa di Meana





SINTESI CARACALLA

Perchè mai, nella vicenda di Caracalla, il decreto di revoca della concessione al Teatro dell'Opera di Roma (settembre '92) fu seguito da quello della deroga provvisoria (maggio '93), dopo otto mesi? I fatti sono semplici. Il Teatro dell'Opera, ricorrendo al TAR, ottenne la sospensiva del primo decreto (dicembre '92). Quando il Consiglio di Stato su ricorso del Ministero si è pronunciato contro la sospensiva (marzo '93), dichiarando prevalente ma non esclusivo l'interesse della tutela archeologica e indicando l'opportunità d'una soluzione alternativa fuori dall'area monumentale più a rischio, è stato necessario trattare con la controparte un protocollo d'intesa sull'immediato trasferimento degli impianti teatrali e adottare il conseguente decreto (aprile '93). Ma poi, un altro mese circa s'è perso a causa della crisi capitolina. Quando il Commissario prefettizio, Alessandro Voci, ha sostituito il Sindaco, Franco Carraro, erano esauriti i tempi tecnici per stipulare i contratti necessari a trasferire impianti e strutture fuori dell'area archeologica a rischio (almeno trenta giorni soltanto per l'approvazione del progetto e l'affidamento dei lavori mediante gara pubblica). Ma contrastando chi voleva imporre l'ennesimo fatto compiuto, con le maestranze del Teatro dell'Opera già impegnate e le agenzie turistiche allarmate in un periodo di particolari difficoltà economiche, prima del terzo decreto (maggio '93) sono state chieste e ottenute notevoli misure per garantire la serietà dell'operazione. Anzitutto, impegno finanziario del Comune a garanzia del trasferimento delle strutture subito dopo l'estate, con termine ultimo il 31 dicembre '93. Inoltre, immediato alleggerimento degli impianti. Infine, assunzione da parte del Comune e del Teatro dell'Opera delle responsabilità per ogni eventuale danno, sia dinanzi alla Corte dei Conti sia in ogni altra sede giudiziaria.

Ora, considerando le inadempienze del Teatro dell'Opera sulla rimozione dei materiali entro il 31 dicembre '93, con decreto del 25 febbraio '94 in corso di registrazione alla Corte dei Conti sono stati revocati tutti i provvedimenti autorizzatori dell'aprile '93.

CODACONS



Associazione riconosciuta
ai sensi dell'art. 5 D. lg. C.P.S. 15/9/47 n. 896
e quale associazione di
Protezione Civile e Ambientale
con D.P.G. R. Lazio n. 2495/91

SEDE NAZIONALE
Roma 00195 V.le Mazzini, 73
Tel-Fax 06-3251738

UFFICIO LEGALE NAZIONALE
Roma 00192
Viale Della Milizia, 9
Fax 06-3253067

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori

RESEAU INTERNATIONAL
D'AVOCATS Studi collegati a:
Algeri, Barcellona, Lisbona,
Copenaghen, Londra,
Tunisi, Copenaghen, Parigi,
Francoforte, Ginevra,
Bruxelles
Telex 82500 82 RESEAU I

SEDI INTERREGIONALI
PIEMONTE - LOMBARDA Via
Cusani, 5 - Milano
LIIGURIA - TOSCANA Via Giu-
seppe Ricci, 58 - Firenze
ABRUZZI - MOLISE Via Napoli
19 - Roccaraso (AQ)

SEDI REGIONALI
TRENTINO ALTO ADIGE Via
Salvini 17 - Bolzano (TN)
EMILIA - ROMAGNA Via
Fornaciari, 41 - Reggio Emilia
MARCHE Piazza XX Settem-
bre, 77 - Civitanova Marche (MC)
LAZIO - COSTA TIRRENO IN-
FERIORE (con 64 sedi locali)
Piazza S. Leonardo
Tulo di Montano (LT)
PUGLIA Via Diego Polverio, 120
Taranto
BASILICATA Via Livorno, 31
Potenza
CAMPANIA Via Solimena, 3 Na-
poli
CALABRIA Via C. 7. app. 8
Univ. Catanzaro - Catanzaro
SICILIA Via Nuova Sicilia, 103
Catania
SARDEGNA Via A. De Gasperi,
5 - Sassari

SEDI INTERPROVINCIALI
AVF (I) - BENEVENTO
Via Cimbalisti, 53 - Cinesimonda
(AV)

SEDI PROVINCIALI
PIEMONTE Via F. Verrone, 43
BOLOGNA Via Mantova, 7/II
MACERATA Via Ancona, 80
LATINA Via Firenze 4 Gioia,
FROSINONE Piazza Umberto
I, 25 - G. Giovanni Incarico
NAPOLI Piazza Cavour, 19
SALERNO Via M. Schipa, 41
CASERTA Viale Della Giustizia
Fondamenta di Sessa A.
CATANIA Via Firenze, 70

SEDI LOCALI
FROSINONE Via Vesuvio, 15
PALERMO N. di Cava 130
MANTOVA V. Pavia, 8

Ass. Utenti dei Servizi Pubblici
Ass. per la Difesa dei Diritti Civili nella Scuola
Ass. Utenti del Trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario
Ass. per la Tutela dei diritti del malato
Centro Ricerche sul Territorio
Associazione Fumo No
A.F.I. (Ass. Ecologica Fotosub d'Italia)
Ass. per la Tutela degli Utenti dell'Informazione e della Stampa
e del Diritto d'Autore
Associazione Utenti della Giustizia

Gent.mo
Ministro Ambiente
Alberto Ronchey
fax 6793156

Gent.mo
Direttore Generale
Ministero Beni Culturali
Dott. Sisinni
fax 6793156

Essendo interessati, quali parti nei procedimenti
giurisdizionali relativi nonché per i fini statutori perseguiti
chiediamo di inviarci il D.M. 25/2/94 (vedi Il Messaggero
2/3/94 pag. 29) relativo ad ordine di sequestro e restituzione
dell'area di Caracalla ai sensi della L. 241/90 e 328 c.p.
chiediamo ricevere copia a mezzo fax al numero 3253067 prima
apertura verbale sopralluogo effettuato dal Tribunale del
Ministri domani giovedì 3/3/94 h. 11,30.

per il Codacons
il Segretario Generale
avv. prof. Carlo Renzi

per
l'Associazione per la tutela dell'Area
di Caracalla
Michael J. J.

Ass. Democratica contro le droghe
Coordinamento Comitati Difesa Utenti e Consumatori
Ass. Utenti Servizi Telefonici
Ass. Utenti Servizi Turistici, Sportivi e della Multi proprietà
A.D.D.M. (Ass. per la Difesa dei Diritti degli immigrati)
Euroall Codacons (Ass. Naz. di Protezione Civile Ambientale)
Ass. Utenti Autostrade
Ass. Utenti Servizi Finanziari, Bancari e Assicurativi
A.P.R.O.D.U.C. (Ass. per la tutela delle proprietà collettive e dei
diritti di uso civico)
CONSUMIFANTE (Consumatori Utenti Ambiente)

Prontorio dell'ELCA (Istituto Internazionale per il Consumo e l'Ambiente)

Dott. S. Valente



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

GABINETTO

All'Associazione CODACONS

R O M A

(Rif.to Fax del 2.3.94)

Prot. n. 2860 / 4512.3.2. / ee - 2 MAR. 1994

OGGETTO: Trasmissione copia del D.M. 25.2.94.

Si rimette copia del D.M. 25.2.94 peraltro sottoposto allo stato alla registrazione della Corte dei Conti.

IL CAPO DI GABINETTO

*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI,
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

Divisione IV

Prot. N° 2029/IVF10 Allegati

Roma,

25 FEB. 1994

19

Al Signor Ministro

SEDE

Risposta al Foglio del
Dir. Sez. N°

OGGETTO: Revoca D.M. 13.4.1993

Come noto, a seguito dell'incontro del 24.3.93 si convenne di costituire un gruppo di lavoro tra rappresentanti di questo Ministero e del Comune di Roma per pervenire ad un protocollo d'intesa, ai fini della concessione decennale al Comune stesso per l'E.A.T.O., di uno spazio nell'ambito delle Terme di Caracalla, ma in area diversa da quella occupata e costituita da presenze archeologiche rilevanti, quali il Calidarium, il Frigidarium e il Tepidarium.

L'area individuata, non caratterizzata, appunto, da testimonianze archeologiche (il prato) sarebbe stata usata per il periodo strettamente necessario alle singole Stagioni liriche estive, in attuazione di un progetto da concordarsi con le Soprintendenze competenti e, quindi, da approvare e autorizzare da questo Ministero, che, infatti ha già trasmesso quello presentato al competente Comitato di Settore.

In tale decennio il Comune avrebbe provveduto a spostare in altro sito, non sottoposto a tutela, l'intero impianto.

Il protocollo d'intesa firmato il 3.4.93 venne recepito nell'atto concessorio approvato con D.M. 13.4.93.

Iniziarono gli incontri tecnici per la individuazione e la definizione della soluzione alternativa sulla base di un progetto (Varisco) di larga massima e, intanto, il 7.5.93 il Commissario Prefettizio al Comune di Roma chiese alla S.V. la proroga dell'uso dello spazio occupato nelle Terme di Caracalla per la sola Stagione lirica estiva 1993, evidenziando i tempi strettissimi per l'attuazione del nuovo impianto. Tale proroga fu concessa con il D.M. 17.5.93.

Poichè le condizioni e le garanzie poste e ribadite con i DD.MM. suddetti non sono state osservate, giusto quanto evidenziato dalla Soprintendenza Archeologica di Roma e nonostante il sollecito e la diffida rivolti da questo Ufficio Centrale al Comune e all'E.A.T.O. di Roma, è evidente che sono venuti a mancare i presupposti fondamentali per la concessione d'uso di cui al D.M. 13.4.93.

Ciò stante, questo Ufficio sottopone all'esame e alla firma della S.V. l'unito testo di decreto ministeriale di revoca dell'anzidetto D.M. 13.4.93.

IL DIRETTORE GENERALE



Al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

VISTA la legge 1.6.1939 n.1089;

VISTA la legge 30.3.1965 n.340;

VISTA la legge 14.1.1993 n.4;

VISTO il protocollo preliminare d'intesa stipulato il 3.4.1993 tra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il Comune di Roma e l'E.A.T.O. Roma;

VISTO il D.M. 13.4.1993 con cui è stato concesso al Comune di Roma per l'Ente Autonomo Teatro dell'Opera e per lo svolgimento della stagione lirica estiva lo spazio individuato nel suddetto protocollo preliminare d'intesa per dieci anni a partire dal 1993 e per il periodo strettamente necessario per l'effettuazione della stagione lirica estiva, a conclusione del quale, lo spazio concesso avrebbe dovuto essere restituito nelle condizioni di piena fruibilità e decoro, subordinando tale concessione all'allestimento del nuovo impianto teatrale, da concordare con le competenti Soprintendenze nello spazio a ciò individuato;

VISTO il D.M. 17.5.1993 con cui è stato concesso al Comune di Roma per l'Ente Autonomo Teatro dell'Opera per il solo svolgimento della stagione lirica estiva 1993 lo spazio attualmente occupato per essere consegnato alla Soprintendenza Archeologica di Roma, libero da impianti e da strutture, entro il 31 dicembre 1993 e con cui si è stabilito che il Comune di Roma avrebbe dovuto presentare il progetto esecutivo e il capitolato, ed espletare la gara e affidare i lavori per l'esecuzione entro il 30 settembre 1993, realizzando il nuovo impianto entro il 31 marzo 1994;

ATTESO che la Soprintendenza Archeologica di Roma con Fax 24.2.1994 ha segnalato che il Teatro dell'Opera non ha dato adempimento a quanto disposto con i DD.MM. sopra citati, e in particolare:

"- non ha provveduto a sgomberare dal complesso monumentale le deturpanti attrezzature stabili della scena di cui era stata prescritta la rimozione entro il 31 dicembre 1993;

- non ha consentito la corretta fruizione del monumento da parte del pubblico, lasciando in abbandono sul posto detriti, immondizie, cataste di arredi e materiali smontati dalla cavea;

- non ha munito l'area già in concessione di regolare recinzione, necessaria fino al completamento delle operazioni di sgombero, con pregiudizio della pubblica incolumità, oltre che del decoro;

- non ha riconsegnato alla Soprintendenza entro il 31 dicembre 1993 l'area già in concessione, tuttora abusivamente detenuta;



Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

- non ha provveduto a presentare per la necessaria approvazione, il progetto esecutivo della nuova struttura teatrale che dovrebbe essere realizzata entro il 31 marzo 1994; considerati i tempi è da escludere che ciò possa avvenire";

CONSTATATO, per quanto sopra riportato, l'atteggiamento di sostanziale inadempienza da parte del Comune di Roma e dell'EATO Roma, e ciò nonostante il sollecito e la diffida di cui alle note del Ministero - Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.A. e S. - n.A109/IVF10 dell'8.1.94 e n.1504/IVF10 dell'11.2.94;

CONSTATATO, pertanto, che tale atteggiamento ha fatto venire meno le garanzie e i presupposti necessari alla corretta attuazione della concessione di cui al D.M. 13.4.93, così privando dei fondamenti essenziali lo stesso protocollo d'intesa del 3.4.93;

DECRETA

Art. 1 - Il D.M. 13.4.1993 è revocato.

Art. 2 - Il Comune di Roma è tenuto a restituire alla Soprintendenza Archeologica di Roma lo spazio ancora occupato dall'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma libero da impianti e strutture entro e non oltre il 31 marzo 1994, fatti salvi gli obblighi erariali.

Roma, li 25-2-1994

IL MINISTRO

Alberto Arbasino

L. H.
Pe

ve



COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
VIA TRIBONIANO N. 3

STAMPERIA REALE DI ROMA

11/19/93 Coll
N 1348/93 R.C.

Al Sig. Ministro Alberto Ruocco

Ricordo Persenole

COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
presso il TRIBUNALE di ROMA
via Triboniano n. 3
FAX 06/6868522

N. 49/93 Coll.
N. 13418/93 R.G. P.M.

Procedimento Penale Ronchey Alberto art. 323 C.P.

S I N O T I F I C H I

all'on.le Alberto RONCHEY nato a Roma il 27.9.1926 ivi
residente in Via Tito Livio n. 162

Roma li, 22 febbraio 1994.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Livia Salmeri

COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
presso il TRIBUNALE di ROMA
Via Triboniano n. 3

INCIDENTE PROBATORIO RELATIVO AD UNA PERIZIA
E ALLA ISPEZIONE DEI LUOGHI
- art. 392 lett. f e art. 244 e segg. c.p.p. -

Il collegio così composto:

PRESIDENTE Dott. Ivo GRECO
GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria EUFORBIO
GIUDICE Dott. Guglielmo CARISTO

Nel procedimento n. 49/93 Coll - 13418/93 PM. nei confronti
di Ronchey Alberto per il reato di cui all'art. 323 C.P.

- Ritenuta la necessità di procedere con incidente probatorio ad una perizia tecnica per valutare l'eventuale danno architettonico prodotto ai luoghi ed ai manufatti delle Terme di Caracalla nello spazio occupato dall'Ente Autonomo Teatro dell'Opera, in occasione dello svolgimento della stagione lirica estiva 93;
- che il nuovo impianto, già programmato per il 1994, rende l'accertamento peritale non più ripetibile per l'inevitabile mutamento dello stato dei luoghi che le suddette opere comporteranno;
- che la particolare delicatezza della materia e la conseguente esigenza di servirsi di tecnici altamente specializzati in varie e distinte discipline rendono necessaria la nomina di più periti riuniti in collegio;
- che, nel contempo, per una cognizione diretta dello stato dei luoghi, il Collegio ritiene di dover disporre una ispezione della zona;

P. T. M.

visto l'art. 224 c.p.p. e art. 1 legge 5.6.1989 n. 219,
dispone d'ufficio, con incidente probatorio, perizia
collegiale e per l'effetto nomina periti:

- a) Prof. Donato Maria FONTANA, Ordinario di Fisica Tecnica -
Facoltà di Ingegneria Università di Roma, La Sapienza;
- b) Prof. Dott. Francesco GURRIERI, Ordinario di restauro dei
monumenti nell'università degli studi di Firenze;

c) Prof. Ing. Remo CALZONA, Ordinario di tecnica delle costruzioni Facoltà di Ingegneria Università di Roma, La Sapienza.

Ai periti il Collegio ritiene di dover sottoporre il seguente quesito:

Dicano i periti, dopo aver descritti i luoghi, se l'uso del complesso monumentale delle Terme di Caracalla per la stagione lirica 1993 abbia potuto produrre un degrado del monumento ad esso uso direttamente collegabile, illustrando con relazione scritta la rilevanza e la natura dell'eventuale degrado;

F I S S A

per il giuramento e per la proposizione del quesito, il giorno 3.3.1994 h. 11.30 presso il complesso monumentale delle Terme di Caracalla.

Visti gli artt. 244 e segg. c.p.p.

D I S P O N E

ispezione giudiziale dei luoghi per lo stesso giorno e la stessa ora.

M A N D A

alla Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento all'indagato, anche ai fini della eventuale nomina di consulente tecnico ai sensi dell'art. 230 c.p.p., nonché al denunciante CODACONS.

Si dia avviso al difensore di fiducia, ai periti nominati, nonché al Sopraintendente ai beni archeologici di Roma dott. Adriano La Regina perchè predisponga le misure opportune per il libero accesso del Collegio e dei periti alla zona in questione.

Roma 11.21/2/94

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Livia Salmeri

IL PRESIDENTE

I GIUDICI

Dopo

oggi, 21 FEB. 1994

IL CANCELLIERE
(Livia Salmeri)

E' copia con
Roma, 11

originalo
22 FEB. 1994
IL CANCELLIERE
(Livia Salmeri)

COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
presso il TRIBUNALE DI ROMA
Via Triboniano, 3

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1944 il 23 alle ore 11³⁰
del mese di Febbraio in Roma

I sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria Bigi
CATALDI e BALLARIN

addetti al collegio

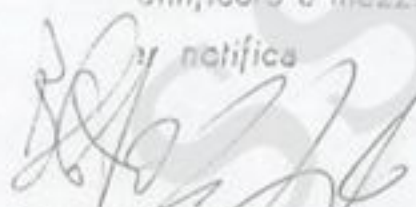
attestano di aver notificato presso Ministero
dei Beni Culturali e delle Belle Arti

copie di Atto di rinuncia nella mani
di Ugo Gregorini nato a Roma

il 9-2-1944 nella sua qualità di Vice Capo di Gabinetto
antificato a mezzo -

si notifica

Per ricevuta


Ballarin

COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
presso il TRIBUNALE di ROMA
Via Triboniano n. 3

N. 49/93 Coll.
N. 13418/93 R.G. notizie reato

INFORMAZIONE DI GARANZIA
- art. 369 c.p.p. -

Si informa l'on.le Alberto RONCHEY, nato a Roma il 27.9.1926, ivi residente in Via Tito Livio n. 162, in quanto puo' avervi interesse quale persona sottoposta alle indagini;

C H E

questo Ufficio sta procedendo ad indagini per il reato p. e p. dall'art. 323 co. 1° e 2° C.P. perche in qualita di Ministro Segretario di Stato per i Beni Culturali, dopo l'emissione di precedente D.M. (mai revocato) dello stesso Ministero B.C. del 16.9.92 contenente la revoca del NULLA OSTA all'Ente Autonomo Teatro dell'Opera per l'uso delle Terme di Caracalla (a decorrere dall' 1.10.92)) e contenente l'ordine di restituzione integrale di tutta l'area archeologica ai fini della tutela del complesso monumentale, dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 29.3.93 confermativa in grado d'appello della revoca del predetto NULLA OSTA (per "assicurare reale e costante tutela di conservazione e decoro del bene archeologico") dopo la prospettazione ministeriale di asserite "soluzioni alternative" per "garantire il corretto uso del bene" e dopo abusando della sua funzione e dei conseguenti poteri sottoscriveva ed emanava il D.M. 17.5.93 con il quale veniva nuovamente concesso l'uso dello stesso spazio delle Terme predette per lo svolgimento della stagione lirica estiva del 1993 all'E.A.T.O.; al fine di procurare all'E.A.T.O., il vantaggio patrimoniale di non perdere l'ordinario introito della stagione lirica estiva del 1993, e, inoltre, il vantaggio patrimoniale dell'erogazione di un contributo straordinario del Comune di Roma per L. 6.000.000.000 e per L. 1.600.000.000 (variazione di bilancio deliberata dalla Giunta il 16.4.93, poi ratificata dal Commissario Prefettizio), contributo concesso per il "trasferimento degli impianti e degli allestimenti per lo svolgimento della stagione lirica alle Terme di Caracalla" nell'estate 1993, vantaggio divenuto ingiusto per

la mancata esecuzione del trasferimento stesso.
Compresso in Roma, primavera - estate 1993.

Roma, 29/1' FEB. 1994

IL COLLEGIO

dott. Ivo GRECO - Presidente

dott. M. Rosaria EUFORBIO - Giudice

dott. Guglielmo CARISTO - Giudice

COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
presso il TRIBUNALE DI ROMA
Via Triboniano, 3

RELATA DI NOTIFICA

L'anno _____ il _____ alle ore _____

del mese di _____ in _____

i sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria _____

edetti al collegio

attestano di aver notificato presso _____

copia di _____ nelle mani

di _____ nato a _____

il _____ nella sua qualità di _____

identificato a mezzo _____

Per notifica

Per ricevuta

III

L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (1).

Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (1/a).

1. 1. (2)

2. 1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ed i Ministri».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «e contro i Ministri».

3. 1. (3)

4. 1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

5. 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

6. 1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

7. 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per terri-

torio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

8. 1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata remissione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

9. 1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1989, n. 13.
(1/a) Vedi, anche, la L. 5 giugno 1989, n. 219, riportata al n. IV.

(2) Sostituisce l'art. 96 della Costituzione.

(3) Sostituisce l'art. 12, L. 11 marzo 1953, n. 1, riportata alla voce CORTE COSTITUZIONALE.

4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

10. 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

11. 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

12. 1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. E' altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

13. 1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché applichi le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.

14. 1. La presente legge costituzionale entra

LEGGE COSTITUZIONALE 16 GENNAIO 1989, N. 1, E NORME IN
MATERIA DI PROCEDIMENTI PER I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 96
DELLA COSTITUZIONE.

STAND. DOC.: LC 1989 01 16 0001 0001 00

ART. 1.

1. L'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE E' SOSTITUITO DAL SE-
GUENTE:

"ART. 96. - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED I
MINISTRI, ANCHE SE CESSATI DALLA CARICA, SONO SOTTOPOSTI, PER
I REATI COMMESSI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, ALLA GIU-
RISDIZIONE ORDINARIA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA O DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, SECONDO LE NORME STABILI-
TE CON LEGGE COSTITUZIONALE".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: CR 0096 00

LEGGE COSTITUZIONALE 16 GENNAIO 1989, N. 1,

MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 96, 134 E 135 DELLA COSTITUZIONE E
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1, E NORME IN
MATERIA DI PROCEDIMENTI PER I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 96
DELLA COSTITUZIONE.

STAND. DOC.: LC 1989 01 16 0001 0003 00

ART. 3.

1. L'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953,
N. 1, E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 12. - 1. LA DELIBERAZIONE SULLA MESSA IN STATO DI AC-
CUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER I REATI DI ALTO TRA-
DIMENTO E DI ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE E' ADOTTATA DAL PAR-
LAMENTO IN SEDUTA COMUNE SU RELAZIONE DI UN COMITATO FORMATO
DAI COMPONENTI DELLA GIUNTA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DA
QUELLI DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI COMPETENTI PER
LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN BASE AI RISPETTIVI REGOLAMEN-
TI.

2. IL COMITATO DI CUI AL COMMA PRIMO E' PRESIEDUTO DAL PRE-
SIDENTE DELLA GIUNTA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA O DAL PRESI-
DENTE DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, CHE SI ALTERNANO
PER CIASCUNA LEGISLATURA.

3. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA PRIMO SI APPLICANO ANCHE
ALLE IPOTESI DI CONCORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MI-
NISTRI, DI MINISTRI NONCHE' DI ALTRI SOGGETTI NEI REATI PREVI-
STI DALL'ARTICOLO 90 DELLA COSTITUZIONE.

4. QUANDO SIA DELIBERATA LA MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, LA CORTE COSTITUZIONALE PUO' DI-
SPORRE LA SOSPENSIONE DALLA CARICA".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LC 1953 03 11 0001 0012 00

RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:

CR 0090 00



Roma, 8 GEN. 1994

Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

Al Soprintendente del
Teatro dell'Opera di Roma
Via Firenze, 72

00184 R O M A

Divisione IV - Sez. III
Prot. N. 2/109/1432 Allegati

Risposta al Foglio del
Dir. For. N. 2/109/1432

OGGETTO ROMA - Terme di Caracalla - EATO - Decreti ministeriali
14-4-1993 e 17-5-1993

- e p. c. Al Soprintendente Archeologo di
ROMA
- " Al Gabinetto del Ministro
SEDE
- " Al Sindaco del Comune di Roma
ROMA
- " Al Soprintendente ai Beni Ambienta-
li e Architettonici di
ROMA
- " Alla Procura della Repubblica pres-
so la Pretura Circondariale
Piazzale Clodio
ROMA
- " Al Comando di Polizia Giudiziaria
Piazza della Consolazione, 4
ROMA
- " Al Ministero della Finanze - Dire-
zione Generale Demanio - Div. V
Via del Quirinale, 30
ROMA
- " Alla U.S.L. RM1
Via Ariosto, 9
ROMA
- e p.c. Alla Divisione VI.
N. U. C.



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI,
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

Divisione: _____

Prot. N° _____ Allegato _____

Roma, _____ 19 _____

Al _____

Risposta al Foglio del _____
Dir. _____ Loc. _____ N° _____

OGGETTO: _____

- 2 -

La Soprintendenza Archeologica di Roma con la nota prot. 345 del 7-1-94 che fa seguito alla n. 24554 del 31-12-93, ha comunicato che l'area in concessione all'E.A.T.O. è stata liberata dal solo ingombro della platea, ma rimangono, invece, sul sito archeologico, oltre ai manufatti del Testro, cumuli di materiale di ogni tipo che rendono l'area archeologica indecente e pericolosa per i visitatori.

Si diffida pertanto la S.V. a procedere con urgenza agli adempimenti previsti dal D.M. 17-5-93 art. 2, secondo quanto già richiesto con nota del Ministro prot. 14711 del 9-12 u.s. e ad eliminare quanto rende indecorosa e pericolosa l'area archeologica.

Si rammenta, con l'occasione, al Comune di Roma la responsabilità in caso di danno al monumento e alle persone che deriva allo stesso come precisato dal citato D.M., all' art. 6.

IL DIRETTORE GENERALE



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DI ROMA

PIAZZA DI S. MARIA NOVA, 53 - 00186 ROMA
TEL. 6990110 - FAX 6787689

Prot. N° 345 Allegati 5 foto

OGGETTO: Roma - Terme di Caracalla.

E.A.T.O. - Applicazione decreti ministeriali 14.4.1993 e 17.5.1993.



Al Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali

Gabinetto del Sig. Ministro

Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

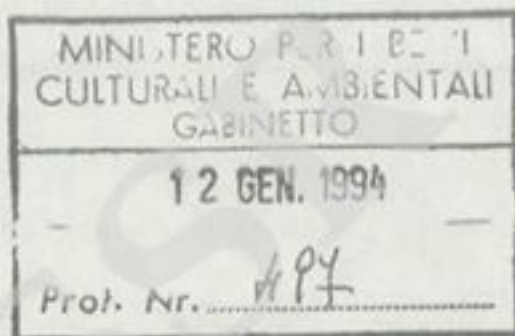
Risposta al Foglio del
Dir. L. N°

Al Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali - Ufficio Centrale
per i Beni A.A.A.A. e S.
Divisione IV
Via di S. Michele, 22
00153 ROMA

Si porta a conoscenza che l'area in concessione all'E.A.T.O. anche se liberata dal solo ingombro della platea, verrà resa accessibile a causa della rimozione della recinzione; rimangono invece sul sito archeologico, oltre ai manufatti del teatro, cumuli di materiale e scorie di ogni tipo che rendono l'area archeologica indecente e pericolosa per i visitatori.

Si ritiene che a causa delle indecorosità il monumento debba essere chiuso; per la riapertura al pubblico sarà necessario un pronto intervento atto a ristabilire il decoro e le misure di sicurezza necessarie.

IL SOPRINTENDENTE
Adriano La Regina



9572.3.2 / 22





17 DIC. 1993

DICHIARAZIONE RONCHEY SU CARACALLA

La perizia di Licia Borrelli Vlad sul mezzo secolo di danni arrecati al complesso archeologico di Caracalla ristabilisce per intero, finalmente, la verità dei fatti. Sulle vicende seguite durante l'ultimo anno, è necessario ricordare come sono andate le cose. Perché il decreto di revoca della concessione al Teatro dell'Opera di Roma (settembre '92) fu seguito da quello della deroga provvisoria (maggio '93), dopo otto mesi? Il Teatro dell'Opera, ricorrendo al TAR, ottenne la sospensiva del primo decreto (dicembre '92). Quando il Consiglio di Stato su ricorso del Ministero si pronunciò poi contro la sospensiva (marzo '93), un altro mese fu perso a causa della crisi capitolina. Quando il Commissario prefettizio, Alessandro Voci, sostituì il Sindaco, Franco Carraro, erano esauriti i tempi tecnici per stipulare i contratti necessari a trasferire impianti e strutture fuori dell'area archeologica a rischio (almeno trenta giorni soltanto per l'approvazione del progetto e l'affidamento dei lavori mediante gara pubblica).

Ma contrastando chi voleva imporre l'ennesimo fatto compiuto, con le maestranze del Teatro dell'Opera già impegnate e le agenzie turistiche allarmate in un periodo di particolari difficoltà economiche, prima dell'ultimo decreto furono chieste e ottenute notevoli misure per garantire la serietà dell'operazione. Anzitutto, impegno finanziario del Comune a garanzia del trasferimento delle strutture subito dopo l'estate, con termine ultimo il 31 dicembre '93. Inoltre, immediato alleggerimento degli impianti. Infine, assunzione da parte del Comune e del Teatro dell'Opera delle responsabilità per ogni eventuale danno, sia dinanzi alla Corte dei Conti sia in ogni altra sede giudiziaria.

TEATRO DELL'
OPERA
DI ROMA

Egregio Signor
Dott. Gian Paolo Cresci
Sovrintendente
Ente Autonomo Teatro dell'Opera
SEDE

p.c.

S.E. Alessandro Voci
Commissario Straordinario

Dr. Fioravante Nanni
Segretario Generale

S E D E

Roma, 11 dicembre 1993

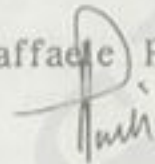
Ricevo oggi la nota prot.14711 del 9 c.m. inviata dal
Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, che fa riferimento ad una
lettera inviata dal Teatro il 3.12.1993, prot.12152.

Non ne so assolutamente niente, e me ne dolgo.

Ricordo anche che nella riunione del 28/9/93 (all.1)
deliberai che fossero smontate le scene ed eseguito rigorosamente quanto
concordato dal Ministro Ronchey e dal Commissario Voci; del che ebbi
assicurazione dalla S.V. con nota a margine del 23/9/93 (all.2).

Attendo urgente esauriente risposta.

Raffaello Picella



all.2

TEATRO DELL'
OPERA
DI ROMA

VERBALE N.7

Il giorno 28 settembre alle ore 10, presso la sede dell'Ente, ha avuto luogo la riunione convocata dal Sub Commissario.

Sono presenti:

IL SUB-COMMISSARIO

Prof. Raffaele Picella

IL SOVRINTENDENTE

Dr. Gian Paolo Cresci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Fioravante Nanni

Assistono i Revisori dei Conti:

DR. Benedetto Purificato, Presidente

Sig.a Maria Luisa Di Martino.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla sig.a Gabriella Orsi.

=====

COMUNICAZIONI:

In apertura di riunione, il Sovrintendente comunica di aver disposto che al maestro collaboratore Neri venga, temporaneamente, affidato l'incarico di "responsabile dell'archivio musicale" e al maestro collaboratore Protani venga, in attesa della nomina del Maestro del Coro, affidato l'incarico di curare la preparazione del complesso corale, per sopperire in tal modo alla carenza dei due settori. Il tutto senza aumento di spesa.

=====

CARACALLA: SMONTAGGIO E CONSEGUENZE RELATIVE
(RICOVERO MATERIALI, INDIVIDUAZIONE LOCALI
OCCORRENTI):

Il Sovrintendente comunica che ha già dato disposizioni per lo smontaggio delle strutture; fa presente la necessità, prospettata dal Capo Servizio Tecnico, di assumere personale a termine per smontare la parte delle strutture di proprietà del Teatro; ricorda inoltre la impellente necessità che il Comune di Roma individui magazzini da adibire al ricovero dei materiali.

IL SUB-COMMISSARIO: ribadisce che debbono essere rispettati integralmente gli impegni presi dal Commissario Voci col Ministro Ronchey; invita ad accelerare lo smontaggio delle strutture di Caracalla, ricorrendo, eventualmente anche per quelle di proprietà dell'Ente, alle prestazioni del personale della ditta che sta già provvedendo allo

TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

33

smontaggio (ditta Biagi) sotto la guida e con l'ausilio del personale interno del Teatro.

La spesa relativa allo smontaggio delle strutture sarà successivamente deliberata, nell'ambito dell'asestamento del bilancio 1993.

Si farà carico di sollecitare presso il Comune l'individuazione di locali idonei al ricovero del materiale.

=====

SCUOLA DI BALLO: APPROVAZIONE CONTRATTI CON SIGNORA TERABUST, SIGNORA IORIO, SIGNORA GARAGOZZO, SIG. RIGANO

Il Sovrintendente propone di stipulare un contratto professionale per la Scuola di Ballo alla signora Terabust, la quale, pur essendo attualmente Direttrice del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico; propone di stipulare contratti professionali con la signora Iorio, con l'incarico di direttrice vicario, con il sig. Rigano e con la signora Garagozzo, oltre che con il personale docente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori sottolinea che la Scuola di Ballo del Teatro è assimilabile ai centri di formazione professionale, previsti all'art.8 della legge 800/1967, ai fini dell'applicazione dei contenuti della stessa legge.

IL SUB-COMMISSARIO: preso atto della necessità di personale, illustrate dal Sovrintendente, relative alla Scuola di Ballo, approva la stipula di contratti professionali con la signora Terabust, la signora Iorio, la signora Garagozzo, il sig. Rigano e i componenti del Corpo docente, con un impegno di spesa che per l'anno 1993 non sia superiore a 60 milioni.

Invita, altresì, ad attivare con urgenza le procedure di cui all'art.8 della legge 800/1967.

=====

APPROVAZIONE STAGIONE SINFONICA AUTUNNALE E
CONSEQUENTE DETERMINAZIONE PREZZI BIGLIETTI

Il Sovrintendente propone, anche per la funzione turistica dei concerti di fine anno, l'approvazione della stagione sinfonica autunnale che comprende 4 concerti, diretti dal Mo. Sinopoli, nelle giornate del 17, 18 novembre, 30, 31 dicembre 1993.

I concerti previsti per il 17 e 18 novembre avranno un adeguato contributo economico dalla Università La Sapienza di Roma, mentre per gli altri due concerti previsti per il 30 e 31 dicembre si sta cercando una



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*
GABINETTO

Prot. N° 14711

Roma, 9. XII 19 83 Mod. 1

Al l'E.A.T.O. - Soprintendenza
Via Firenze, 72
R O M A

Risposta al Foglio del 3.12.93
Div. Lex N° 12152

OGGETTO Esecuzione dei decreti ministeriali 13.4.1993 e 17.5.1993 da
parte dell'E.A. Teatro dell'Opera di Roma.

All' E.A.T.O. - Subcommissario
Prof. Picella
Via Firenze 72
R O M A

Al Sig. Sost. Procuratore
Repubblica - Dr. Pietro
GIORDANO - Procura della
Repubblica
R O M A

e p.c. Al Sig. Sindaco di
R O M A

Al Direttore Generale dell'Uffi-
cio Centrale per i beni
ambientali, architettonici,
archeologici, artistici e
storici
S E D E

Alla Soprintendenza archeologica
Prof. La Regina
R O M A

Con nota a riferimento l'EATO informa questa Amministrazione della propria intenzione di dar corso alle attività previste nel D.M. 13.4.1993, in pratica utilizzando un termine assai più ampio di quello stabilito nei D.M. 13.4.1993 e 17.5.1993.

L'assunto del Teatro dell'Opera confonde evidentemente i contenuti statuatori di quei decreti.

Il presupposto da cui muove l'EATO è che con il primo

decreto siano stati assegnati termini più ampi per lo sgombero dell'area occupata all'interno degli scavi archeologici.

In realtà il capoverso dell'articolo 4 del D.M. 13.4.1993 non assegna un anno di tempo per lo smontaggio dell'attuale impianto, in quanto è stabilito contestualmente il precetto di ripristino integrale dell'area occupata.

Ciò sta a significare che, in virtù del combinato disposto dei due succitati decreti, avrebbero dovuto essere eseguite le seguenti operazioni:

- a) nuovo impianto teatrale e scenico a' sensi dell'art. 5 del D.M. 17.5.1993, entro il 31.3.1994;
- b) liberazione da impianti e strutture entro il 31.12.1993 a' sensi del combinato disposto dell'art. 2 del D.M. 17.5.1993 e dell'art. 4, secondo comma, del D.M. 13.4.1993.
- c) ripristino integrale dell'area occupata entro il 13.4.1994 a' sensi dell'art. 4, secondo comma, del D.M. 13.4.1993.

Ne consegue che l'unico termine sul quale l'E.A.T.O. e il Comune di Roma potranno eventualmente chiedere una proroga è quello suindicato sub c), cioè riferito esclusivamente per il ripristino dell'area.

L'Ente cui si risponde non può pertanto assumere interpretazioni confuse e pretestuose di quanto deliberato dallo scrivente Ministero e non può, soprattutto, procrastinare i termini assegnati attraverso un inerte contegno: è bene evidente che dal 24 novembre 1993 era comunque possibile dare piena ed integrale esecuzione all'ordine impartito da questo Ministero.

Anzichè procedere secondo le superiori istruzioni codesto Ente scrive una nota il 24 novembre 1993, la protocolla in partenza solo il 3 dicembre successivo, facendo così decorrere obliquo modo i termini.

Tale comportamento assume una propria rilevanza anche perchè non sembra che il sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria dovesse avere effetti interruttivi sullo svolgimento delle attività di smontaggio.

Si invita e diffida codesto Ente agli adempimenti suevidenziati e si estende, ad ogni buon fine, nota della presente, unitamente al foglio cui si risponde, al Sig. Sost. Procuratore della Repubblica titolare dell'inchiesta.

IL MINISTRO

Alberto Ronchi

TEATRO DELL'
OPERA
DI ROMA

TEATRO DELL' OPERA
ROMA

03.12.93 12152

PROTOCOLLO

Roma, 24 novembre 1993

Al Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali in persona del
Ministro Alberto Ronchey

Al Comune di Roma
in persona del
Commissario Straordinario
Aldo Camporota

Alla Sovrintendenza Archeologica
di Roma in persona del Sovrintendente
Adriano La Regina

e, p.c.

Progr. 2° invio al Ben. C. R.

M.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
- 9 DIC. 1993
Prot. Nr. <i>14676</i>

GS 22.3.2/22

Oggetto: esecuzione dei decreti ministeriali del 13/4/93 e 17/5/93 da parte dell'E.A. Teatro dell'Opera di Roma.

Con la presente si rende noto che, in data 24/11/93, è stata restituita dal Procuratore della Repubblica Dott. Giordano all'avente diritto E.A. Teatro dell'Opera di Roma che ne aveva fatto richiesta, l'area delle Terme di Caracalla occupata dal Teatro.

Al proposito, occorre rammentare che con il d.m. 13/4/93 è stato concesso l'uso estivo di una diversa area nel compendio delle Terme di Caracalla, con decorrenza dalla ultimazione di un nuovo impianto teatrale. E' stato disposto che, contestualmente, si dovranno iniziare le operazioni di smontaggio dell'attuale impianto, che dovranno concludersi con il ripristino integrale dell'area occupata a partire dalla data del decreto.

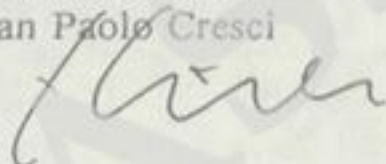
Successivamente, con d.m. 17/5/93 è stato concesso per la sola stagione lirica estiva del 1993 lo spazio attualmente occupato, precisandosi che questo dovrà essere consegnato, libero da impianti e da strutture, entro il 31/12/93.

Si coglie l'occasione per evidenziare la contraddittorietà delle previsioni, visto che nel decreto dell'aprile, il termine assegnato per il ripristino dell'area occupata è fissato al 13/4/94, mentre nel decreto del maggio, detto termine è, senza uno specifico motivo, ridotto al 31/12/93.

TEATRO DELL'
OPERA
DI ROMA

In ogni caso, stante il fermo delle attività conseguente al sequestro probatorio dell'area, si fa presente l'obiettiva impossibilità per l'Ente di effettuare lo smontaggio dell'impianto e la rimozione di detti materiali entro il termine apposto con il d.m. 17/5/93. L'Ente pertanto riconferma la sua intenzione di dar corso alle attività previste nel d.m. 13/4/93, provvedendosi allo smontaggio degli impianti sotto la vigilanza della Soprintendenza Archeologica di Roma, ma altresì, come disposto nel decreto, all'allestimento del nuovo impianto teatrale, di cui vengono sollecitate le definitive soluzioni.

Il Sovrintendente
Gian Paolo Cresci



ca/m/k/teatro/winword

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE II^

ISTANZA DI SOSPENSIVA

E ISTANZA EX L. 241/90

- per il *CODACONS* ed altri (avv. Rienzi)
- contro il *Comune di Roma*

Ric. n. 12960/93

premesse

- che questo Ecc.mo TAR, con ord. 2808/93 ha negato la sospensiva sul presupposto del sequestro penale dell'area di Caracalla;
- che tale sequestro è attualmente cessato;
- che si appalesa il gravissimo rischio di erogazione di una somma enorme di denaro pubblico per una operazione di trasferimento del teatro dannosa per il bene monumentale

ciò premesso

si chiede la sospensiva degli atti impugnati con il ricorso mentre contestualmente si chiede al Comune di Roma di voler specificare, anche ex L. 241/90, nel termine di 30 giorni, se e quali parti del contributo sia stato già erogato, quale ne sia stato l'utilizzo e se siano stati rispettati i termini fissati nell'atto di convenzione fino ad oggi. Si chiede altresì, di conoscere il costo sostenuto dal Comune e/o dall'Ente teatrale per il progetto redatto dallo Studio Varisco, nonché copia di detto progetto esecutivo, il capitolato e il bando di gara e gli atti di affidamento dei lavori di cui all'art. 5 del D.M. BB.C.AA. 17/5/93. Il tutto a norma della L. 241/90 e 328 c.p..

Roma, 25/11/93

avv. prof. Carlo Rienzi



Patrizio Pavone, n.q.

Roberto Canestrelli n.q.

Michele Lioi n.q.

RELATA DI NOTIFICA

Istante come sopra, io sott. aiut. uff. giud. della Corte di Appello di Roma, ho notificato copia autentica e conforme dell'antescritta istanza di sospensiva a:

1) *Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali*, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso l'Avv.ra Gen.le dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

2) *Ministro dei Beni Culturali e Ambientali*, Via del Collegio Romano, 27 ROMA;

3) *Comune di Roma*, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to in Piazza del Campidoglio ROMA;

4) *Comune di Roma*, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso l'Avv.ra Comunale, Via del Tempio di Giove, ROMA.

*Incontro al 2° e 3° m.
Elettori Romano*

addetto alla ricezione atti

30-11-93





TELEFAX

MOD. 71

Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

Risposta a nota

27.10.93

del
Dir. Per N. 5673

Roma 19

131465

Posteriori N. Ct. N. 18254793-154 Positiv.

da citare integralmente nella risposta

Allegato N. 2

OGGETTO ROMA - Sistemazione area Terme di Caracalla - Ricorso
presentato dal CODACONS in merito all'accordo Ente Teatro Opera di Roma e
Comune di Roma

AL MINISTERO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

Ufficio Legislativo

ROMA

AL MINISTERO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

Ufficio centrale B.A.A.A.S.

Divisione IV

ROMA

(rif.to nota 9.11.93 n.4521)

Si trasmette copia dell'ordinanza n.2808/93 con la quale il TAR Lazio ha respinto la domanda incidentale di sospensione proposta ex adverso.

IL VICE AVVOCATO GENERALE

[Handwritten signature]

ord. 2808/93

Et. 18254/93

Avv. Ferri -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SECONDA SEZIONE

composta dai Signori Magistrati:

ELEFANTE Agostino

LAMBERTI Cesare

AMADIO Giulio

pronunziato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 10 novembre 1993

visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034;

visto il ricorso n. 12960/93 proposta dal Codacons,
dall'Associazione Utenti Servizi Pubblici,
dall'Associazione per la tutela dell'area di
Caracalla rappresentati e difesi dall'avv. Carlo
Rienzi, e domiciliati presso il suo studio in Roma,
viale delle Milizie, 9 per delega

CONTRO

il Ministero del Beni C. e A., in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

il Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv.
Bruno Ceccarani;

l'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione del D.M.
Ministero Beni C.: e A. del 17.5.93 con il quale si
è concesso lo spazio fino ad oggi occupato
dall'E.A.T.O. fino al 31.12.93 e con il quale si è
rinnovata al concessione al Comune di Roma per lo
stesso Ente per la durata di dieci anni; della

deliberazione n. 1171/93 della Giunta del Comune di Roma; dell'accordo preliminare tra Comune, Ministero ed E.A.T.O. del progetto allegato a detto accordo; degli atti con cui si è nominata la commissione incaricata di esaminare il progetto di allestimento delle attrezzature teatrali da realizzare all'interno delle Terme di Caracalla; degli atti con i quali è stata affidata la redazione del progetto de quo; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anteriore o successivo.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata da parte ricorrente;

udito alla Camera di Consiglio del 10 novembre 1993 il cons. Cesare Lamberti, e uditi altresì l'avv. Rienzi per i ricorrenti, l'avv. Ceccarani per il Comune e il rappresentante dell'avvocatura dello Stato;

Ritenuto che per l'effetto del sequestro penale delle Terme di Caracalla la materia oggetto della presente sospensiva si è attualmente incentrata sulla deliberazione della G.M. n. 1371/93, che ha approvato l'erogazione al Teatro dell'Opera di un contributo di lire 7.272.000.000;

considerato che il suddetto contributo, sia pur deliberato, non può essere utilizzato per le finalità ad esso proprie, data l'impossibilità dell'uso conseguente al sequestro degli spazi del complesso monumentale delle terme di Caracalla;

ravvisato che pertanto non si palesa l'estremo del

grave ed irreparabile danno attuale, ferma restando la facoltà del ricorrente di adire nuovamente il Collegio ove si prospettino mutamenti della presente situazione.

Ritenuto che NON sussistono i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato.

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 11 10 novembre

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE



C. P. 2 H. K.
[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II

Addi 11 NOV 1993 copia conforme

alla presente e stata trasmessa al

AN. STATO, Com. ROMA, An. Ricchi

a norma dell'art. 87 n. 1 regolamento

di procedura 17 agosto 1993

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE II

Per copia conforme all'originale chosi

trasmette al

a norma dell'art. 87 n. 1 regolamento

di procedura 17 agosto 1993

Roma, 12 NOV 1993



AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO
[Signature]

L'Unione per la tutela del Centro Storico di Roma ha votato al termine di un'assemblea straordinaria la seguente mozione, cui sono pervenute numerose adesioni.

"I cittadini di Roma e - reputiamo - tutti coloro che sono attenti alla cosa comune sono rimasti stupiti e turbati nell'apprendere che il Ministro dei Beni Culturali, Alberto Ronchey, è stato sottoposto a inquisizione penale.

Era, infatti, ben nota l'attività intensamente e produttivamente svolta da Ronchey - malgrado il concorso dei consueti ostacoli burocratici - per contrastare il crescente degrado del patrimonio artistico e per realizzare soluzioni volte a tutelarlo in modo adeguato. Altrettanto noti sono i termini della questione "Terme di Caracalla": il Ministro ha inteso preservare un interesse pubblico di rilevanza prioritaria decretando il divieto di spettacoli lirici nei ruderi delle Terme e salvaguardare un interesse, sempre pubblico, ancorchè di minore livello, consentendo in via eccezionale e comunque finale, su richiesta del Comune di Roma e considerate le notevoli opere già organizzate e le spese già erogate, lo svolgimento della stagione lirica 1993.

Per questi provvedimenti è stata ora configurata a suo carico una ipotesi di reato, abuso di ufficio, totalmente inconsistente, non avendo il Ministro voluto arrecare a nessuno danni o ingiusti vantaggi; mentre è parimenti evidente trattarsi di un legittimo uso della discrezionalità amministrativa, qui esercitata con saggezza ed equilibrio, tenuto cioè esclusivamente conto, nei suoi vari aspetti, dell'interesse generale.

Gli scriventi - e molti altri con essi - si augurano che in tal senso voglia rapidamente decidere la Magistratura e intanto esprimono al Ministro Alberto Ronchey la loro convinta solidarietà, invitandolo a proseguire serenamente la sua azione di governo, della quale l'opinione pubblica avverte chiaramente il disinteresse e l'utilità.

Gli scriventi:

Adolfo Gatti - Gianni Battistoni - Vincenzo Capuano - Gianni Letta -
Paolo Bulgari - Anna Matteoni - Mario Tellini - Renzo Piano - Salvatore
Accardo - Resi Accardo - Carlo Cesarini da Senigallia - Maria Bona
Tambini - Ferruccio Lombardi - Marco Cordero di Montezemolo -
Giovanni Rebecchini - Marco Palomba - Emidio Santarelli - Carlo Righini
- Rodolfo Di Dato - Suso Cecchi D'Amico - Lina Wertmuller - Enrico Job
- Luigi Magni - Age - Renzo Vespignani - Bruno Caruso - Stefano
Caruso - Marcello Angeletti - Berardino Libonati - Cristina Cucci - Carlo
Massoni - Alessandro Travaglini - Enrico Vanzina - Federica Burger -
Toni Porcella - Pino Viale - Giandomenico Magrone - Nana Cecchi -
Silvia D'Amico Bendicò - Furio Scarpelli - Lorenza Trucchi - Rossella
Falck - Gabriella Parisi - Giannio Parisi - Luigi Cancrini - Egidio Viggiani
- Gian Chiarion Casoni - Alberto Righini - Francesco Rosi - Carla
Martino - Judith Caracciolo di Castagneto - Alberto Alberti - Maritj
Rodriguez Fabiani - Stani Parisi - Claudia Parisi - Gaetano Negroni -
Guido Giorgini - Luciana Pavesi Bozzini.



telegramma

N. 00084887

DEL 19/10/1993 11:35

SENDITALIA LA CORRISPONDENZA

ZCZC RMG039 T RME459 T 306489 027/AE 70493594

IGRM CD IGRM 058

00100 ROMAFOND 58/51 19 1020

ON.DOTTOR ALBERTO RONCHEY
MINISTRO BENI CULTURALI E AMBIENTALI
MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI
VIA DLE COLLEGIO ROMANO 27
00186 ROMA

TLG N. 00084887

DEL 19/10/1993 11:35

SENDITALIA LA CORRISPONDENZA

DATA/ORA

FIRMA

INDIRIZZO

ON.DOTTOR ALBERTO RONCHEY
MINISTRO BENI CULTURALI E AMBIENTALI
MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI
VIA DLE COLLEGIO ROMANO 27
00186 ROMA

IL COMITATO DI PRESIDENZA DELL'ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI
AZIONE SOCIALE ESPRIME PIENO CONSENSO PER SUA MERITORIA OPERA
INTRAPRESA SALVAGUARDIA BENI CULTURALI ITALIANI PATRIMONIO
STORICO ET ARTISTICO UNIVERSALE. CONFIDA CHE SCRUPOLOSA
INIZIATIVA MAGISTRATURA ROMANA SI CONCLUDA CON PIENO
RICONOSCIMENTO SUO IMPEGNO PROFUSO NELL'AMBITO FINI
ISTITUZIONALI DICASTERO. CON OSSERVANZA
IL PRESIDENTE ARMANDO NICCOLAI

MITTENTE :
ENDAS
VIA MERULANA 48
00185 ROMA

19/10 11.22
NNNN

STUDIO TECNICO
GEOM. GIULIANO DIODATI

43100 PARMA - Strada San Nicolò, 8 - Tel. 0521 - 285.320
Cod. Fisc. DDT GLN 37507 G337T - Part. IVA 00415970342

Parma li 18/10/1993

Egregio

Ministro Ronchey

Roma

Le esprimo tutta la mia stima e solidarietà comunque
vada a finire questa strana indagine giudiziaria, nell'augurio
che Lei possa rimanere Ministro almeno per altri 20-30 anni!

Cordialità.

Geom. Giuliano Diodati



FAX 06 - 6784749

PER IL MINISTRO
RONCHEY

Caro Alberto, per la Casina siamo
in porto, mi pare. La novità che mi
preannunciavi era CARACALLA?
Scalfari è intervenuto bene. Certo la
faccenda pare racconto di Gogol.
Ci rivedremo sopra... Ma sarà
difficilissimo sloggiare l'Opera...
(Era stato fatica d'era de togliere
SON ET LUMIÈRE che scacciava
il Palatino). Ci più vivi auguri
tuo Guido

da GUIDO CERONETTI



Archivio Centrale dello Stato

IL DIRIGENTE GENERALE

SOVRINTENDENTE

18 ottobre 1993

Illustre e caro Ministro,
appartengo anch'io alla schiera
preponderante di coloro che hanno
giudicato "incredibile" la decisione
della Procura di Roma sulle Terme di
Coracella.

Incredibile e preoccupante, perché
tocca l'esercizio di poteri espressi respon-
sabilmente e con piena trasparenza
e un'azione - come quella che lei
svolge da quando ha assunto la guida
del Ministero - che tutti vediamo e

sentiamo indirizzata a migliorare
il funzionamento delle istituzioni
di tutela. Compito difficile, ma
quanto mai essenziale in un
momento pieno di incertezze e di
incognite.

Continuo a sperare nella forza
della ragione, come direttore finale
dell'azione di tutti i pubblici poteri.

Con i migliori saluti, un cordiale saluto
Mario Terio

Roma, 18.10.93

Al Prof. Renato Giusso
Capo di gabinetto del
Ministro per i Beni Culturali

Le recenti vicende delle Terme di
Caracalla, pur sfiorando il ridicolo, co-
stituiscono di certo un intralcio fisico e
psicologico al sereno e fattivo operare.

Per questo m'è tempo doveroso esprime-
re al Ministro la mia totale solidarietà
e i migliori auguri di buon lavoro.

Cordiali saluti

Gaetano Miarelli Mariani

CODACONS

Associazione riconosciuta
ai sensi dell'art. 5 D. lg C.P.S. 15/9/47 n. 896
e quale associazione di
Protezione Civile e Ambientale
con D.P.G. R. Lazio n. 2495/91

SEDE NAZIONALE
Roma 00192 Via Degli Scipioni
103 - Tel.-Fax 06-3251738

UFFICIO LEGALE NAZIONALE
Roma 00192 Viale Delle M
zie, 9 - Fax 06-3253067

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori

CODACONS

Viale Mazzini n. 73
00195 ROMA

COMUNICATO STAMPA**CARACALLA SI, CARACALLA NO.....**

**- IL CODACONS SI COSTITUISCE PARTE
CIVILE PER LO SCEMPIO DELL'AREA
ARCHEOLOGICA**

RESEAU INTERNATIONAL
D'AVOCATS Studi collegati ai:
Algeri, Barcellona, Lisbona,
Copenaghen, Londra,
Tunisi, Gravenhage, Parigi,
Francoforte, Ginevra,
Bruxelles.
Telex 62 50 62 RESEAU I

**- UNA PERIZIA TECNICA CONSEGNATA OGGI
AL GIUDICE. DIMOSTRA LA GRAVITA' DEI DANNI
AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E LE
RESPONSABILITA' DI SINDACO E MINISTRO**

SEDI INTERREGIONALI

PIEMONTE - LOMBARDIA Via
Cusani, 5 - Milano
LIGURIA - TOSANA Via Gio-
seppe Richa, 56 - Firenze
ABRUZZI - MOLISE Via Napoli
19 - Roccaraso (AQ)

**- DENUNCIATI PER DIFFUSIONE DI NOTIZIE
FALSE E TENDENZIOSE RONCHEY, CARRARO E
VOCI**

SEDI REGIONALI

TRENTINO ALTO ADIGE Via
Salvati 17 - Rovereto (TN)
EMILIA ROMAGNA Via
Fornaciari, 41 Reggio Emilia
MARCHE Piazza XX Settem-
bro, 72 Civitanova Marche (MC)
LAZIO - COSTA TIRRENO IN-
FERIORE (con 53 sedi locali)
Piazza S. Leonardo
Tulo di Minturno (LT)
PUGLIA Via Diego Peluso, 126
Taranto
BASILICATA Via Livorno, 91
Potenza
SICILIA Via Nuova Lucello, 83
Catania
SARDEGNA Via A. De Gasperi,
5 - Sassari

Questa mattina il Codacons e l'Associazione per la tutela
del Comprensorio di Caracalla hanno depositato nella
cancelleria del Procuratore della Repubblica Pietro Giordano
l'atto di costituzione di parte civile contro i responsabili dello
scempio operato negli ultimi 10 anni nell'area delle Terme.

Nell'atto si evidenziano le numerosissime denunce degli
organi tecnici dei Beni Culturali che lamentavano l'impossibilità
di recuperare l'area se fosse proseguita l'opera di distruzione
delle antiche vestigia a causa delle pesanti strutture del Teatro, e
si chiede la punizione di tutti i responsabili, (Comune di
Roma, Ente Teatrale e Ministro dei beni Culturali) che negli
ultimi anni hanno assistito in silenzio alla distruzione delle
preziose vasche dell'edificio termale.

Al Giudice è stata anche presentata una perizia tecnica,
opera dell'arch. Corrado Placidi, nella quale si dimostrano i
danni subiti dalle Terme e la pericolosità di installare il Teatro nel
nuovo sito a pochi metri da quello attuale.

Nello stesso atto si chiede di valutare se la dichiarazione
diffusa alla stampa da Ronchey, Voci e Carraro all'indomani del
sequestro, che attribuisce al Consiglio di Stato affermazioni mai

SEDI INTERPROVINCIALI

AVELLINO - BENEVENTO
Via Cirillero, 53 Grottaminarda
(AV)

SEDI PROVINCIALI

BOLOGNA Via Mentana, 7/11
MACERATA Via Ancona, 30
LATINA Piazza Bruno Buozzi,
2 - Terracina
FROSINONE Piazza Umberto
I, 25 - S. Giovanni Incarico
NAPOLI Piazza Cavour, 19
SALERNO Via M. Schipa, 41
CASERTA Via Delle Ginestre
Piedimonte di Stessa A.
CATANIA Via Firenze, 70

Ass. Utenti dei Servizi Pubblici
Ass. per la Difesa dei Diritti Civili nella Scuola
Ass. Utenti del Trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario
Ass. per la Tutela dei diritti del malato
Centro Ricerche sul Territorio
A.F.I. (Ass. Ecologica Fototub d'Italia)
Ass. per la Tutela degli Utenti dell'Informazione e della Stampa

Coordinamento Comitati Difesa Utenti e Consumatori
Ass. Utenti Servizi Telefonici
Ass. Utenti Servizi Radiotelevisivi
Ass. Utenti Servizi Turistici, Sportivi e della Multiproprietà
Eurocodacons (Ass. Naz. di Protezione Civile Ambientale)
Ass. Utenti Autostrade
Ass. Utenti Servizi Finanziari, Bancari e Assicurativi

fatte ingenerando nella cittadinanza turbamento circa l'intervento della Magistratura non sia anch'essa punibile a termini di codice penale. Il Codacons, infatti, ricorda che MAI il C.d.S. ha "riconosciuto la legittimità dell'ordinanza ministeriale 17/5/93" (quella che ha consentito che la stagione lirica si svolgesse ancora per quest'anno nello stesso sito), e mai ha "sottolineato l'opportunità di conciliare l'esigenza di tutela del patrimonio storico-artistico e la tradizione musicale romana, senza arrecare danni alle Terme di Caracalla e temperando gli interessi turistici della Capitale".

Tali gravissime affermazioni, contenute nel comunicato dei tre avvisati di garanzia per abuso di atti di ufficio, sono completamente FALSE:

a) perchè il C.d.S. si è pronunciato in data 19/3/93, e cioè prima dell'ordinanza 17/5/93, che quindi non poteva certo essere ritenuta legittima visto che nemmeno esisteva;

B) perchè il C.d.S. ha testualmente ritenuto che: "nella valutazione degli opposti interessi appare prevalente quello di cui è portatore il Ministro dei Beni Culturali in ordine alle necessità da esso affermate di assicurare una reale e costante tutela di conservazione e decoro del bene archeologico".

Circa le prese di posizione a favore dell'utilizzo selvaggio di aree archeologiche per concerti, il segretario Generale del Codacons, avv. Carlo Rienzi, ha dichiarato: "mentre non ci meravigliamo della solita difesa d'ufficio del giornalista Ronchey da parte di Italia Nostra che -non lo dimentichino i romani- ha impedito, rinunciando al ricorso al TAR, di chiudere definitivamente di chiarire lo sconcertante capitolo della distruzione della collina di Monte Mario ad opera del nuovo progetto dello Stadio Olimpico, ci preoccupa molto di più lo scivolone di Francesco Rutelli candidato a Sindaco di Roma a favore dell'uso selvaggio delle Terme; speriamo che non si cominci ora a parlare di concerti rock al Colosseo o di tenere la prossima festa dell'Unità al Foro Romano....."

Intanto, il presidente del Codacons, Giuseppe Lo Mastro, ha inviato ad Eugenio Scalfari la seguente lettera:

CODACONS

Associazione riconosciuta
al sensi dell'art. 5 D. lg C.P.S. 15/9/47 n. 896
e quale associazione di
Protezione Civile e Ambientale
con D.P.G. R. Lazio n. 2495/91

SEDE NAZIONALE
Roma 00192 Via Degli Scipioni
103 - Tel.-Fax 06-3251738

UFFICIO LEGALE NAZIONALE
Roma 00192 Viale Delle Miff-
zie, 9 - Fax 06-3253067

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori

CODACONS

Viale Mazzini n. 73
00195 ROMA

Al Direttore de La Repubblica
Dott. Scalfari

RESEAU INTERNATIONAL
D'AVOCATS Studi collegati a:
Algeri, Barcellona, Lisbona,
Copenaghen, Londra,
Tunisi, Gravenhage, Pari-
gi, Francoforte, Ginevra,
Bruxelles.
Telex 62 50 62 RESEAU I

SEDI INTERREGIONALI

PIEMONTE - LOMBARDIA Via
Cusani, 5 - Milano
LIGURIA - TOSCANA Via Giu-
seppe Richi, 56 - Firenze
ABRUZZI - MOLISE Via Napoli
19 - Roccaraso (AQ)

SEDI REGIONALI

TRENTINO-ALTO ADIGE Via
Salvati 17 - Rovereto (TN)
EMILIA ROMAGNA Via
Fornaciari, 41 Reggio Emilia
MARCHE Piazza XX Settem-
bre, 72 Civitanova Marche (MC)
LAZIO - COSTA TIRRENO IN-
FERIORE (con 53 sedi locali)
Piazza S. Leonardo
Tulo di Minturno (LT)
PUGLIA Via Diego Peluso, 126
Taranto
BASILICATA Via Livorno, 31
Potenza
SICILIA Via Nuovalucello, 83
Cassara
SARDEGNA Via A. De Gasperi,
5 - Sassari

SEDI INTERPROVINCIALI

AVELLINO - BENEVENTO
Via Cimitero, 53 Grottole (AV)

SEDI PROVINCIALI

BOLOGNA Via Mentana, 7/II
MACERATA Via Ancona, 30
LATINA Piazza Bruno Buozzi,
2 - Terracina
FROSINONE Piazza Umberto
I, 25 - S. Giovanni Incarico
NAPOLI Piazza Cavour, 19
SALERNO Via M. Schipa, 41
CASERTA Via Delle Ginesure
Piedmonte di Sessa A.
CATANIA Via Firenze, 70

A proposito di Caracalla

Da almeno 10 anni Sovrintendenti e Ministri hanno vietato l'uso di Caracalla per attività di spettacolo.

Dopo ogni divieto hanno puntualmente fatto marcia in dietro e trovato soluzioni di emergenza e protezione tra virgolette del bene archeologico.

Il Ministro Ronchey ha assunto su di sé la responsabilità di imporre l'ennesimo divieto.

Il Ministro Ronchey sotto la pressione di interessi economici turistici e lirici ha fatto marcia in dietro. Come gli altri predecessori. E come gli altri predecessori ha trovato soluzioni intelligenti e protezione tra virgolette del bene archeologico. Esiste, tuttavia, una differenza tra un qualsiasi ex Ministro Facchiano ed il giornalista Ronchey. Quest'ultimo rappresentava e rappresenta una speranza.

Per questo motivo deve essere criticato molto più severamente.

Non esistono intoccabili.

Distinti saluti

Il Presidente Codacons
Avv. Giuseppe Lo Mastro

Ass. Utenti dei Servizi Pubblici
Ass. per la Difesa dei Diritti Civili nella Scuola
Ass. Utenti del Trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario
Ass. per la Tutela dei diritti del malato
Centro Ricerche sul Territorio
A.F.I. (Ass. Ecologica Fotosub d'Italia)
Ass. per la Tutela degli Utenti dell'Informazione e della Stampa
Promotore dell'I.I.C.A. (Istituto Internazionale per il Consumo e l'Ambiente)

Coordinamento Comitati Difesa Utenti e Consumatori
Ass. Utenti Servizi Telefonici
Ass. Utenti Servizi Radiotelevisivi
Ass. Utenti Servizi Turistici, Sportivi e della Multiproprietà
Euroali Codacons (Ass. Naz. di Protezione Civile Ambientale)
Ass. Utenti Autostrade
Ass. Utenti Servizi Finanziari, Bancari e Assicurativi



telegramma

N. 00083643
DEL 18/10/1993 12:54
SENDITALIA LA CORRISPONDENZA

ZCZC RMF625 T 2841 035/IF 36001077
IGRM CD IGRM 035
00100 ROMAFOND 35/31 18 1239

ALBERTO RONCHI
VIA TITO LIVIO 162
00136 ROMA

TLG N. 00083643
DEL 18/10/1993 12:54
SENDITALIA LA CORRISPONDENZA
DATA/ORA FIRMA

INDIRIZZO

ALBERTO RONCHI
VIA TITO LIVIO 162
00136 ROMA

SIAMO TUTTI INDIGNATI PER OFFESA ARRECATA ALL'AMICO
INTEGERRIMO ET PREZIOSO SERVITORE DELLO STATO E PER PALESE
INGIUSTIZIA CHE DISCREDITA ET RIDICOLIZZA ISTITUZIONE CHE L'HA
COMMESSA.

MARIO TELLINI ET AMICI TUTTI

MITTENTE :
MARIO TELLINI
LUNGOTEVERE DELLE VITTORIE 5
00195 ROMA

18/10 12.54
NNNN



telegramma

N. 00083641
DEL 18/10/1993 12:53
SENDITALIA LA CORRISPONDENZA

ZCZC RMF623 T 2836 041/3E 36001077
IGRM CD IGRM 035
00100 ROMAFOND 35/31 18 1230

ALBERTO RONCHEY
VIA TITO LIVIO 12
00136 ROMA

TLG N. 00083641
DEL 18/10/1993 12:53
SENDITALIA LA CORRISPONDENZA
DATA/ORA FIRMA

INDIRIZZO

ALBERTO RONCHEY
VIA TITO LIVIO 12
00136 ROMA

162/0162

*Polzone Coruse
Primo Dr
NOTTE
SUA
CASSA*

20

SIAMO TUTTI INDIGNATI PER OFFESA ARRECATO ALLO AMICO
INTEGERRIMO PREZIOSO SERVITORE DELLO STATO ET PER PALESE
INGIUSTIZIA CHE DISCREDITA ET RIDICOLIZZA ISTITUZIONE CHE LA
HA COMMESSA
MARIO TELLINI ET AMICI TUTTI

MITTENTE :
MARIO TELLINI
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5
00195 ROMA

18/10 12.54
NNNN



SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DELLE PROVINCE DI
FIRENZE E PISTOIA

50125 FIRENZE 17.10.83
PIAZZA PITTI, 1 (PALAZZO PITTI)
TEL. (055) 21.87.41

IL SOPRINTENDENTE

Lq. Ministro,

In questo momento di totale sbandamento,
l'unica certezza per noi resta sempre il
Suo comportamento ed il Suo operato. Ci
auguriamo che nonostante tutto e tutti
questo continui il più e lungo possibile

fuori

Leon Walther

UDINE

Stella Valtore
ed altri amici del PRI

12/E - Ed. Cartoinnova - Udine
Tel. 0432/520623

Tutta la simpatia e la
solidarietà per la vicenda
"CARACALIA" ed altre!
Un piccolo appunto da
"repararli" danti.

16/10/93.
Riproduzione vietata

Foto da Udine
fotografo



Al Ministro dei
Beni Culturali
Alberto RONCHEY

Via del Collegio Romano
00100 ROMA

SA P10000000 KODAK SAFETYFILM

16/10 09.33 -
625217 NBCGM /
627793 IGRM B8
625217 NBCGM /

ICZC 5417000 19727A B17/3A 042
IGRM CO IGBJ 039
25043 BRENO 39/35 16 0920 DEVIE

TLX625217
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ALBERTO
RONCHEY
VIALE DEL COLLEGIO ROMANO
00186 ROMABENICULTURALI

LE ESPRIMO SOLIDARIETA' MIA E DELL'INTERO CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA SEZIONE DI VALLE CAMONICA DI ITALIA NOSTRA INVITANDOLA A
CONTINUARE MERITORIA OPERA IN DIFESA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO E NATURALE ITALIANO
IL PRESIDENTE BERTOLINI MARIO

MITTENTE :
BERTOLINI MARIO
VIALE 28 APRILE 27
25043 BRENO

Salerno, 16.10.1993

Illustre Signor Ministro,

mi permetto di unire la mia voce al coro unanime di intellettuali, funzionari e politici che Le hanno espresso solidarietà avverso l'avviso di garanzia emesso da un magistrato, che sembra stranamente infierire contro chi, per la prima volta, dimostra una seria volontà di studiare e porre in essere idonee soluzioni per sanare, almeno in parte, i nostri annosi "mali" culturali.

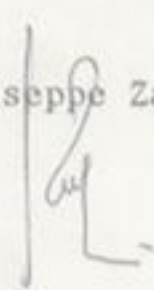
Non si sono ancora sopiti gli echi del triste "caso" Villa Blanc ed oggi ci troviamo di fronte all'assurda accusa, che coinvolge la Sua illustre persona, di concorso in distruzione di beni monumentali.

E' vero, Signor Ministro, quanto afferma con amarezza Federico Zeri: "chi fa il proprio dovere viene punito".

Ma bisogna andare avanti e Lei, con il suo assiduo impegno sociale, sta dimostrando che, malgrado le difficoltà e gli ostacoli insiti nel duro "mestiere" di Ministro, occorre agire se si vuole finalmente attuare una sana politica di salvaguardia del patrimonio storico-artistico-ambientale nazionale. Ed il Suo esempio è di incoraggiamento per tutti noi nel continuare il nostro operato per la tutela degli interessi collettivi, al di là di vane accuse e di falsi giudizi.

Con tutta la mia stima

Giuseppe Zampino



Ministero Beni Culturali e Ambientali
Dott. Alberto Ronchey
Via del Collegio Romano, 27
ROMA



RACCOMANDATA A MANO

16. OTT. 1993

19

Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DI ROMA

PIAZZA DI S. MARIA NOVA, 53 - I 00166 ROMA
TEL. 6930110 - FAX 6787689

Prot. N° 12891 Allegati

Al Soprintendente del Teatro
dell'Opera di Roma
Via Firenze, 72
00184 ROMA

Proposta al Foglio del
Dir. Lex N°

OGGETTO: Terme di Caracalla - Norme di tutela in ottemperanza al D.M.

17.5.93.

e, p.c.



Al Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali
Gabinetto dell'On.le Ministro

Al Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali - Ufficio Centrale
per i Beni A.A.A.A. e S.-Div. IV

Al Commissario Straordinario
del Comune di Roma
Campidoglio

Al Soprintendente ai Beni
Ambientali e Architettonici
di Roma

Alla Procura della Repubblica
presso la Pretura Circondariale
Piazzale Clodio
00195 ROMA

Al Comando di Polizia Giudiziarla
Piazza della Consolazione, 4
00186 ROMA

Al Ministero delle Finanze
Direzione Generale Demanio - Div.V
Via del Quirinale, 30
00187 ROMA

Alla USL RM1
Via Ariosto, 9
00185 ROMA

Con riferimento al D.M. del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del

./.



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DI ROMA

PIAZZA DI S. MARIA NOVA, 53 - I 00196 ROMA
TEL. 06901110 - FAX 06787689

Prot. N.º

Allegati

M.

Risposta al Foglio del

Div.

Sez.

N.º

OGGETTO: Terme di Caracalla - Norme di tutela in ottemperanza al D.M.

17.5.93.

17-5-1993 si ribadisce che l'area in concessione al Teatro dell'Opera dovrà essere restituita a questa Soprintendenza entro il 31-12-1993 libera da impianti e da strutture.

Per la rimozione delle strutture in ferro che insistono direttamente sul Caldarium e sul Tepidarium si invita codesto Ente a concordare con l'Ufficio scrivente le modalità d'intervento al fine di garantire la salvaguardia di quanto ancora permene.

IL SOPRINTENDENTE

Adriano La Regina

LI-MLC/mr

hu.

16/10 09.33 *
625217 MBCGM I
629793 IGRM B*
625217 MBCGM I



ZCZC 541700B 19727A 017/3A 042
IGRM CO IGBJ 039
25043 BRENO 39/35 16 0920 DEVIE

TLX625217
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ALBERTO
RONCHEY
VIALE DEL COLLEGIO ROMANO
00186 ROMABENICULTURALI

LE ESPRIMO SOLIDARIETA' MIA E DELL'INTERO CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA SEZIONE DI VALLE CAMONICA DI ITALIA NOSTRA INVITANDOLA A
CONTINUARE MERITORIA OPERA IN DIFESA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO E NATURALE ITALIANO
IL PRESIDENTE BERTOLINI MARIO

MITTENTE :
BERTOLINI MARIO
VIALE 28 APRILE 27
25043 BRENO

telegramma

N. 00082369

DEL 16/10/1993 12:34

SENDITALIA LA CORRISPONDENZA

ZCZC RMGESO T RME006 T 301628 510/00020168805653/68805653

IGRM CD IGRM 019

00186 ROMA 19/16 16 1219 MM

ALBERTO RONCHEY
MINISTRO BENI CULTURALI
VIA COLLEGIO ROMANO
00186 ROMA

TLG N. 00082369

DEL 16/10/1993 12:34

SENDITALIA LA CORRISPONDENZA

DATA/ORA

FIRMA

INDIRIZZO

ALBERTO RONCHEY
MINISTRO BENI CULTURALI
VIA COLLEGIO ROMANO
00186 ROMA

22

COSTERNATO INQUALIFICABILE INIZIATIVA
MAGISTRATURA DESIDERO ESPRIMERE LA MIA PIU/
PROFONDA SOLIDARIETA ET AMMIRATA STIMA
MAURIZIO CALVESI

MITTENTE :
CALVESI MAURIZIO
VIA DEI PETTINARI 84
ROMA

16/10 12.33
NNNN



telegramma

N. 00053143

DEL 16/10/1993 17:57

SENDITALIA LA CORRISPONDENZA

2CZC RMG354 T RMB074 T 543390 018/CB TF/TIVOLI 24791

IGRM CO IGRM 018

00100 ROMAFOND 18/17 16 1644

DR. ALBERTO RONCHEY
MINISTRO BENI CULTURALI
00186 ROMABENICULTURALI

ALLA FOLLIA UMANA NON C'E' LIMITE STOP MI CONSENTA DI
ESPRIMERLE LA MIA SOLIDARIETA'
SENATORE ALCIBIADE BORATTO

MITTENTE :
ALCIBIADE BORATTO
VIA A. DEL RE 9
00019 TIVOLI

16/10 17.54
NNNN

*Al Presidente
del Senato della Repubblica*

Roma, 15 ottobre 1993

Caro Alberto,

sono sensibile all'appello del Rabbino Toaff. E lo faccio mio. E' possibile revocare il veto dei Beni Culturali?

Ti sono vicino in questi giorni di insensate e infondate polemiche e Ti abbraccio con l'antico affetto.



.....
Dott. Alberto RONCHEY
Ministro per i Beni Culturali
Via del Collegio Romano, 27
ROMA



Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI
E GLI ISTITUTI CULTURALI
IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 15.10.1993

Spun Minster

ho appreso dagli organi di informazione dell'avviso di garanzia a Lei
inviato per la concessione all'Opera di Roma del nulla osta per l'uso delle
Terme di Caracalla.

Al riguardo desidero farLe giungere l'espressione della mia
solidarietà e significarLe, come uomo di legge ed amministratore pubblico, il
senso di disorientamento e di amarezza a fronte di atti e comportamenti che
minacciano e ledono lo stato di diritto nel nostro Paese.

Pur non conoscendo i termini della questione ma consapevole del
valore del Suo operato in favore del rinnovamento della politica di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale italiano, ritengo che il parere del
Consiglio di Stato in merito a tale vicenda non possa vincolare l'autonomia
dell'azione ministeriale.

In questo contesto sarebbe pertanto opportuno che il Governo
promuovesse necessari ed ormai improrogabili passi a difesa dell'attività
amministrativa pubblica.

Nel confermarLe il segno della mia stima, l'occasione mi è gradita
per inviarLe i miei più cordiali saluti.

Beni min. culturale

(Francesco Sicilia)

F. Sicilia

Ch.mo Prof. Alberto RONCHEY
Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
SEDE

- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA -

n. 13418/93 R RGNR

IL PUBBLICO MINISTERO

a norma dell'art. 6 L. Cost. 16.1.89 n. 1, comunica che in data odierna ha trasmesso al Collegio per i provvedimenti in materia di reati ministeriali gli atti del procedimento penale n. 13418/93 R RGNR, per il reato di cui al foglio allegato nei confronti di:

RONCHEY Alberto, nato Roma 27.9.26;
res. Roma Tito Livio n. 162

Roma, li 9.10.93-

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dr. Pietro GIORDANO



Ai Sigg.ri :

RONCHEY Alberto, nato Roma 27.9.26;
res. Roma Tito Livio n. 162

indagato

per il reato p. e p. dall'art. 323 co. 1° e 2° C.P. perché,
in qualità di Ministro Segretario di Stato per i Beni
Culturali, dopo l'emissione di precedente D.M. (mai revocato)
dello stesso M.B.C. del 16.9.92 contenente la revoca del
NULLA OSTA all'E.A.T.O. (Ente Autonomo Teatro dell'Opera) per
l'uso delle Terme di Caracalla (a decorrere dal 1° 10.92) e

contenente l'ordine di restituzione integrale di tutta l'area archeologica ai fini della tutela del complesso monumentale; dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 29.3.93 confermativa in grado d'appello della revoca del predetto NULLA OSTA (per "assicurare reale e costante tutela di conservazione e decoro del bene archeologico"); dopo la prospettazione ministeriale di asserite "soluzioni alternative" per "garantire il corretto uso del bene";

abusando della sua funzione e dei conseguenti poteri sottoscriveva ed emanava il D.M. 17.5.93 con il quale veniva nuovamente concesso l'uso dello stesso spazio delle Terme predette per lo svolgimento della stagione lirica estiva del 1993 all'E.A.T.O.; al fine di procurare all'E.A.T.O. il vantaggio patrimoniale di non perdere l'ordinario introito della stagione lirica estiva del 1993; e inoltre il vantaggio patrimoniale dell'erogazione di un contributo straordinario del Comune di Roma per L. 6.000.000.000 e per L. 1.600.000.000 (variazione di bilancio deliberata dalla Giunta il 16.4.93, poi ratificata dal Commissario Prefettizio), concesso per il "trasferimento degli impianti e degli allestimenti per lo svolgimento della stagione lirica alle Terme di Caracalla" nell'estate 1993, vantaggio divenuto ingiusto per la mancata esecuzione del trasferimento stesso.

In Roma, primavera - estate 1993.



REGIONE CARABINIERI LAZIO
COMANDO PROVINCIALE DI ROMA

Reparto Operativo Nucleo Operativo

5^a Sezione

Via In Selci 85/D ☎ 06-4745841

OGGETTO: Relata di notifica

Il giorno 14.10.1993 alle ore 12.45 in Roma negli uffici del
Ministero dei Beni Culturali

I sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria
magg. Francesco Fagotino

procedono alla notifica dell'informazione di garanzia n. 13418/93 R RGNR emessa
in data 9.10.1993 dal sostituto procuratore presso il tribunale di Roma, dr. Pietro
Giordano, a carico di:
RONCHEY Alberto
nato a Roma il 27.9.1926, ivi residente in Via Tito Livio, 162
indagato per il reato p. e p. dall'art. 323 1 e 2 c.p.,

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.),
dichiara:

"Non avendo l'on. Ex Co. Zaira del
Foro di Roma che studio in
V.le Delfico 45"

magg. Francesco Fagotino

R

A norma dell'art. 161/1 c.p.p. il predetto dichiara o elegge domicilio, con avviso di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni e che in caso di mancanza, di insufficienza, di inidoneità delle dichiarazioni o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore. Dichiara:

" eleggo domicilio presso lo
studio del difensore "

Si dà atto che la busta sigillata, contenente la suddetta informazione di garanzia è consegnata, ai sensi dell'art. 151 c.p.p., nelle mani di:

dell'interessato

Redatto, letto, confermato e sottoscritto.

Mag. Francesco Deplis
Alberto Ronchey



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO GENERALE DI ROMA

N. 134/P/93 SGHR

UFFICIO GENERALE



Roma,

Caro Paladin,

a giustificare ancora la mia ostinata difesa del complesso archeologico di Caracalla ti invio, per tua conoscenza in vista delle discussioni con la Regione Lazio, un appello internazionale di studiosi che mi pare degno della massima attenzione.

Con viva cordialità.

Alberto Ronchey

Prof. Dott. Livio Paladin
Ministro del Dipartimento
per il Coordinamento delle
Politiche Comunitarie e degli
Affari Regionali
Via del Giardino Theodoli, 66
00186 ROMA



INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ANCIENT BATHS

Roma, Ottobre 5, 1993

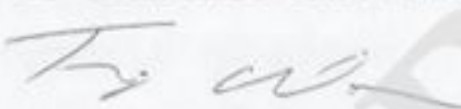
dr. Inge Nielsen
Istituto di Archeologia
Università di Copenhagen
Vandkunsten 5
1467 Copenhagen K
Danimarca

PETIZIONE AL SIGNOR MINISTRO PER I BB.CC., ALBERTO RONCHEY,
RIGUARDANTE LE TERME DI CARACALLA A ROMA

Le Terme di Caracalla sono l'edificio termale meglio conservato della città di Roma, ed inoltre uno degli edifici termali più importanti di tutto l'Impero Romano. La loro eminente posizione nell'ambito degli studi sulle terme è ben nota a tutti gli studiosi di balneologia, per la peculiarità di straordinaria conservazione che nessun altro edificio termale romano ci consente più di osservare.

Vista l'importanza di tale complesso per l'architettura, la decorazione e gli impianti tecnici di riscaldamento e di gestione idrica, in occasione del XIV Congresso Internazionale di Archeologia Classica, tenutosi a Tarragona dal 5 all'11 settembre 1993, l'Associazione Internazionale per lo Studio delle Terme Antiche chiede al Signor Ministro Ronchey di impegnarsi con tutti i mezzi a sua disposizione nella salvaguardia del suddetto monumento, che a causa delle attività svolte dal Teatro dell'Opera di Roma è negato, nella sua integrità, alla vista dei visitatori e alle attività di ricerca degli studiosi per tutto l'arco dell'anno, e nonostante i nobili sforzi di tutela della Soprintendenza Archeologica di Roma versa in condizioni di grave degrado.

pp. il Comitato dell'Associazione


dr. Inge Nielsen, presidente

dr. Janet DeLaine (Università di Reading/GB), editore

dr. Hubertus Manderscheid (c/o Istituto Archeologico Germanico, Roma), bibliografo



NAME NOME	ADDRESS INDIRIZZO	POSITION QUALIFICA
ALCE, JAVIER	Via di Torre Argentina, 18 00156 ROMA. 68307057 Fax 68309047	Prof. Dinebre lella Scola Spagnola di Roma
ISABEL RODA	VILLARROEL 191 Barcelona 08036 / (3) 430.73.54.	Patronatne Arqueologia Universitat Autònoma de Barcelona
Eva Koppel	Gasómetro 24 - SA 7 43001 TARRAGONA	Profesora T. titular de Arte Antigua Universitat Autònoma Barcelona Química
Antonio Aguado	Gasómetro 24, SA 7 43001 TARRAGONA	
Géza Alföldy	Mantelhof 4, D-69117 Heidelberg	Univ. - Prof., archaeol. riller
Wilhelmine J. Jastrab	University of Maryland, College Park, MD	Professor Emerita
Ann Allison	Johns Hopkins University	Professor
Shelia McNally	University of Minnesota	Professor
Gertrude Howland	Richmond, Va.	Restorer



NAME NOME	ADDRESS INDIRIZZO	POSITION QUALIFICA
Arja Karivieri	Institutum Classicum Universitatis Helsingiensis Hallituskatu 11 00100 Helsinki, Finland	Member of the Finnish Institute at Athens/ Finnish Academy
Xavier Dupré	Escuela Española de H ² y Arqueología Via de Torre Argentina, 18 I-00186-Roma	Consejero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.)
Fawzi ZAYADINE	Dept. of Antiquities Amman-Jordan	Deputy-Director of Antiquities
Andy Fear	Dept. of Classics, Univ. of Keele, Staff STS 5BG	Lecturer
Aline Rousselle	Université de Perpignan France	Professor
Asbjørn B. Andersen	University of Bergen, Norway	Research fellow
Eric Magnusson	University of Lund, Sweden	student
Liliana Horst	Vigo (Pontevedra) España	Empresa de Arqueología
Raquel CASAL GARCIA	Santiago de Compostela - Spain	Profa. Arqueología
Nuria Reboredo Canosa	Santiago de Compostela - España	Licenciada en Neurología
Purificación Rodríguez García	Santiago de Compostela España	Arqueóloga
Fernando Arce Castroviejo	Departamento de Historia 1 Universidad de Santiago de Compostela	Catedrático de Arqueología
Ms del Prof. J. J. J. J. J.	Universidad de Sevilla - España	Arqueólogo



NAME NOME	ADDRESS INDIRIZZO	POSITION QUALIFICA
STEFANO DE ANGELI	VIA CIVITALE DEL PRULI 13/int. 7 ROMA	RICERCATORE UNIVERSITARIO UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA VITERBO PARATA PER LA CONSERV. DEI MON.
Yanna Villa	VIA ALBA CONCA D'ORO 284 ROMA ITALY	COLLABORATORE ESTERNO DEL COMUNE DI ROMA
MASSIMO VITTI	VIA A. MARIO 25 00152 ROMA	"
Pierre Gros	Rue Cézanne. F-13100. Aix-en-Provence	Professeur d'Université
Emilio Rodríguez-Almeida	Via dei Prefetti, 17. 00186 Roma	Prof. ricerc. Scuola Sp. studi di Archeologia CSIC Roma
Harold Oliver Dorech	c/ Cantar Julio Men 31. Irapuato	Apuntes
Eric M. Moorman	Instituto Ombroso di Roma	Capo Rpt. Museo Storico
Gideon Foerster	Institute of Archaeology Hebrew University, Jerusalem 91905, ISRAEL	Professor of Archaeology
OCTAVIAN BOUNEGRU	Universitè "Al. I. Cuza", 11 Copou, 6600-IASI Romania	Professeur d'Archéologie
GEMMA JANSEN	KATH. UNIVERSITEIT NIMEGEN HOLLANDA.	RICERCATRICE
Marie Christine Van Binnebeke	Utrecht University, HOLLANDA	RICERCATRICE
ROSA MORDEKES	P/ Joseph Seutis: B.E. 1 EX 145 B 438002 TARRAGONA	
Marina Riemann	P. Zia S. Maria Nova 53	Soprintendente Archeologia di Roma
Luciano Pedrelli	VIA MANZONI 12 NAPOLI	Archeologo
Lucrezia Ungaro	VIA AUREA 162 RM	Archeologo - Comune di Roma
Gotthard Steiner	Kleckenbühl 54 D-50531 Köln	RM



NAME NOME	ADDRESS INDIRIZZO	POSITION QUALIFICA
I. Delani	Dept. Archaeology, University of Reading, England	Lecturer in Archaeology
John Humphrey	Dept. of Classics, University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.	Editor, Journal of Roman Archaeology
HENRI LAVAGNE	École Pratique des Hautes Études (Paris, Sorbonne)	Director of Studies
Katherine Doubek	Dept. of Classics, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada	Professor & Chair
Harry Buchner	American School of Class. Studies - Athens, Greece	Asst. Director, Corinth Excavations
Walter Kutschera	American School of Classical Studies Athens, Greece	Director, Corinth Excav.
Maya Nili	Svankarvej 20, 2720 Vanløse, DK	Research scholar
J. M. O'Neil	Israel Antiquities Authority P.O. Box 586 Jerusalem	Coordinator Beth Shean Archaeological project
I. Nielsen	University of Copenhagen Vandkunsten 5 Copenhagen	Honorary Scholar



NAME NOME	ADDRESS INDIRIZZO	POSITION QUALIFICA
Prof. Fikret Yegül	% Art History, University of California Santa Barbara, CA 93106, USA	Professor of Roman Architecture
Ricardo Marín	Universitat Rovira i Virgili Pla. Imperial Tàrraco s/n. L.A.U.T. TARRAGONA	Professa arquitect. Romana
Jordi López	Universitat Rovira i Virgili Pla Imperial Tàrraco s/n L.A.U.T. TARRAGONA	Arqueòleg
Angel Rifa i Ros	Universitat Rovira i Virgili Pla IMPERIAL TARRACO s/n L.A.U.T. TARRAGONA	Arquitecte T.
Nuria Ibañez López	Universitat Rovira i Virgili VIA G. Grouchi 6 Novellara (RE) ITALIA	Estudiant Studente
Isabella Taurines	Via Croce 4/3 Genova ITALIA	Archeologo
Alexandre Taurines		
Paul Shefton	Dept of Classics, The University Newcastle upon Tyne SSB c/o UCL 1 Pt. BMSAL B-1348 Louvain-la-Neuve BELGIUM	Prof di Antichità University Assistant
VERA ELEN T.I.		
Lida Miraj	Archaeological Museum of Shkuter Albania	archeologa
JANE FEJFER	Dept. of cl. arch. Aarhus University	archaeologist, researcher



NAME NOME	ADDRESS INDIRIZZO	POSITION QUALIFICA
John Marszal	Dept of Art History, McGill University Montreal, Quebec, Canada	Professor of Art History and Archaeology
Simon Keay	Dept. Archaeology, University of Southampton, Southampton ENGLAND	Senior Lecturer in Archaeology
CARMEN ARANEGUI	CATEDRÁTICA DE ARQUEOLOGÍA UNIVERSIDAD DE VALENCIA SPAIN	CATEDRÁTICA
Jonathan Kilmondson	Dept. of History, York University, Toronto, Canada	Associate Professor
Amanda Aschley	British School at Rome Via Gramsci 61, 00197 ROMA	Deputy Director
Cristina Beldiceanu	Facultad de Filosofía y Letras Universidad Autónoma de Madrid (España)	Catedrática de Arqueología
Hans van Hees	Archäologisches Institut Universität Köln (Deutschland)	Professor
Alicia Sorin	Musee d'Histoire de la Transilvanie - Cluj	Director
Sorin Coiu	Musee d'Histoire de la Transilvanie Cluj	archeol.
J. MARTIN-BUENO	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA E.	PROF. ARQUEOLOGIA.



NAME NOME	ADDRESS INDIRIZZO	POSITION QUALIFICA
Horst Blum	Istituto Archeologico Germanico di Roma	Direttore della biblioteca
Katrin Tegumacher	"	Assistente della Fototeca
Reinhold	"	Borsista dell'Istituto Germanico
Michaela	Università di Perugia	Professore ordinario
Julius J. J. J.	Istituto Storico Austriaco in Roma	Assistente archeologica
Lidert Neudecker	Istituto archeologico germanico	vis. An.
Herr von Herrsch	" " "	mn. Ref. a.D. (1
Thomas Trödel	" " "	Assistente scientifico
Prinz A. Frankfort	Università di Viterbo	professore straordinario
Adèle Anna Amadio	II Università di Roma, Tor Vergata	Dottoranda di ricerca in archeologia
Hugo Brandeburg	Universität Münster, Germany	Professore (Universitätsprofessor)
W. J. J.	Istituto archeologico germanico	Libreria dell'Istituto (Archivfalle)



NAME NOME	ADDRESS INDIRIZZO	POSITION QUALIFICA
Vielsittaukstad A. Neger	Aarhus University Hulzen University	Professor Professor
Jouenico Faccenna Jesper Carlsen	Via Stringher 15 Roma Via Omero 18, 00197 Roma	archeologo Vicedirettore.
Carlo Pavolini Carl Nylander	Viale del Vignola 61 - Roma 00196 Via Omero 14 00197 Rom	archeologo Soprintendenza Archeologica di Roma Professor, Direttore





Roma, 7 ott. '93

Gentile Signora,

Vi ringrazio per l'autorevole consenso che il vostro documento viene a fornire alla nostra iniziativa per la salvaguardia del complesso archeologico di Caracalla.

Tengo a precisarvi che in base a un decreto ministeriale del 17.5.1993 il Teatro dell'Opera di Roma dovrà restituire dentro il 31 dicembre lo spazio finora occupato, libero da impianti e da strutture, alla Sovrintendenza Archeologica di Roma.

Con viva cordialità.

Alberto Ronchey

Dr. Inge Nielsen
Istituto di Archeologia
Università di Copenaghen
Vandkunsten 5
1467 Copenaghen K
Danimarca



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

7 MAG. 1993

prot. 12635 /S.G.

Signor Ministro,

a seguito del decreto a Sua firma del 13.4.1993, con il quale è stata disposta la concessione al Comune di Roma di uno spazio compreso nell'area del complesso monumentale delle Terme di Caracalla per lo svolgimento della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma e sono state fissate le relative condizioni, si è tenuto il 23 aprile u.s. un incontro tra rappresentanti di codesto Ministero, del Teatro dell'Opera di Roma e dell'Amministrazione comunale per fare il punto sugli adempimenti da porre in essere ai fini dell'attuazione di quanto prescritto dal decreto stesso.

Proprio nell'ambito di detti adempimenti è stata mia cura adottare, in via prioritaria, subito dopo la nomina a Commissario, il provvedimento di ratifica della deliberazione di variazione del bilancio adottata dalla Giunta Comunale il 16.4.93 ai sensi dell'art. 32 ultimo comma della Legge 142/90, assicurando in tal modo i mezzi economici indispensabili per far fronte alla spesa di 6 miliardi necessaria per l'esecuzione dei lavori di nuova allocazione dell'impianto teatrale.

Ill.mo Prof. Alberto RONCHEY
Ministro per i Beni Culturali
ed Ambientali

Via del Collegio Romano, 27

R O M A

Il Teatro dell'Opera, dal canto suo, ha provveduto ad affidare all'Arch. Prof. Tito Varisco l'incarico di predisporre, sulla base del progetto di massima che ha riportato, nell'incontro di cui sopra il parere favorevole degli esperti di codesto Dicastero, il progetto esecutivo di detti lavori con connesso capitolato d'oneri.

Peraltro, il Prof. Varisco che, come concordato nel suddetto incontro, manterrà, nel corso dell'elaborazione del progetto suddetto, gli opportuni contatti con l'apposita commissione già delineata dal Prof. Francesco Sisinni, ha fatto presente l'obiettivo impossibilità di poter portare a termine l'incarico conferitogli prima della fine del prossimo mese di maggio.

Subito dopo, l'Amministrazione Comunale procederà all'approvazione del progetto ed all'affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica, dei lavori in questione.

L'espletamento di tale gara, dall'indizione fino all'aggiudicazione, pur riducendo i tempi delle varie fasi procedurali ai minimi consentiti dalla legge, richiede tuttavia un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

Da quanto sopra, conseguirebbe che il nuovo impianto teatrale potrebbe essere approntato soltanto a fine agosto, quando non avrebbe più senso la realizzazione della stagione lirica estiva nel comprensorio archeologico di cui trattasi.

L'unanime e realistica valutazione, cui nell'incontro su richiamato si è pervenuti, della impossibilità di realizzare il nuovo impianto con relativa utilizzazione a decorrere già dalla prossima stagione estiva, ha portato alla altrettanto unanime constatazione della necessità di consentire, in via del tutto eccezionale e straordinaria, lo svolgimento della manifestazione lirica nel sito tradizionale.

Ovviamente resta fermo l'impegno da parte del Teatro dell'Opera di uniformarsi a tutte le direttive e prescrizioni che dovessero essere impartite dalla competente Sovrintenden-

za per la salvaguardia dei beni archeologici nonché di adottare tutte le misure atte a prevenire qualsiasi evento che possa procurare danno a persone e cose.

Inoltre, il Comune di Roma e il Teatro dell'Opera, tenendo ben presente che le scelte del Ministro sono vincolate dall'ordinanza 11 marzo 1993 della VI Sezione del Consiglio di Stato, assumono, in solido fra di loro, la responsabilità per ogni eventuale danno al patrimonio archeologico dipendente dallo svolgimento della stagione lirica 1993, sia nei confronti della Corte dei Conti sia rispetto ad ogni altra possibile sede giudiziaria.

Confido che Ella voglia condividere quanto sopra unanimamente convenuto, anche in considerazione dei gravi danni che il mancato svolgimento della tradizionale e universalmente conosciuta ed apprezzata stagione lirica romana comporterebbe al movimento turistico italiano e straniero nonché all'economia ed alla occupazione nella Città, in un momento, fra l'altro, particolarmente difficile per la Nazione.

Voglia gradire cordiali saluti.

(Dr. Alessandro Voci)

Alessandro Voci

5 luglio '93

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

*fax al
commissario prefetto
formula proposta da Aliberti*

APPUNTO

Il Comune di Roma e il Teatro dell'Opera, tenendo ben presente che le scelte del Ministro sono vincolate dalla ordinanza 11 marzo 1993 della VI Sezione del Consiglio di Stato, assumono in solido fra di loro la responsabilità per ogni eventuale danno al patrimonio archeologico dipendente dallo svolgimento della stagione lirica, sia nei confronti della Corte dei Conti sia rispetto ad ogni altra possibile sede giudiziaria.

GIOVANNI CONSO

**IL CODICE
DI
PROCEDURA PENALE
E
LE ALTRE NUOVE NORME
DEL PROCESSO PENALE**



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - MILANO

multimediale

tra i diversi organismi di polizia giudiziaria cfr. via via art. 12^{4-bis} d.l. 12 gennaio 1991, n. 5, art. 12^{4-bis} d.l. 13 marzo 1991, n. 76, nessuno dei quali conv. in legge, ed art. 12^{4-bis} d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 1^o, con modificazioni (v. tutti questi testi in *Novellazioni*, sub E). Quanto all'applicabilità dell'art. 12^{4-bis} d.l. 12 gennaio 1991, n. 5, cfr. ai nuclei interforze menzionati nel periodo finale della nota all'art. 56 v. art. 8² d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, in *Normative complementari*, sub G.

(2) Per un piano di interventi straordinari in vista delle esigenze delle sezioni di cui al presente articolo v. art. 14 d.l. 4 ottobre 1990, n. 276, conv. dalla l. 30 novembre 1990, n. 359, con modificazioni.

59. Subordinazione della polizia giudiziaria. — 1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente [art. c.p.p. 13-15].

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

TITOLO IV

Imputato (1)

(1) Per la possibile espulsione dello straniero sottoposto al procedimento

penale v. art. 7^{4-bis} d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39, con modificazioni. Cfr. inoltre art. 4 e 5³ d.l. 29 febbraio 1992, n. 193, artt. 4 e 5³ d.l. 30 aprile 1992, n. 272, ed artt. 4 e 5³ d.l. 1^o luglio 1992, n. 323, nessuno dei quali decreti, peraltro, è stato conv. in legge.

60. Assunzione della qualità di imputato. — 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555 e nel giudizio direttissimo.

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo (1).

(1) V. Corte cost., sent. 18 marzo 1992, n. 108, che ha dichiarato non fondata, con riferimento all'art. 76 Cost. (in relazione all'art. 2 n. 36 della l. delega), una questione di legittimità dell'art. 60, in relazione agli artt. 405 e 197.

61. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato. — 1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

PAG. 104	ARTICOLI 322-323	CODICE C P	Libro Secondo Dei delitti in particolare
-------------	---------------------	---------------	---

322. Istigazione alla corruzione. — Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole¹ soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di

un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319².

323. Abuso d'ufficio³. — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

¹ Questo comma è stato così modificato con l'art. 3 della L. 7 febbraio 1992, n. 181, recante «Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione».

² Così sostituito il testo di questo articolo con l'art. 12 della L. 26 aprile 1990, n. 68, recante «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».

³ A questo articolo fanno riferimento il primo comma dell'art. 2637 c.c., il primo comma dell'art. 228, L. fall.; e il primo comma dell'art. 40 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, recante «Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni»; e l'art. 144 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. Vedi, anche, la L. 31 maggio 1975, n. 191, e la L. 24 dicembre 1986, n. 958; la L. 15 dicembre 1971, n. 1222; la L. 15 dicembre 1972, n. 772, così come modificata con la L. 24 dicembre 1974, n. 695. La Corte costituzionale, con sentenza 19-31 luglio 1989, n. 470 (Gazz. uff. 9 agosto 1989, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 5, primo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti; b) l'illegittimità dell'art. 5, primo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. La stessa Corte, con sentenza 6-18 luglio 1989, n. 409 (Gazz. uff. 26 luglio 1989, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 8, secondo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2

della L. 24 dicembre 1974, n. 695, nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché quella di due anni; b) non fondate le altre questioni di legittimità relative all'art. 8, secondo, terzo e ultimo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1974, n. 695, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 103, ultimo comma, Cost.; c) non fondata la questione di legittimità dell'art. 27 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 16-19 dicembre 1991, n. 467 (Gazz. uff. 24 dicembre 1991, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare; b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772, in riferimento agli artt. 3 e 19 Cost.

Vedi, anche il D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, e il D.P.R. 18 ottobre 1976, n. 1068. L'art. 78 della L. 1° aprile 1981, n. 121, così dispone:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare con profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni».

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni¹.

323-bis. Circostanza attenuante. — Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite².

324. Interesse privato in atti di ufficio. — [Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattromilioni] [c.p. 29, 31, 32; c.p.p. 30]³.

325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio. — Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione [c.p. 29, 31, 32; c.p.p. 30, 235]⁴.

326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio⁵. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio⁶, le quali debbano rimanere se-

¹ Così sostituito il testo di questo articolo con l'art. 13 della L. 26 aprile 1990, n. 86.

² Articolo aggiunto con l'art. 14 della L. 26 aprile 1990, n. 86.

³ Articolo abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86. La misura originaria della pena pecuniaria, fissata da lire 1.000 a lire 20.000, è stata così aggiornata ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 309 (Gazz. uff. 23 marzo 1988, n. 12 — Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 324 c.p., in relazione all'art. 357, n. 1 stesso codice, e con riferimento all'art. 3 Cost.

⁴ La misura originaria della pena pecuniaria, non inferiore a lire 5.000, già raddoppiata per effetto del D.Lgs. Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679 ed aumentata di otto volte per effetto dell'art. 7 del D.Lgs.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, risulta così aumentata di quaranta volte per effetto dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, e di cinque volte per effetto dell'art. 113 (in vigore dal 15 dicembre 1981) della L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata a pag. 1a del codice penale.

⁵ Vedi la L. 10 maggio 1978, n. 170. L'art. 12 della L. 1° aprile 1981, n. 121, così dispone:

«Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi». Vedi il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496, e la L. cost. 21 settembre 1988, n. 1. L'art. 21, L. 22 maggio 1978, n. 194, così dispone: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 326 c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di professionalità o di ufficio, rivela l'identità — o comunque divulga notizie idonee a rivelarla — di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge è punito a norma dell'art. 622 c.p.». La Corte costituzionale, con sentenza 7 maggio-

25 giugno 1981, n. 108 (Gazz. uff. 1° luglio 1981, n. 179), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità della L. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 29, secondo comma, 31 e 32 Cost.; e con sentenza 7 maggio-25 giugno 1981, n. 109 (Gazz. uff. 1° luglio 1981, n. 179), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità degli artt. 4 e 12, L. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento agli artt. 2 e 31 Cost.; b) non fondata ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 12 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.; c) non fondata la questione di legittimità dell'art. 12 della stessa legge, in riferimento all'art. 3 Cost. Vedi l'art. 6, L. 23 marzo 1988, n. 94, e l'art. 6, L. 17 maggio 1988, n. 172. Vedi, ora, la L. 23 dicembre 1992, n. 499, recante «Ricostruzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni». Vedi, anche, la L. 5 giugno 1989, n. 219, nonché il Regolamento per i procedimenti di accusa, approvato dal Senato della Repubblica il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei Deputati il 28 giugno 1989 (Gazz. uff. 3 luglio 1989, n. 153).

⁶ Vedi l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, (così come sostituito con l'art. 28, L. 7 agosto 1990, n. 241), il secondo comma dell'art. 6, L. 23 novembre 1979, n. 597 e l'art. 6, L. 22 maggio 1980, n. 204; la L. 4 settembre 1980, n. 542; la L. 23 settembre 1981, n. 527 e l'art. 39, D.P.R. 28 settembre 1981, n. 542, nonché la L. 6 gennaio 1982, n. 1 e la L. 9 aprile 1982, n. 154. Il termine previsto dall'art. 7, L. 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2, è stato prorogato con L. 4 giugno 1982, con L. 28 febbraio 1983, n. 57, e con L. 6 aprile 1984, n. 59. Vedi, anche, il D.L. 31 luglio 1987, n. 320, convertito con la L. 3 ottobre 1987, n. 401 e l'art. 25 novies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di proce-